

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 15

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 aprile 2025

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

(Le pronunce della Corte pubblicate in versione anonimizzata sono conformi, nel testo, a quelle originali)

N. 37. Sentenza 25 febbraio - 3 aprile 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Legge della Provincia autonoma di Bolzano - Vincoli urbanistici preordinati all'esproprio (cosiddetto "periodo di franchigia") - Termine di efficacia decennale, anziché quinquennale come previsto nel testo unico per le espropriazioni - Irragionevolezza e sproporzione nonché lesione del diritto di proprietà - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9, art. 61, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 42, 53, 97 e 117, primo comma; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 1.

Pag. 1

N. 38. Sentenza 27 febbraio - 4 aprile 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Industria - Stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale - Disposto sequestro preventivo su di essi - Provvedimento con cui il giudice esclude, revoca o nega l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività degli stabilimenti indicati o delle infrastrutture necessarie ad assicurarne la continuità produttiva, nonostante le misure adottate dal Governo nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale - Appello - Competenza - Tribunale di Roma anziché tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale.

- Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, art. 104-bis, comma 1-bis.2, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2023, n. 17.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

Pag. 11

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 15. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 marzo 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Turismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 61 del 2024 – Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che, fino alla data del 31 dicembre 2025, coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della legge n. 61 del 2024 possono continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della legge regionale n. 86 del 2016.

- Legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 (Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla l.r. 61/2024), art. 2.

Pag. 35



- N. **56.** Ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta del 6 marzo 2025
Processo penale – Incompatibilità del giudice – Mancata previsione dell'incompatibilità alla funzione del giudice dell'udienza preliminare del giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato nell'ambito del procedimento incidentale *de libertate* di cui all'art. 310 cod. proc. pen.
 – Codice di procedura penale, art. 34, comma 2. Pag. 37
- N. **57.** Ordinanza della Corte di cassazione del 17 marzo 2025
Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 311 cod. pen., applicabile in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sulla recidiva aggravata ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen.
 – Codice penale, art. 69, quarto comma. Pag. 42
- N. **58.** Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria del 10 marzo 2025
Mafia e criminalità organizzata – Informazione antimafia interdittiva – Facoltà, per il prefetto che adotta il provvedimento, di escludere le decadenze e i divieti derivanti dalla misura, se incidenti sui mezzi di sostentamento per l'interessato e per la sua famiglia – Omessa previsione.
 – Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 92.. . . . Pag. 45
- N. **59.** Ordinanza del Tribunale di Milano del 14 marzo 2025
Reati e pene – Furto con strappo – Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
 – Codice penale, art. 624-*bis*, commi secondo e terzo. Pag. 49
- N. **60.** Ordinanza della Corte d'appello di Lecce del 29 gennaio 2025
Reati e pene – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – Trattamento sanzionatorio – Denunciata previsione per il “capo-promotore” di un'associazione finalizzata al narcotraffico, avente disponibilità di armi e con un numero di associati superiore a dieci, di una pena fissa di ventiquattro anni di reclusione.
 – Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 74, commi 1 e 4. Pag. 53



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 37

Sentenza 25 febbraio - 3 aprile 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Legge della Provincia autonoma di Bolzano - Vincoli urbanistici preordinati all'esproprio (cosiddetto "periodo di franchigia") - Termine di efficacia decennale, anziché quinquennale come previsto nel testo unico per le espropriazioni - Irragionevolezza e sproporzione nonché lesione del diritto di proprietà - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9, art. 61, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 42, 53, 97 e 117, primo comma; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 1.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Giovanni AMOROSO;

Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht - Bozen nel procedimento vertente tra la Generalbau spa e la Provincia autonoma di Bolzano, con ordinanza del 31 maggio 2024, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2024.

Visti gli atti di costituzione della Generalbau spa e della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 2025 il Giudice relatore Marco D'Alberti;

uditi gli avvocati Roberto Nania e Igor Janes per Generalbau spa e l'avvocato Jutta Segna per la Provincia autonoma di Bolzano;

deliberato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.



Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 31 maggio 2024, iscritta al n. 137 reg. ord. 2024, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht - Bozen ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), per violazione degli artt. 3, 42, 53, 97 e 117 (di cui deve intendersi evocato il primo comma) della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.

La disposizione censurata, recante la rubrica «Efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio», stabilisce che «[l]e prescrizioni perdono ogni efficacia e le aree interessate riacquistano le destinazioni precedenti se, entro 10 anni dalla data di approvazione del piano o della variante puntuale allo stesso, gli enti competenti non hanno provveduto all'acquisizione delle aree stesse o il Consiglio comunale non ha confermato con motivazione specifica il permanere della pubblica utilità».

2.- Il giudice *a quo* è investito del ricorso proposto dalla Generalbau spa nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, al fine di ottenere l'annullamento della delibera della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2023, n. 851, con cui è stata approvata, in via definitiva, una modifica d'ufficio al piano urbanistico del Comune di Bolzano, prevedendo la trasformazione della particella edificiale n. 604 del comune catastale di Bolzano (in cui sono ricompresi gli immobili di proprietà della ricorrente nel processo principale) da «zona residenziale A2 - Centro storico» a «zona per attrezzature pubbliche sovracomunali», al fine di realizzarvi il nuovo Museo archeologico dell'Alto Adige.

Con sentenza non definitiva 31 maggio 2024, n. 142 il TRGA ha dichiarato irricevibili o infondati i primi quattro motivi di impugnazione e, tenendo conto del quinto motivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018.

3.- Il TRGA evidenzia, in primo luogo, la diversità della disposizione censurata rispetto alla disciplina statale. Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)», al comma 2 dell'art. 9 (rubricato «Vincoli derivanti da piani urbanistici»), prevede una durata solo quinquennale dei medesimi vincoli, destinati a venire meno ove entro tale termine non intervenga la dichiarazione di pubblica utilità. Nella legislazione provinciale, invece, la durata decennale del vincolo avrebbe un impatto notevole sul diritto di proprietà, soprattutto alla luce della facoltà dell'amministrazione procedente - analogamente a quanto previsto dal d.P.R. n. 327 del 2001 - di disporre la conferma, aumentandone la validità sino a venti anni.

4.- Quanto alla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, il giudice *a quo* ne ravvisa la sussistenza evidenziando che oggetto delle censure è proprio una disposizione di cui si deve fare applicazione nell'ambito del giudizio davanti a sé. L'eventuale accoglimento delle questioni comporterebbe la dimidiazione del termine di efficacia del vincolo, oggetto di impugnazione, con evidenti conseguenze anche in relazione all'obbligo di versamento dell'imposta municipale sull'immobile.

Il rimettente sottolinea, inoltre, che il presente giudizio rappresenterebbe l'ultima occasione per contestare la legittimità costituzionale della durata del vincolo in esame. Il provvedimento che lo istituisce diverrebbe altrimenti inoppugnabile, con la conseguenza che la ricorrente nel processo principale potrebbe proporre le proprie doglianze solo in relazione alla distinta questione dell'indennizzo, ma non alla durata dell'indisponibilità del bene derivante dal provvedimento impugnato.

Infine, il giudice *a quo* esclude che le censure formulate siano superabili attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, poiché si tratterebbe della previsione di un termine temporale fisso e insuscettibile di subire variazioni, se non a fronte di un intervento correttivo da parte di questa Corte.

5.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale in tema di legittimità della durata massima dei vincoli urbanistici, in considerazione della loro incidenza sul diritto di proprietà dei privati (è richiamata in primo luogo la sentenza n. 55 del 1968).

Il TRGA osserva che, nel conformarsi ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, la legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) ha introdotto la durata quinquennale del vincolo, periodo nell'ambito del quale è stata esclusa la necessità di corrispondere un indennizzo.

Il giudice *a quo* sottolinea che la natura temporanea dei vincoli preordinati all'esproprio implica che il termine di efficacia non può essere di durata tale da svuotare e, di conseguenza, vanificare il diritto di proprietà. È richiamata la sentenza di questa Corte n. 179 del 1999, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, numeri 2), 3) e 4), e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e dell'art. 2 della legge n. 1187



del 1968, nella parte in cui consentivano la reiterazione dei vincoli senza la previsione di un indennizzo. In seguito, il d.P.R. n. 327 del 2001, all'art. 9, comma 2, ha ribadito la durata quinquennale dei vincoli preordinati all'esproprio (il cosiddetto «periodo di franchigia», durante il quale non è dovuto indennizzo) e ha stabilito i limiti e le condizioni per la loro reiterazione. Il successivo art. 39 prevede invece la corresponsione dell'indennizzo in caso di reiterazione.

Ad avviso del TRGA, l'art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018 si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 42, 53, 97 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, per l'assenza di una ragione giustificatrice, tale da escludere i caratteri di arbitrarietà e irragionevolezza della differente disciplina stabilita dalla disposizione censurata.

6.- Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità del legislatore provinciale in materia di espropriazione per pubblica utilità, in considerazione della competenza legislativa esclusiva riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano dall'art. 8, primo comma, numero 22), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), il giudice *a quo* ritiene tuttavia tale rilievo non dirimente.

Al riguardo, il TRGA richiama la sentenza n. 82 del 1982, con la quale questa Corte - dopo avere riconosciuto che la determinazione della durata dei vincoli urbanistici rientra nella piena disponibilità del legislatore regionale o provinciale nell'esercizio di una potestà, come è quella esclusiva, finalizzata e diretta ad adattare la disciplina urbanistica alle particolari esigenze locali - ha ritenuto costituzionalmente legittima la durata decennale dei vincoli preordinati all'espropriazione o comportanti l'inedificabilità previsti dalla normativa della Regione siciliana, in quanto giustificata dagli eventi sismici ivi verificatisi e dalle relative ripercussioni su tutte le attività economiche.

Inoltre, osserva il giudice rimettente, la sentenza n. 1164 del 1988 ha ritenuto costituzionalmente legittima la durata decennale dei vincoli posti dai programmi di fabbricazione di cui all'articolo unico della legge della Provincia di Trento 27 luglio 1981, n. 11 (Modifica della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53), in quanto la determinazione di tale periodo - purché non irragionevole o arbitraria - rientra nella piena disponibilità del legislatore locale nell'esercizio di una potestà esclusiva. In questo caso, la diversa durata dei vincoli è stata giustificata dalla transitorietà ed eccezionalità della situazione creatasi nella Provincia autonoma di Trento a seguito del passaggio da una disciplina urbanistica a un'altra. È stata infatti sottolineata l'esigenza di non pregiudicare l'attuazione della riforma urbanistica, di cui alla legge della Provincia di Trento 11 dicembre 1975, n. 53 (Modifiche all'ordinamento urbanistico della Provincia), e consentire il compimento delle più importanti opere pubbliche.

Il rimettente richiama inoltre la successiva sentenza n. 344 del 1995 in cui questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina siciliana avente ad oggetto la proroga dell'efficacia dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali sino all'adozione dei provvedimenti di revisione e comunque sino al 31 dicembre 1993, ne ha ritenuto la legittimità costituzionale in considerazione dell'esigenza di portare a compimento il disegno di pianificazione urbanistica.


7.- Tuttavia, osserva il TRGA, nel caso in esame la difesa della Provincia autonoma di Bolzano non ha svolto alcun argomento circa le finalità sottese alla previsione della durata dei vincoli preordinati all'esproprio, essendosi limitata a richiamare la propria competenza legislativa esclusiva.

Non risultano in alcun modo illustrate le ragioni della diversa durata di tali vincoli, pari al doppio di quella statale. Da ciò discenderebbe il dubbio di illegittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, per contrasto con i principi di razionalità e non arbitrarietà, tenuto conto della eccessiva compressione del diritto dominicale derivante dalla sua applicazione.

La radicale assenza di allegazioni da parte dell'amministrazione resistente non sarebbe superabile neppure attraverso la disamina delle finalità sottese alla disciplina di cui alla legge provinciale in oggetto. Infatti, osserva il TRGA, l'art. 2, rubricato «Finalità», contiene l'enunciazione di principi generali, privi di riferimenti concreti alla reale necessità di una maggiore durata dei vincoli per la realizzazione di opere pubbliche nel contesto geografico del territorio provinciale. L'esposizione di tali finalità non consente di individuare un'adeguata giustificazione della differente disciplina provinciale rispetto a quella prevista a livello nazionale, in contrasto con i criteri di razionalità e non arbitrarietà, nonché con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost.

Di qui, ad avviso del TRGA, la normativa provinciale, in assenza di una valida giustificazione, determinerebbe una disparità di trattamento tra i cittadini residenti nella Provincia autonoma di Bolzano e quelli residenti nel restante territorio nazionale, per i quali la durata dei vincoli preordinati all'esproprio sarebbe dimezzata.

Da ciò discenderebbe altresì la violazione del principio di imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art. 97 Cost. Il trattamento deteriore per il cittadino residente nel Comune di Bolzano sarebbe applicato sulla base di un mero riferimento geografico, in assenza di giustificazioni sottese a tale disparità.



La disposizione censurata si porrebbe inoltre in contrasto con l'art. 42 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU, per violazione dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità della ingerenza nella proprietà privata da parte del potere pubblico. In applicazione di tali principi, l'ingerenza dell'autorità portatrice di un pubblico interesse - osserva il giudice *a quo* - deve essere in ogni caso ragionevolmente giustificabile e comunque proporzionata rispetto al fine che intende realizzare, dovendosi attribuire preferenza ai mezzi caratterizzati da una minore valenza lesiva del diritto di proprietà. Viceversa, nel caso in esame, non sarebbe ragionevole, né proporzionato, che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio comprometta la piena disponibilità e fruibilità di un immobile da parte del proprietario per dieci anni, suscettibili di proroga, in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla realizzazione dell'opera pubblica.

L'irragionevolezza e la sproporzione di questa disciplina rilevarebbe anche in riferimento all'art. 53 Cost., in considerazione della permanenza dell'obbligo, in capo al proprietario, di versamento delle imposte comunali sugli immobili, a fronte della indisponibilità del bene gravato dal vincolo.

8.- Con atto depositato il 26 luglio 2024 si è costituita in giudizio la Generalbau spa, concludendo per la fondatezza delle questioni.

La ricorrente nel processo principale aderisce alle motivazioni esposte dal giudice *a quo*, osservando, «a scopo rafforzativo del *thema decidendum* di cui all'ordinanza del TRGA», che la disposizione censurata non risulterebbe «accompagnata da alcuna circostanziata limitazione», sicché il vincolo in esame potrebbe essere reiterato indefinite volte e assumere così una durata potenzialmente illimitata, pari a «tutto il tempo [...] di cui l'amministrazione ritenga di dover disporre allo scopo di procedere all'ablazione dell'immobile».

La società osserva, altresì, che il termine quinquennale di durata del vincolo, previsto dalla disciplina statale, si configurerebbe «quale criterio costituzionalmente obbligato di attuazione» dell'art. 42, terzo comma, Cost., così da realizzare «il giusto e dovuto punto di temperamento tra l'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica e quello espresso dalla tutela del diritto di proprietà», segnando «la soglia massima accettabile [...] di una simile compressione della proprietà privata in assenza del ristoro dell'indennizzo».

Di conseguenza, il primo termine decennale di «franchigia» stabilito dalla disposizione censurata, in luogo di quello quinquennale, risulterebbe comunque in contrasto con il citato art. 42, terzo comma, Cost. Ciò consentirebbe di «prescindere» dal fatto che tale durata quinquennale ha assunto anche «la fisionomia di principio fondamentale dell'ordinamento giuridico e di grande riforma economico sociale», con i conseguenti limiti statutari posti all'esercizio della potestà legislativa esclusiva provinciale in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

9.- Il 31 gennaio 2025 si è costituita in giudizio (fuori termine) anche la Provincia autonoma di Bolzano, concludendo per l'inammissibilità e comunque per la non fondatezza delle questioni.

9.1.- La Provincia ha eccepito l'inammissibilità delle questioni e, in subordine, ha chiesto che questa Corte restituisca gli atti al giudice *a quo* per il perfezionamento della notificazione, nonché, in ulteriore subordine, che venga comunque ammessa la sua tardiva costituzione in giudizio, lamentando la mancata notifica dell'ordinanza di rimessione.

In sintesi, la Provincia autonoma ha dedotto che l'ordinanza di rimessione non è stata notificata a mezzo PEC dall'ufficiale giudiziario, ma comunicata con lo stesso mezzo dalla segreteria del giudice *a quo*.


Nell'atto di costituzione, inoltre, ha svolto compiute difese in rito e nel merito sulle questioni sollevate dal rimettente, eccepandone l'inammissibilità e chiedendone, nel merito, il rigetto.

9.2.- Le questioni sarebbero inammissibili anche per omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata e per difetto di rilevanza.

Sotto il primo profilo, secondo la Provincia autonoma, il rimettente, errando nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, avrebbe esaminato solo le finalità della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, che disciplina la materia dell'edilizia e dell'urbanistica, mentre avrebbe dovuto considerare la peculiare disciplina contenuta nella legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale). Ciò gli avrebbe consentito di individuare le cause giustificative della più lunga durata, decennale, dei vincoli espropriativi in ambito provinciale rispetto alla durata quinquennale stabilita dal t.u. espropriazioni.

Il difetto di rilevanza delle questioni deriverebbe dalle seguenti ragioni:

- la sentenza non definitiva pronunciata contestualmente all'ordinanza di rimessione avrebbe integralmente rigettato, in rito e nel merito, la pretesa sostanziale dedotta nel giudizio *a quo*, consistente nella richiesta di annullamento del provvedimento amministrativo impugnato dinanzi al TRGA: di conseguenza, nel predetto giudizio non sarebbe più ravvisabile un *petitum separato* e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale in esame, mancando così il nesso di strumentalità necessaria tra la definizione del processo principale e la risoluzione delle medesime questioni;



- l'asserita eccessività del periodo di indisponibilità del bene colpito dal vincolo espropriativo sarebbe in contrasto, da un lato, con il fatto che alla società proprietaria è stato concesso l'utilizzo temporaneo dello stesso bene nelle more dell'approvazione del progetto museale (come accertato dal giudice *a quo* nel pronunciare il rigetto del quarto motivo di ricorso) e, d'altro lato, con l'integrale assorbimento degli effetti del vincolo in forza di un precedente vincolo indiretto di tutela storico-artistica gravante sul medesimo compendio immobiliare;

- la questione concernente la violazione dell'art. 53 Cost., incentrata sulla permanenza in capo al proprietario dell'obbligo di pagare l'imposta municipale immobiliare (IMI), sarebbe eventualmente pregiudiziale alla definizione di una controversia tributaria, ove fosse impugnata la pretesa di pagamento delle imposte una volta decorsi i primi cinque anni di efficacia del vincolo;

- la mancata considerazione delle peculiarità del procedimento espropriativo disciplinato dalla legge prov. Bolzano n. 10 del 1991 varrebbe anche a integrare il difetto di rilevanza delle questioni, per l'omessa ricostruzione della cornice normativa di riferimento.

9.3.- Nel merito, la Provincia autonoma osserva innanzitutto di essere titolare, ex art. 8, primo comma, numero 22), dello statuto speciale, di potestà legislativa primaria in materia di «espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale», nel cui ambito rientra anche la disciplina sulla durata dei vincoli preordinati all'esproprio, evidenziando che l'esercizio di tale potestà è soggetto ai soli limiti di cui all'art. 4 dello stesso statuto (in particolare, ai limiti derivanti dai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, tra i quali non rientrano i «principi stabiliti dalle leggi dello Stato», cui è sottoposta invece la potestà legislativa provinciale concorrente).

Di conseguenza, la mera circostanza che la disposizione censurata preveda un termine di efficacia dei vincoli diverso rispetto a quello fissato dalla normativa nazionale non costituirebbe motivo sufficiente a sostenere le censure, a fronte sia delle previsioni dei citati parametri statutari, sia di quelle dello stesso d.P.R. n. 327 del 2001, il cui art. 5, comma 3, prevede che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano «adeguano» la propria legislazione alle disposizioni del citato d.P.R., «ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266».

Le questioni, dunque, riguarderebbero il mancato adeguamento della legislazione provinciale alle previsioni di principio della legislazione statale, ciò che farebbe emergere un'ulteriore ragione di inammissibilità per difetto di legittimazione del giudice *a quo*, che avrebbe in realtà introdotto un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Secondo la Provincia autonoma, inoltre, la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione avrebbe attribuito alle regioni (e alle province autonome) competenza legislativa esclusiva nella materia delle espropriazioni per pubblica utilità, cosicché le anteriori disposizioni del d.P.R. n. 327 del 2001 sarebbero state tacitamente abrogate per incompatibilità con il nuovo sistema di ripartizione delle competenze, non disponendo più lo Stato di potestà legislativa nella stessa materia.


Inoltre, le sentenze citate dal rimettente a sostegno delle questioni sarebbero inconferenti, risalendo ai tempi del previgente Titolo V della Parte II della Costituzione.

Infine, non sarebbe violato, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 1 Prot. addiz. CEDU, perché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo non ha mai affermato l'illegittimità *tout court* delle restrizioni alla proprietà privata per motivi di interesse generale, censurandone semmai la sproporzione per l'eventuale mancanza di temporaneità e per la possibilità di automatica e immotivata reiterazione, con conseguente svuotamento di contenuto del diritto. Situazione che, ad avviso della Provincia, non si verifica nella fattispecie concreta, atteso che i vincoli disciplinati dalla disposizione censurata sono temporanei e che la loro reiterazione è subordinata all'assolvimento di uno specifico e rafforzato onere motivazionale.

10.- Il 4 febbraio 2025 la Generalbau spa ha depositato una memoria, insistendo per l'accoglimento delle questioni.

In via preliminare, essa dichiara di rimettersi alle determinazioni di questa Corte in ordine all'eccezione sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano sull'inidoneità della comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza di rimessione ad instaurare validamente il contraddittorio.

Inoltre, chiede il rigetto delle ulteriori eccezioni di inammissibilità dedotte dalla Provincia autonoma, per mancato tentativo di interpretazione conforme e per difetto di rilevanza, affermando, in particolare, quanto alla pretesa mancanza di incidentalità, che il motivo di impugnazione concernente l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata è stato proposto nel giudizio *a quo* ai fini di ottenere l'annullamento dell'atto che ha apposto il vincolo decennale.



La ricorrente nel processo principale replica poi alle difese di merito della Provincia autonoma, ribadendo che la competenza legislativa primaria in materia di espropriazioni, prevista dall'art. 8, primo comma, numero 22), dello statuto speciale, deve essere esercitata nel rispetto del principio fondamentale espresso dall'art. 9, comma 2, t.u. espropriazioni, che rappresenterebbe una norma di grande riforma economico-sociale.

Né si potrebbe ritenere che, a seguito della riforma del Titolo V, la materia delle espropriazioni sia stata attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni, anche in considerazione della sua incidenza sul diritto di proprietà e delle connesse esigenze di uniforme trattamento normativo sull'intero territorio nazionale.

Infine, la previsione di un termine di efficacia del vincolo talmente prolungato da comportare un palese squilibrio tra interessi pubblici e posizioni private risulterebbe evidentemente contraria anche al principio stabilito dall'art. 1 Prot. addiz. CEDU.

11.- Con decreto del 7 febbraio 2025, il Presidente della Corte ha rimesso in termini la Provincia autonoma di Bolzano quanto all'atto di costituzione depositato.

Considerato in diritto

1.- Il TRGA di Bolzano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, per violazione degli artt. 3, 42, 53, 97 e 117 Cost., quest'ultimo (di cui deve intendersi evocato il primo comma) in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU.

Tale disposizione, recante la rubrica «Efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio», stabilisce che le prescrizioni del piano urbanistico comunale che assoggettano determinate aree a vincoli preordinati all'esproprio «perdono ogni efficacia e le aree interessate riacquistano le destinazioni precedenti se, entro 10 anni dalla data di approvazione del piano o della variante puntuale allo stesso, gli enti competenti non hanno provveduto all'acquisizione delle aree stesse o il Consiglio comunale non ha confermato con motivazione specifica il permanere della pubblica utilità».

Nel giudizio *a quo* la Generalbau spa ha impugnato la delibera della Giunta provinciale di Bolzano che, approvando una modifica d'ufficio al piano urbanistico del Comune di Bolzano, ha previsto su un'area di sua proprietà una zona per attrezzature pubbliche sovracomunali, destinandola alla realizzazione del nuovo Museo archeologico dell'Alto Adige.

1.1.- La disposizione censurata violerebbe l'art. 3 Cost., in primo luogo per la disparità di trattamento tra i cittadini residenti nella Provincia autonoma di Bolzano e i cittadini residenti nel restante territorio nazionale, insita nella previsione di vincoli preordinati all'esproprio di durata doppia rispetto a quella contemplata dalla disciplina statale di cui all'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001; in secondo luogo, l'art. 3 Cost. sarebbe violato per difetto di ragionevolezza e per arbitrarietà, non essendo ravvisabile alcuna adeguata giustificazione di tale compressione del diritto di proprietà.


Sarebbero violati, altresì, gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, poiché l'apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio che comprometta la piena disponibilità di un immobile per dieci anni, suscettibili di proroga, non sarebbe rispondente ai canoni di ragionevolezza e di proporzionalità.

Infine, la disposizione censurata violerebbe l'art. 97 Cost., per la lesione del principio di imparzialità dell'amministrazione, e l'art. 53 Cost., considerata la permanenza dell'obbligo del proprietario di versare le imposte comunali sugli immobili, nonostante l'indisponibilità del bene gravato dal vincolo.

2.- In via preliminare, vanno innanzi tutto individuati l'oggetto e il petitum delle questioni.

Stando al dato letterale dell'ordinanza di rimessione, il giudice *a quo* sembrerebbe dubitare della legittimità costituzionale dell'intero art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, ma dal contenuto delle censure si desume con chiarezza che l'oggetto delle questioni è circoscritto alla parte della disposizione che prevede la durata decennale dei vincoli preordinati all'esproprio.

Ancora sul piano letterale, il petitum formulato nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione appare diretto a una pronuncia integralmente ablatoria, ma dalla motivazione risultano con pari chiarezza il diverso contenuto e il reale verso delle censure, che mirano alla «dimidiazione» del termine di efficacia dei vincoli, attraverso un «intervento correttivo» di questa Corte. È richiesta, dunque, una pronuncia parzialmente ablatoria di tipo sostitutivo, che dichiari l'illegittimità costituzionale della disposizione provinciale nella parte in cui prevede che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni».



3.- Vanno preliminarmente esaminate, inoltre, le eccezioni di inammissibilità delle questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano.

3.1.- In primo luogo, il giudice *a quo* avrebbe omesso di operare un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, in quanto, errando nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, avrebbe esaminato solo le finalità della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, che disciplina la materia dell'edilizia e dell'urbanistica, mentre avrebbe dovuto considerare la peculiare disciplina contenuta nella legge prov. Bolzano n. 10 del 1991. Il che gli avrebbe consentito di individuare le cause giustificative della più lunga durata dei vincoli espropriativi in ambito provinciale rispetto alla durata quinquennale stabilita dal testo unico di cui al d.P.R. n. 327 del 2001.

L'eccezione non è fondata.

Il rimettente ha espressamente escluso la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, «trattandosi di questione riguardante la previsione di un termine temporale fisso e insuscettibile di subire variazioni». Tale argomentazione rende ammissibili le questioni, perché il giudice *a quo* ha ravvisato nel tenore letterale della disposizione l'impedimento a una sua diversa interpretazione compatibile con il dettato costituzionale. Le deduzioni svolte dalla difesa provinciale, che si traducono anche in una censura di incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non riguardano l'ammissibilità, ma il merito delle questioni, nel cui ambito la disciplina provinciale sulle espropriazioni per pubblica utilità fornirebbe, in tesi, ragioni giustificative della maggiore durata del vincolo.

3.2.- In secondo luogo, ad avviso della Provincia autonoma, le questioni non sarebbero rilevanti, per plurime ragioni.

3.3.- Innanzi tutto, la sentenza non definitiva pronunciata dal giudice *a quo* contestualmente all'ordinanza di remissione, nel respingere o dichiarare irricevibili i primi quattro motivi di impugnazione della delibera che ha modificato il piano urbanistico comunale, avrebbe integralmente rigettato, in rito e nel merito, la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, consistente nella richiesta di annullamento della suddetta delibera. Mancherebbe pertanto il requisito dell'incidentalità, poiché nel processo principale non sussisterebbe più un *petitum* separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale in esame, che costituiscono l'oggetto del quinto - e ultimo - motivo proposto in quel giudizio dalla ricorrente.

L'eccezione non è fondata.

Dall'accoglimento delle questioni deriverebbe la possibilità di annullare il provvedimento impugnato nel giudizio *a quo* nella parte in cui, prescrivendo la destinazione dell'area alla realizzazione di un'opera di interesse generale, qual è il nuovo Museo archeologico dell'Alto Adige, ne ha automaticamente determinato, ai sensi dell'art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, l'assoggettamento a un vincolo preordinato all'esproprio della durata di dieci anni, anziché di cinque.

Ciò consente di ravvisare la permanenza nel processo principale di un *petitum* separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale.

L'esistenza del requisito dell'incidentalità vale anche a escludere l'inammissibilità delle questioni per difetto di legittimazione del rimettente, eccepita dalla Provincia autonoma sull'assunto che quest'ultimo avrebbe introdotto in modo surrettizio una sorta di giudizio costituzionale in via principale o un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

3.4.- Inoltre, secondo la Provincia autonoma, l'asserita eccessività del periodo di indisponibilità del bene colpito dal vincolo espropriativo contrasterebbe, da un lato, con il fatto che alla società proprietaria è stato concesso l'utilizzo temporaneo dello stesso bene nelle more dell'approvazione del progetto museale (come accertato dal giudice *a quo* nel rigettare il quarto motivo di ricorso) e, d'altro lato, con l'integrale assorbimento degli effetti del vincolo in forza di un precedente vincolo indiretto di tutela storico-artistica gravante sul medesimo compendio immobiliare.

L'eccezione non è fondata.

Le considerazioni svolte dalla difesa provinciale non incidono sulla rilevanza delle questioni, poiché riguardano accertamenti di merito propri del giudizio *a quo*. Ai fini del controllo esterno sulla rilevanza, spettante a questa Corte, è sufficiente osservare che il rimettente ha non implausibilmente motivato sulla necessità di fare applicazione della disposizione censurata allo scopo di decidere la controversia sottoposta alla sua cognizione.

3.5.- Secondo la Provincia autonoma, infine, la questione riferita all'art. 53 Cost., che si incentra sulla permanenza in capo al proprietario dell'obbligo di pagare le imposte immobiliari, sarebbe eventualmente pregiudiziale alla definizione di una controversia tributaria, ove fosse impugnata la pretesa impositiva una volta decorsi i primi cinque anni di efficacia del vincolo.

Anche tale eccezione non è fondata.

La Provincia lamenta, in sostanza, la mancanza del rapporto di pregiudizialità tra la questione sollevata in riferimento all'art. 53 Cost., per lesione del principio di capacità contributiva, e il processo principale, poiché in quest'ul-



timo non si controverte di materia tributaria. Tale rapporto, tuttavia, non è determinato dal contenuto del parametro costituzionale di cui si prospetta la violazione, ma dalla necessità di applicare la disposizione censurata per definire il giudizio *a quo* (tra le tante, sentenze n. 151 del 2023 e n. 269 del 2022), necessità in ordine alla quale il rimettente, come si è visto, ha fornito una motivazione non implausibile, così da consentire il superamento del vaglio di ammissibilità.

4.- Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, per difetto di motivazione.

Il giudice *a quo*, infatti, non ha assolto l'onere di motivare la non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di illegittimità costituzionale, in quanto l'ordinanza di rimessione non indica alcuna ragione a sostegno di uno specifico contrasto della disposizione censurata con il parametro interposto sovranazionale (sentenza n. 270 del 2020, in riferimento a un'analoga questione).

5.- Nel merito, si osserva che le questioni investono il tema della durata dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

Tali vincoli consistono in previsioni urbanistiche da cui deriva l'inedificabilità di aree determinate, in attesa che le stesse vengano espropriate per la realizzazione di opere di interesse generale. Sono misure puntuali a contenuto particolare, perché precludono a specifici proprietari la facoltà di costruire, riservandola alla pubblica amministrazione per finalità collettive, previa apprensione del bene. Tali misure rappresentano una sorta di anticipazione dell'effetto ablativo che si produrrà mediante l'emissione del provvedimento espropriativo, destinando il bene che ne è interessato esclusivamente al fine pubblico cui mira la pianificazione.

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, si tratta di misure che «comporta[no] come effetto pratico uno svuotamento, di rilevante entità ed incisività, del contenuto della proprietà stessa, mediante imposizione, immediatamente operativa, di vincoli a titolo particolare su beni determinati (sentenza n. 6 del 1966, sviluppata nella successiva n. 55 del 1968, e, tra le più recenti, le sentenze n. 344 del 1995; n. 379 del 1994; n. 186 e n. 185 del 1993; n. 141 del 1992), comportanti inedificabilità assoluta» (sentenza n. 179 del 1999).

Sul piano costituzionale, il principale problema posto dai vincoli urbanistici preordinati all'esproprio attiene alla loro compatibilità con l'art. 42 Cost., che tutela il diritto di proprietà condizionando l'espropriazione per motivi di interesse generale al riconoscimento di un indennizzo.

Questa Corte, con la sentenza n. 55 del 1968, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i numeri 2), 3) e 4) dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 1150 del 1942, nonché l'art. 40 della stessa legge, nella parte in cui non prevedevano un indennizzo per le limitazioni espropriative a tempo indeterminato.

A seguito di questa sentenza, il legislatore statale, chiamato a sciogliere l'alternativa tra un indennizzo da corrispondere immediatamente, al momento dell'apposizione del vincolo di durata indeterminata, e un vincolo senza immediato indennizzo ma a tempo determinato, ha optato per tale seconda soluzione, con la legge n. 1187 del 1968, il cui art. 2, secondo comma, ha stabilito la durata quinquennale del vincolo, periodo comunemente detto di franchigia, durante il quale la necessità di corrispondere un indennizzo è esclusa.

Con la citata sentenza n. 179 del 1999 questa Corte ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, secondo comma, numeri 2), 3) e 4), e 40 della legge n. 1150 del 1942, e 2, primo comma, della legge n. 1187 del 1968, nella parte in cui consentiva alla pubblica amministrazione di reiterare i vincoli espropriativi scaduti senza la previsione di un indennizzo.

Il legislatore statale si è adeguato a queste indicazioni con l'emanazione del già richiamato testo unico di cui al d.P.R. n. 327 del 2001.

In base alle norme da questo dettate, il vincolo urbanistico preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni, nel corso dei quali al proprietario del bene non è dovuto alcun indennizzo (art. 9, comma 2, che conferma *in parte qua* la previsione della legge n. 1187 del 1968), e decade se, entro tale termine, non è dichiarata la pubblica utilità dell'opera (art. 9, comma 3).

Una volta decaduto e, dunque, divenuto inefficace, il vincolo può solo essere motivatamente reiterato, subordinatamente alla previa approvazione di un nuovo piano urbanistico generale o di una sua variante (art. 9, comma 4) e con la corresponsione di un apposito indennizzo (art. 39).

Le stesse garanzie devono essere poste a fondamento di un'eventuale proroga del vincolo prima della sua naturale scadenza (in tal senso, sentenza n. 314 del 2007).

I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, pertanto, non danno luogo all'indennizzo solo se rispettano la durata del periodo di franchigia. La determinazione di tale durata compete al legislatore statale e a quello delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (sentenze n. 186 e n. 185 del 1993, n. 1164 del 1988), mentre a questa Corte è rimessa la verifica della ragionevolezza della scelta legislativa (sentenza n. 344 del 1995).



L'obbligo di indennizzo sorge dunque, una volta superato il periodo di ordinaria durata temporanea del vincolo, determinato dal legislatore entro limiti non irragionevoli (sentenza n. 148 del 2003, che richiama la sentenza n. 179 del 1999). Al riguardo, nella giurisprudenza costituzionale si è ritenuto che la richiamata disciplina di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 327 del 2001, prevedendo la durata quinquennale del vincolo, abbia individuato un «ragionevole punto di equilibrio» tra gli interessi pubblici e privati in gioco, onde deve ritenersi violato, tra l'altro, l'art. 42, terzo comma, Cost. in tutti i casi in cui la legislazione regionale vada oltre «il punto di tollerabilità individuato dal legislatore statale», senza riconoscere un indennizzo (sentenza n. 270 del 2020).

5.1.- In riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, questa Corte ha precisato che la diversa durata del vincolo da esse eventualmente prevista nell'esercizio della loro potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica è compatibile con la Costituzione, purché la stessa si fondi su «ragioni giustificative [...] apprezzate dalla discrezionalità legislativa entro i limiti della non irragionevolezza e non arbitrarietà» (sentenza n. 179 del 1999).

La sussistenza di tali ragioni è stata riconosciuta nella giurisprudenza costituzionale in diverse occasioni, con specifico riferimento a normative della Regione siciliana e della Provincia autonoma di Trento (dotata, quest'ultima, di potestà legislative statutarie analoghe a quelle spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano).

In primo luogo, la sentenza n. 82 del 1982 ha ritenuto costituzionalmente legittima - in quanto giustificata dagli eventi sismici in precedenza verificatisi in Sicilia e dalle conseguenti ripercussioni su tutte le attività economiche nell'isola - la particolare durata dei vincoli, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, previsti dagli strumenti urbanistici generali, durata fissata dall'art. 1 della legge della Regione siciliana 5 novembre 1973, n. 38 (Norme concernenti la durata dei vincoli degli strumenti urbanistici nel territorio della Regione siciliana), in dieci anni, anziché in cinque, come stabiliva l'art. 2 della legge n. 1187 del 1968, vigente all'epoca.

La medesima situazione si è poi riprodotta con l'articolo unico della legge prov. Trento n. 11 del 1981, che pure aveva previsto la durata decennale dei vincoli posti dai programmi di fabbricazione. Anch'esso è stato ritenuto costituzionalmente legittimo, sul rilievo che la determinazione della durata dei vincoli urbanistici, sempre che non appaia irragionevole o arbitraria, rientra nella piena disponibilità del legislatore provinciale o regionale nell'esercizio di una potestà legislativa esclusiva, diretta a adattare la disciplina urbanistica alle particolari esigenze provinciali o regionali. Esigenze che, nella specie, sono state rinvenute nel fine di non pregiudicare l'attuazione della riforma urbanistica del 1975 e il compimento delle più importanti opere pubbliche, di fronte ai ritardi nell'adozione dei nuovi piani urbanistici comprensoriali e alla necessità di conservare in vita i programmi di fabbricazione preesistenti (sentenza n. 1164 del 1988).


La sentenza n. 186 del 1993 ha riguardato, invece, una disposizione regionale siciliana che stabiliva la proroga dei vincoli di inedificabilità di durata limitata nel tempo - fino al 31 dicembre 1992 - e necessaria alla revisione dei piani regolatori, nonché all'adozione di altre misure finalizzate all'ordinato sviluppo del territorio (art. 2, primo e secondo comma, della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali»). Questa Corte, nell'affermare la legittimità costituzionale di tale normativa, ha sottolineato che la determinazione di una particolare durata dei vincoli, così come la loro eventuale proroga, in quanto connessa alle particolari esigenze emergenti dalla realtà sociale, appartengono comunque alla discrezionalità del legislatore regionale, le cui valutazioni non sono censurabili se risultano fondate su una scelta non irragionevole.

La successiva sentenza n. 344 del 1995, avente per oggetto un'altra disposizione siciliana che prorogava l'efficacia dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali sino all'adozione dei provvedimenti di revisione e comunque sino al 31 dicembre 1993 (art. 6, comma 7, della legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9, recante «Modifica all'articolo 1 e proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici»), ne ha ritenuto la legittimità costituzionale in considerazione dell'esigenza di portare a compimento il disegno di pianificazione urbanistica.

6.- Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si può passare all'esame delle singole questioni.

6.1.- Con la prima di esse, il giudice *a quo* lamenta la violazione dell'art. 3 Cost. per lesione, innanzi tutto, del principio di eguaglianza, in quanto la disposizione provinciale censurata, prevedendo una durata dei vincoli preordinati all'esproprio in misura doppia rispetto a quella contemplata dalla disciplina statale, determinerebbe una disparità di trattamento tra i cittadini residenti nella Provincia autonoma di Bolzano e i cittadini residenti nel restante territorio nazionale, sulla base di un mero riferimento geografico.

La questione non è fondata.



La Provincia autonoma di Bolzano ha operato nell'ambito delle sue potestà legislative esclusive in materia di «urbanistica e piani regolatori», nonché di «espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale», ex art. 8, primo comma, numeri 5) e 22), dello statuto speciale, sicché è sufficiente osservare che lo stesso riconoscimento costituzionale di tali competenze comporta l'eventualità di una disciplina diversa rispetto a quella vigente in altre parti del territorio nazionale (sentenza n. 119 del 2019 e giurisprudenza ivi richiamata).

Tale conclusione trova conferma nella citata sentenza n. 1164 del 1988 - che, come si è visto, riguardava una normativa della Provincia autonoma di Trento adottata nell'esercizio di analoghe potestà legislative statutarie -, là dove essa afferma che «[...] il legislatore provinciale gode nella disciplina dell'urbanistica di un'ampia discrezionalità, che gli deriva dal fatto che in questa materia la Provincia di Trento possiede, a norma dell'art. 8, n. 5, dello Statuto di autonomia, una competenza legislativa esclusiva. Sotto tale aspetto, pertanto, non vale osservare, come fa il giudice *a quo*, che la legge provinciale si discosta illegittimamente dalla legislazione nazionale (v. art. 2, legge 19 novembre 1968, n. 1187), la quale prevede, per i vincoli preordinati all'espropriazione o comportanti inedificabilità, un'efficacia massima (cinque anni) di durata inferiore a quella prevista dalla disposizione impugnata».

6.2.- Il giudice *a quo* lamenta la violazione dell'art. 3 Cost. anche per il profilo dell'irragionevolezza, arbitrarietà e sproporzione della durata dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, in quanto determinata dal legislatore provinciale nel termine di dieci anni.

La censura è strettamente connessa a quella relativa alla violazione dell'art. 42 Cost., in quanto la lamentata lesione delle garanzie costituzionali del diritto di proprietà deve valutarsi alla stregua degli stessi criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Le questioni, che possono dunque essere esaminate unitariamente, sono fondate.

Diversamente dalle ipotesi che questa Corte ha esaminato nelle sentenze richiamate al punto 5.1., la disposizione censurata, inserita in una legge che disciplina in modo organico e in via generale il «[t]erritorio e [il] paesaggio» provinciali, determina l'ordinaria durata decennale del periodo di franchigia di tutti i vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, senza riferimenti di sorta - espliciti o ricavabili dalla *ratio* della norma - a realtà o a esigenze peculiari.

Anche a voler spostare l'indagine - come richiede la Provincia autonoma - dalla normativa urbanistica di cui alla legge prov. Bolzano n. 9 del 2018 a quella che disciplina la materia delle espropriazioni per pubblica utilità nel territorio provinciale, di cui alla legge prov. Bolzano n. 10 del 1991, non è possibile individuare le specifiche ragioni della durata decennale dei vincoli preordinati all'esproprio.

Le disposizioni di tale ultima legge provinciale, concernenti tutte le fasi del procedimento espropriativo, si applicano «all'espropriazione di beni immobili, di diritti relativi a beni immobili, e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti per la realizzazione di opere od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli enti provinciali, dei comuni, dei consorzi tra comuni, delle comunità comprensoriali, e loro aziende, nelle materie di competenza provinciale» (art. 1, comma 1), nonché «anche all'espropriazione o alla costituzione di servitù coattive per la realizzazione di opere o interventi da realizzarsi da parte di altri enti pubblici e privati, o di singoli individui o società di leasing finanziatrici del soggetto promotore, purché tali opere o interventi siano dichiarati di pubblica utilità o considerati di pubblico interesse da leggi speciali» (art. 1, comma 2). Si tratta, dunque, di una normativa di carattere generale, applicabile a ogni ipotesi di espropriazione per pubblica utilità in ambito provinciale, anche al di fuori della materia urbanistica.

Né la Provincia autonoma ha indicato specifiche ragioni a sostegno della particolare durata dei vincoli, essendosi limitata a censurare l'omessa indagine da parte del rimettente circa «la positiva sussistenza di peculiarità giustificative del procedimento espropriativo provinciale delineato dalla legge provinciale n. 10 [del] 1991», senza però chiarire in cosa consisterebbero tali peculiarità.

Non essendo giustificata da apprezzabili esigenze particolari, la durata obiettivamente eccessiva del periodo di franchigia in esame, resa evidente dalla sua macroscopica divergenza rispetto al periodo determinato dal legislatore statale, disvela l'irragionevolezza e la sproporzione della scelta operata da quello provinciale. La disposizione censurata, pertanto, ha superato il limite oltre il quale la compressione del diritto di proprietà, in mancanza di indennizzo, non può più considerarsi tollerabile in ragione delle finalità di interesse generale perseguite con l'apposizione di un vincolo urbanistico preordinato all'esproprio.

Invero, la disposizione statale che prevede la durata quinquennale del periodo di franchigia costituisce idoneo punto di riferimento e soluzione costituzionalmente adeguata già esistente nell'ordinamento, così da consentire, nel caso di accertata irragionevolezza della misura provinciale, l'intervento sostitutivo richiesto dal rimettente (tra le tante, sentenze n. 28 del 2022, n. 157 e n. 63 del 2021 e giurisprudenza ivi richiamata). In proposito, è sufficiente ribadire che nella citata sentenza n. 270 del 2020 questa Corte ha già individuato nella disciplina statale introdotta dall'art. 9 del d.P.R. n. 327 del 2001 un «ragionevole punto di equilibrio» tra gli interessi pubblici e privati in gioco.



7.- Deve dunque dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni».

Le altre questioni, sollevate in riferimento agli artt. 53 e 97 Cost., restano assorbite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni»;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht - Bozen, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht - Bozen, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, *Presidente*

Marco D'ALBERTI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA


T_250037

N. 38

Sentenza 27 febbraio - 4 aprile 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Industria - Stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale - Disposto sequestro preventivo su di essi - Provvedimento con cui il giudice esclude, revoca o nega l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività degli stabilimenti indicati o delle infrastrutture necessarie ad assicurarne la continuità produttiva, nonostante le misure adottate dal Governo nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale - Appello - Competenza - Tribunale di Roma anziché tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale.



- Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2023, n. 17.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Giovanni AMOROSO;

Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2023, n. 17, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, sezione undicesima penale, sui ricorsi riuniti proposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 5 novembre 2024, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2024.

Visti gli atti di costituzione di ISAB srl, Versalis spa, Sonatrach raffineria italiana srl, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2025 il Giudice relatore Francesco Viganò;

uditi gli avvocati Giovanni Grasso per ISAB srl, Giovanni Paolo Accinni e Stefano Grassi per Versalis spa, Teodora Marocco e Alessandro Gentiloni Silveri per Sonatrach raffineria italiana srl, e l'avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 5 novembre 2024, il Tribunale ordinario di Roma, sezione undicesima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, come inserito dall'art. 6 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2023, n. 17, denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, «nella parte in cui [...] prevede che siano impugnati dinnanzi a questo Tribunale - e non dinnanzi al Tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame, così come ordinariamente stabilito dall'art. 322-*bis*, comma 1-*bis*, c.p.p. - i provvedimenti con cui il giudice abbia escluso, revocato o negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività degli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale oppure degli impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva sottoposti a sequestro preventivo nonostante, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, siano state adottate dal Governo “misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e



la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi»».

1.1.- Il rimettente espone:

- che il 12 maggio 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siracusa ha disposto, ai sensi dell'art. 321 del codice di procedura penale, il sequestro preventivo di un depuratore biologico consortile sito in Priolo Gargallo e gestito da Industria acqua siracusana (IAS) spa (e del 100 per cento delle quote di tale società), nell'ambito di un procedimento penale iscritto a carico di figure apicali di IAS spa e dei grandi utenti industriali del polo petrolchimico siracusano che convogliano nell'impianto di depurazione in questione i propri reflui industriali, tra cui le società ISAB srl, Sonatrach raffineria italiana srl e Versalis spa (nonché a carico delle stesse società, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300») e relativo a plurime ipotesi di reato, tra cui il delitto di disastro ambientale aggravato previsto dall'art. 452-*quater* del codice penale;


- che il 5 gennaio 2023 è stato emanato il d.l. n. 2 del 2023, come convertito, il cui art. 6 ha inserito nell'art. 104-*bis* norme att. cod. proc. pen. il comma 1-*bis*.1, ai termini del quale «[q]uando il sequestro [preventivo] ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario [...]. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Le disposizioni di cui al primo [...] e terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se negativi, sono trasmessi, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

- che l'art. 6 del d.l. n. 2 del 2023, come convertito, ha altresì inserito nell'art. 104-*bis* norme att. cod. proc. pen. il comma 1-*bis*.2, qui censurato, in forza del quale «[n]ei casi disciplinati dal comma 1-*bis*.1, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-*bis* del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma»;

- che il successivo d.P.C.m. 3 febbraio 2023, nel dichiarare di interesse strategico nazionale gli stabilimenti della società ISAB srl, ha riconosciuto l'impianto di depurazione consortile gestito da IAS spa sito in Priolo Gargallo (nonché un ulteriore impianto gestito da Priolo Servizi scpa e sito in Melilli) quale infrastruttura necessaria ad assicurarne la continuità produttiva, disponendo l'applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 2 del 2023, come convertito, e demandando a un successivo decreto interministeriale la definizione delle misure di bilanciamento indicate nell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, quinto periodo, norme att. cod. proc. pen.;

- che su questa base è stato adottato il decreto interministeriale 12 settembre 2023, con cui sono state definite le «misure attraverso le quali è realizzato, in relazione al complesso degli stabilimenti di proprietà della società ISAB S.r.l. [...], il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione, e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente» (art. 1, comma 1) e le «misure di coordinamento in relazione agli interventi necessari per dare soluzione alle questioni ambientali inerenti gli impianti di depurazione consortile gestiti dalla [...] I.A.S. S.p.A. [...] sito in Priolo Gargallo e dalla Società Priolo Servizi S.C.p.A. sito in Melilli» (art. 1, comma 2);

- che, il 10 novembre 2023, l'amministratore giudiziario di IAS spa ha chiesto al GIP del Tribunale di Siracusa di indicare se, alla luce dell'entrata in vigore del d.interm. 12 settembre 2023, dovessero seguirsi le modalità di controllo



e monitoraggio e rispettarsi i valori limite di emissione indicati in tale atto, oppure quelli prescritti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

- che, investito di tale istanza, il GIP rimettente ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, norme att. cod. proc. pen. decise con la sentenza n. 105 del 2024, con cui questa Corte da un lato ha interpretato in modo costituzionalmente orientato l'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, quinto periodo, precisando che le misure di bilanciamento debbono essere precedute da adeguata attività istruttoria e sorrette da una congrua motivazione, e che la loro effettiva osservanza deve essere adeguatamente verificata; e dall'altro ha dichiarato la disposizione censurata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevedeva che le misure in questione si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi;

- che in esito a tale sentenza il GIP, provvedendo sull'istanza dell'amministratore giudiziario, non ha autorizzato la prosecuzione dell'attività produttiva del depuratore condotto da IAS spa secondo le previsioni del d.interm. 12 settembre 2023, ritenendo «non ricorrenti le condizioni descritte dalla Corte costituzionale per ritenere operante una legittima procedura di bilanciamento degli interessi in gioco»;

- che tale decreto è stato impugnato, ai sensi dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, innanzi al Tribunale di Roma, odierno rimettente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero delle imprese e del made in Italy, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché dai grandi utenti industriali del polo petrolchimico siracusano ISAB srl, Versalis spa, Sonatrach raffineria italiana srl e Sasol Italy spa;

- che, nel procedimento così radicatosi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma hanno formulato eccezione di illegittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25 e 77 Cost. - dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, norme att. cod. proc. pen., che individua come competente a conoscere dell'impugnazione avverso il provvedimento in questione il Tribunale di Roma.

Il rimettente, ritenuta la rilevanza delle questioni prospettate, giudica non manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale relativi agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost.

1.2.- Il giudice *a quo* muove dal presupposto interpretativo che i provvedimenti relativi alla prosecuzione o meno dell'attività produttiva dell'impianto sequestrato fossero appellabili anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2. Quest'ultima disposizione avrebbe, pertanto, realizzato uno spostamento della competenza a conoscere dell'appello cautelare dal tribunale ordinariamente designato dall'art. 322-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. (ossia il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) al Tribunale di Roma.

Il rimettente richiama in proposito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui hanno natura amministrativa e non sono impugnabili i provvedimenti di gestione dei beni in sequestro, salvo che comportino una modifica del vincolo cautelare. Osserva quindi che, in presenza di un sequestro finalizzato a evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato o la commissione di altri reati, la determinazione delle concrete modalità di gestione del bene sequestrato avrebbe «una oggettiva idoneità ad incidere sul vincolo reale, potendo depotenziarne e persino vanificarne l'efficacia in relazione al perseguimento delle finalità per le quali lo stesso è stato disposto» (sono richiamate Corte di cassazione, sezione terza penale, ordinanza 2 dicembre 2022-17 febbraio 2023, n. 6743 e sentenza 1° dicembre 2017-9 gennaio 2018, n. 261; sezione prima penale, sentenza 15 settembre-16 novembre 2015, n. 45562; sezione terza penale, sentenza 28 maggio-24 settembre 2014, n. 39181).

Rispetto in particolare al sequestro di stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale, ovvero di impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, la prosecuzione o meno dell'attività non potrebbe certo essere ritenuta una decisione di mera gestione dei beni sequestrati, avendo invece «incisive ricadute sulla stessa idoneità del sequestro a perseguire le finalità per cui è stato imposto»: la tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori.

L'appellabilità dei provvedimenti sulla prosecuzione dell'attività produttiva sarebbe dunque già stata riconosciuta «dal vigente assetto normativo, nell'interpretazione che ne ha dato il diritto vivente» prima dell'introduzione dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, i cui tratti di novità risiederebbero solo nell'attribuzione della legittimazione a proporre appello anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e nell'individuazione, quale giudice competente per il gravame, del Tribunale del riesame di Roma (in luogo del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento), allorché siano intervenute, ai sensi del quinto periodo dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, le misure governative di bilanciamento.

1.3.- Il rimettente muove poi dall'ulteriore presupposto interpretativo, secondo cui l'appello cautelare delineato dal comma 1-*bis*.2 non potrebbe essere considerato come «un gravame a contenuto vincolato». In altre parole, il Tribunale di Roma non sarebbe tenuto in ogni caso ad annullare il provvedimento del GIP che neghi l'autorizzazione alla pro-



secuzione dell'attività produttiva pur in presenza delle misure di bilanciamento di cui all'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, quinto periodo; ma dovrebbe invece verificare che tali misure siano state adottate nel rispetto dei requisiti procedurali delineati dalla sentenza n. 105 del 2024 di questa Corte.

Se così non fosse, non si spiegherebbe anzitutto perché i lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n. 6 del 2023 giustificano la «centralizzazione» dei gravami di cui all'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, con l'esigenza di assicurare «uniformità di indirizzo» e «specializzazione» in una materia «complessa».

In base poi alla richiamata sentenza n. 105 del 2024, il principio per cui il giudice non può sostituire la propria autonoma valutazione in punto di bilanciamento degli interessi a quella compiuta dal Governo con l'adozione delle misure di cui al quinto periodo dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, varrebbe nei soli limiti in cui la compressione delle prerogative dell'autorità giudiziaria, collegata all'adozione delle misure predette, abbia durata non superiore a trentasei mesi e avvenga «per effetto di prescrizioni adottate a valle di un procedimento che presenti le caratteristiche che la stessa Corte ha delineato». In difetto, le misure di bilanciamento non potrebbero «produrre la compressione costituzionalmente legittima del potere del Giudice di negare la prosecuzione dell'attività»; potere-dovere il cui corretto esercizio dovrebbe essere vagliato dal giudice dell'appello cautelare.

Tale conclusione sarebbe conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul controllo incidentale, da parte del giudice penale, della conformità del provvedimento amministrativo alla normativa che ne regola l'emissione o alle disposizioni normative di settore (sono citate Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenze 29 febbraio-12 marzo 2024, n. 10247 e 17 maggio-22 giugno 2023, n. 27148).


1.4.- Tanto premesso, il giudice *a quo* ritiene che il censurato art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, si ponga anzitutto in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25, primo comma, Cost. Il particolare meccanismo di deroga alle ordinarie regole sulla competenza previsto dalla disposizione censurata - operante nelle ipotesi di procedimenti penali per reati commessi nell'ambito di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ovvero di impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva - renderebbe non prevedibile, secondo un criterio generale fissato in anticipo, «quale sarà (se quello di Roma o quello del capoluogo della provincia in cui il reato è stato commesso) il Tribunale in concreto chiamato a pronunciarsi su determinate procedure incidentali di appello cautelare reale».

Lo spostamento di competenza verso il Tribunale di Roma sarebbe, infatti, ancorato alla scelta del Governo di adottare le misure di bilanciamento di cui all'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, quinto periodo. Tale scelta potrebbe essere compiuta in qualsiasi momento del procedimento o del processo penale: dunque anche dopo che il giudice ordinariamente competente si sia pronunciato, in prima e in seconda istanza, sulla ricorrenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare e sulla prosecuzione dell'attività, eventualmente adottando le prescrizioni previste dal terzo periodo dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, onde assicurare un bilanciamento tra gli interessi in gioco.

Lo spostamento di competenza dipenderebbe dunque da un atto discrezionale del Governo, sostanzialmente determinato dal maggiore o minore apprezzamento delle decisioni già adottate nella singola controversia dall'autorità giudiziaria territorialmente competente secondo le regole ordinarie. Più in particolare, potrebbe accadere che il giudice in primo grado abbia già dettato delle proprie prescrizioni funzionali alla prosecuzione dell'attività, ovvero che abbia negato tale autorizzazione, e che il tribunale territoriale abbia già vagliato tali provvedimenti in sede di appello cautelare ex art. 322-*bis* cod. proc. pen.; e che solo dopo avere preso contezza di tali decisioni il Governo si determini ad adottare misure di bilanciamento, che determinano lo spostamento della competenza di secondo grado in capo al Tribunale di Roma, limitatamente - peraltro - «alle sole ipotesi in cui il giudice locale abbia ritenuto di disattendere le misure governative e di escludere, revocare o negare l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di impresa».

Tale assetto si porrebbe in contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost., il quale esige che «l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie» (è citata la sentenza di questa Corte n. 1 del 1965); che lo spostamento di competenza da un giudice a un altro sia stabilito a priori, in base a criteri che razionalmente valutino gli interessi in gioco nel processo e siano sottratti a ogni apprezzamento discrezionale (sono citate le sentenze di questa Corte n. 1 del 1965, n. 274 del 1974, n. 217 del 1993 e con l'ordinanza n. 508 del 1989); e che tale spostamento sia necessario per «assicurare il rispetto di altri principi costituzionali, come quello dell'indipendenza ed imparzialità, o [...] dell'ordine e coerenza nella decisione di cause fra loro connesse» (è citata, ancora, la sentenza n. 1 del 1965).

Lo spostamento di competenza previsto dall'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, non potrebbe essere ricondotto alla necessità di assicurare il rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità, a meno di supporre che il provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva emesso dal giudice territorialmente competente secondo le regole ordinarie possa essere «indebitamente condizionato dalla sua maggiore vicinanza geografica al locus



commissi delicti); nel qual caso, tuttavia, il medesimo problema si porrebbe ove l'appello cautelare riguardasse stabilimenti o impianti ubicati nella Provincia di Roma.

Né potrebbero evocarsi ragioni di «ordine e coerenza nella decisione di cause fra loro connesse», atteso che la disposizione censurata sortirebbe l'effetto opposto di frazionare la cognizione di una stessa vicenda giudiziaria tra «più giudici di pari grado» (il Tribunale di Roma e quello competente ex art. 322-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.), comportando il rischio di adozione di «provvedimenti tra loro contraddittori».

Non sarebbe infine pertinente il parallelismo - prospettato dalle difese degli appellanti - con l'art. 13 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), che prevede una deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale, correlata all'ambito di efficacia territoriale del provvedimento amministrativo impugnato. In tale ipotesi, infatti, il tribunale amministrativo regionale competente sarebbe univocamente individuabile fin dall'emanazione dell'atto, laddove nel caso di specie lo spostamento della competenza territoriale potrebbe avvenire in qualsiasi fase del procedimento penale «in ragione di un'alternativa tra due giudici che è astrattamente prevista dalla legge, ma che risulta in concreto risolvibile a posteriori» per effetto dell'adozione di misure di bilanciamento riferite a una specifica controversia già in corso; misure che potrebbero non essere conformi ai requisiti individuati nella sentenza n. 105 del 2024 di questa Corte e ciononostante determinare una deroga - a questo punto «di fatto arbitraria» - all'ordinaria competenza territoriale.

1.5.- Lo spostamento di competenza previsto dalla disposizione censurata sarebbe altresì intrinsecamente irragionevole e, dunque, contrario all'art. 3 Cost.

1.5.1.- Poiché tale spostamento riguarderebbe solo l'appello cautelare avverso il provvedimento del giudice precedente che inibisca la prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti o impianti sequestrati, dopo l'adozione, da parte del Governo, delle misure di bilanciamento (e non, invece, l'appello cautelare contro la decisione che autorizzi la prosecuzione dell'attività medesima), il meccanismo delineato dall'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, condurrebbe a «individuare competenze diverse per l'impugnazione di provvedimenti emessi dalla stessa autorità giudiziaria ed attinenti al medesimo *thema decidendum* per il solo fatto del diverso atteggiarsi del relativo dispositivo».


1.5.2.- Un simile concorso di competenze si verificherebbe anche nell'ipotesi in cui il giudice neghi l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività (nonostante le misure di bilanciamento adottate dal Governo) in sede di esame di un'istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto. In questo caso, il provvedimento sarebbe impugnabile: per la parte in cui ha provveduto sull'istanza di revoca, modifica o rivalutazione, innanzi al tribunale ordinariamente competente ex art. 322-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.; per la parte in cui ha negato la prosecuzione dell'attività, innanzi al Tribunale di Roma.

Ciò comporterebbe, irragionevolmente, una «duplicazione di cognizione» e il rischio di adozione di provvedimenti contrastanti rispetto a temi «inevitabilmente connessi». Ad esempio, il tribunale ordinariamente competente potrebbe, in sede di appello cautelare, modificare il vincolo cautelare, con inevitabili riflessi sulla prosecuzione dell'attività produttiva, che però egli non potrebbe valutare; oppure ancora revocare il sequestro, così «“vanificando” - con irrazionalità nell'impiego delle già limitate risorse a servizio dell'attività giudiziaria» - l'attività processuale parallelamente svolta dal Tribunale di Roma in relazione all'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento sequestrato.

1.5.3.- Il sistema delineato dall'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, produrrebbe effetti irrazionali anche ove presso il tribunale ordinariamente competente ai sensi dell'art. 322-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. - cui è devoluta la cognizione delle impugnazioni avverso i provvedimenti del GIP che neghino l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva prima dell'adozione delle misure di bilanciamento - sia già pendente un procedimento avente tale oggetto nel momento in cui il Governo emani le predette misure. In questo caso, il GIP precedente potrebbe essere chiamato a esprimersi nuovamente, alla luce delle intervenute misure di bilanciamento, sull'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, e la relativa decisione di segno negativo sarebbe impugnabile innanzi al Tribunale di Roma, con il rischio dell'adozione di provvedimenti confliggenti.

1.5.4.- Il censurato art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, produrrebbe dunque «un intreccio e persino una sovrapposizione di competenze» tra il tribunale ordinariamente competente ex art. 322-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. e il Tribunale di Roma. Ciò sarebbe foriero di «ricadute non coerenti» con l'obiettivo - asseritamente perseguito dal legislatore - di assicurare unitarietà di indirizzi applicativi e specializzazione del giudice competente a valutare la prosecuzione dell'attività produttiva nella materia *de qua*.

E invero tale obiettivo - comunque non agevole a realizzarsi, data la necessaria eterogeneità delle misure di bilanciamento, conformate alla specifica realtà produttiva di ciascuno stabilimento o impianto o infrastruttura oggetto di sequestro - non potrebbe essere perseguito mediante l'attribuzione al Tribunale di Roma della cognizione dell'appello cautelare sulle sole misure di diniego della prosecuzione dell'attività, poiché tale competenza concorrerebbe, comun-



que, con quella del tribunale individuato ai sensi dell'art. 322-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., cui spetterebbe la cognizione sui provvedimenti di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività e su quelli relativi alle istanze di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro.

1.5.5.- Il meccanismo delineato dalla disposizione censurata, in definitiva, rischierebbe di condurre a decisioni contrastanti rispetto al medesimo *thema decidendum*; aggraverebbe ingiustificatamente il carico di lavoro del Tribunale di Roma; e disperderebbe il patrimonio conoscitivo del giudice ordinariamente competente ex art. 322-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. che si sia già pronunciato sulla prosecuzione dell'attività produttiva in sede di riesame o appello cautelare, così incidendo negativamente «sull'efficacia, effettività, incisività, tempestività dell'intervento giurisdizionale». Valori, questi, di rilievo costituzionale, il cui pregiudizio non concreterebbe un mero inconveniente pratico, assurgendo piuttosto a indice di irragionevolezza intrinseca della scelta operata dal legislatore, censurabile da parte di questa Corte al metro dell'art. 3 Cost.

L'irragionevolezza della scelta legislativa di attribuire al Tribunale di Roma la speciale competenza di cui all'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, risulterebbe, infine, ancora più marcata laddove si accedesse alla tesi prospettata dalle parti appellanti, secondo cui tale organo giurisdizionale avrebbe «un ruolo di fatto 'notarile'», perché vincolato all'annullamento del provvedimento del GIP di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva dopo l'adozione delle misure di bilanciamento. Se così fosse, non si comprenderebbe il richiamo alla delicatezza e complessità della valutazione giudiziale, elevato dai lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n. 2 del 2023 a ragione giustificatrice per l'attribuzione della competenza sull'appello cautelare al Tribunale di Roma.

2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.

2.1.- L'inammissibilità deriverebbe anzitutto dall'erroneità della ricostruzione del quadro normativo di riferimento e dei presupposti interpretativi del rimettente.

2.1.1.- Errato sarebbe, anzitutto, il primo presupposto interpretativo da cui muove il giudice *a quo*.

I provvedimenti riguardanti la prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti, impianti o infrastrutture sequestrati non sarebbero stati impugnabili prima dell'entrata in vigore del censurato art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2. La disposizione, dunque, non avrebbe realizzato alcuno "spostamento" di competenza, ma avrebbe introdotto una competenza del tutto nuova.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non potrebbero formare oggetto di appello cautelare, ai sensi dell'art. 322-*bis* cod. proc. pen., gli atti di natura sostanzialmente amministrativa, attinenti alle vicende e alla gestione ordinaria dei beni oggetto di sequestro (sono citate Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 18 dicembre 2014-6 maggio 2015, n. 18777, nonché le sentenze n. 45562 del 2015 e n. 39181 del 2014); e tale sarebbe il provvedimento di diniego alla prosecuzione dell'attività produttiva adottato dal GIP del Tribunale di Siracusa.


Le pronunce di legittimità citate in senso contrario dal giudice *a quo* sarebbero inconferenti (come l'ordinanza n. 6743 del 2023, relativa alla confisca e peraltro smentita da pronunce di segno contrario, tra cui: sezione sesta penale, sentenza 21-28 febbraio 2013, n. 9727; sezione quarta penale, sentenza 12 giugno-16 luglio 2007, n. 28123; sezione sesta penale, sentenza 15 gennaio-7 febbraio 2003, n. 6249), oppure non si discosterebbero - quanto alle sentenze n. 261 del 2018 e n. 45562 del 2015 - dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità circa l'appellabilità dei soli provvedimenti modificativi del vincolo cautelare.

2.1.2.- Errato sarebbe, altresì, il secondo presupposto interpretativo.

A fronte dell'adozione delle misure di bilanciamento di cui all'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, quinto periodo, non residuerebbe in capo al giudice alcuna discrezionalità in ordine all'autorizzazione o meno della prosecuzione dell'attività di stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale, o di impianti o infrastrutture "serventi", oggetto di sequestro, essendo egli tenuto, secondo la sentenza n. 105 del 2024, a rilasciare l'autorizzazione stessa.

Il giudice dell'appello cautelare ex art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, lungi dallo svolgere un ruolo «meramente notarile», sarebbe chiamato a esercitare «una funzione di essenziale importanza, qual è quella di controllo della legittimità e della corretta applicazione, all'interno della cornice fissata dalla Corte costituzionale, di provvedimenti che sottendono la cura di interessi di fondamentale rilevanza per l'intera collettività nazionale».

2.1.3.- Le questioni sarebbero, infine, inammissibili perché basate su «una congerie di ipotesi processuali, meramente eventuali e future», essendo gli scenari di contrasto tra provvedimenti evocati dal rimettente estranei al giudizio *a quo*, oltre che concretamente non verificabili. La competenza del Tribunale di Roma riguarderebbe, infatti, solo l'appello cautelare avverso le decisioni del giudice procedente di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva, mentre per tutti gli altri aspetti relativi al sequestro e al procedimento penale in corso non sarebbe «ipotizzabile alcuna interferenza, da parte del Tribunale rimettente, sulle decisioni del Tribunale di Siracusa».



2.2.- Nel merito, le questioni sarebbero comunque manifestamente infondate.

2.2.1.- Richiamata diffusamente la giurisprudenza di questa Corte relativa all'art. 25, primo comma, Cost. (sono citate le sentenze n. 117 del 2012; n. 304 e n. 30 del 2011; n. 237 del 2007; n. 452 del 1997; n. 42 del 1996; n. 460 del 1994; n. 207 del 1987; n. 72 del 1976; n. 56 del 1967; n. 88 del 1962; e le ordinanze n. 417 e n. 112 del 2002; n. 257 del 1995), l'interveniente nega la sussistenza di un vulnus al principio del giudice naturale precostituito per legge.

Come riconosciuto da questa Corte nella sentenza n. 105 del 2024, il d.l. n. 2 del 2023 - il cui art. 6 ha introdotto nell'art. 104-*bis* norme att. cod. proc. pen. i commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2 - non costituirebbe una legge-provvedimento, ma avrebbe inteso regolare in via generale e astratta i «poteri di amministrazione spettanti al giudice del sequestro penale su stabilimenti (o parti di essi) dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del “decreto Ilva”, nonché sugli impianti e infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, con particolare riguardo al profilo cruciale dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività».

La competenza ad adottare i relativi provvedimenti «era, e rimane, in capo al (suo) giudice naturale (il Tribunale del riesame)» ed «è fissata con disciplina generale e astratta, e dunque applicabile a una pluralità indeterminata di casi analoghi», sicché non sussisterebbe alcuna frizione con l'art. 25, primo comma, Cost. Né potrebbe ritenersi che la previsione d'una speciale competenza territoriale contravvenga al divieto d'istituzione di giudici straordinari o speciali (è richiamata la sentenza n. 227 del 1999).

La dichiarazione di interesse strategico nazionale ex art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, come convertito (cosiddetto “decreto Ilva”) non determinerebbe la competenza territoriale del Tribunale di Roma, ma costituirebbe semplicemente «il presupposto per l'operatività (successiva ed eventuale) di una norma codicistica attributiva di competenza che risulta già predisposta dal Legislatore ex ante, in termini generali ed astratti e nel pieno rispetto della riserva di Legge».

In definitiva, nessuna violazione dell'art. 25, primo comma, Cost. sarebbe ravvisabile, atteso che la garanzia della precostituzione del giudice è «circostritta alle sole “regole” di individuazione del Giudice competente a decidere e non si estende “ai fatti”, presupposti che conducono all'applicazione di quei criteri».

2.2.2.- Insussistente sarebbe altresì la paventata violazione dell'art. 3 Cost., non essendo la disciplina censurata connotata da quella manifesta irragionevolezza che sola legittima il sindacato di questa Corte sulle scelte del legislatore in materia di conformazione degli istituti processuali, inclusa la fissazione dei criteri attributivi della competenza (sono richiamate le sentenze n. 117 del 2012, n. 52 del 2010, n. 237 del 2007 e n. 341 del 2006).

La relazione illustrativa e i dossier di accompagnamento della legge n. 17 del 2023 di conversione del d.l. n. 2 del 2023, espliciterebbero la *ratio* dell'attribuzione di competenza al Tribunale di Roma, evidenziando la «centralità [de]l bilanciamento tra i valori giuridici protetti dalle norme penali e l'interesse nazionale all'approvvigionamento dei beni e servizi prodotti dall'impresa oggetto di sequestro che riguardano tutto il territorio nazionale» e richiamando l'esigenza di «mantenere unitarietà di indirizzi applicativi su tutto il territorio nazionale, nonché maturare una specializzazione nella gestione di un profilo di intervento di certo delicato e complesso».

Non vi sarebbe dunque alcuna «contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata» (sentenze n. 195 e n. 125 del 2022, n. 6 del 2019, n. 86 del 2017, n. 245 del 2007 e n. 89 del 1996), poiché, in specie, sarebbero palesi «la razionalità dell'intervento normativo e la causa normativa che l'assiste».


3.- Si è costituita in giudizio ISAB srl, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate manifestamente infondate.

3.1.- Sarebbero anzitutto erronei i presupposti interpretativi da cui muove il giudice *a quo*.

3.1.1.- In primo luogo, le misure governative di bilanciamento non dovrebbero essere adottate con il medesimo tipo di istruttoria prevista per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA). L'*iter* delineato dall'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, regolerebbe le fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 1 del “decreto Ilva”, nelle more dell'adozione del provvedimento ministeriale di riesame dell'AIA; sicché il procedimento preordinato all'adozione delle misure di bilanciamento sarebbe necessariamente diverso da quello previsto per il riesame dell'AIA dal d.lgs. n. 152 del 2006.

3.1.2.- Né il giudice procedente, né quello dell'appello cautelare potrebbero esimersi dall'autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva, a fronte dell'adozione delle misure di bilanciamento, anche ove ritengano che queste ultime non siano state adottate nel rispetto dei requisiti procedurali delineati dalla sentenza n. 105 del 2024 di questa Corte.

Tale sentenza avrebbe infatti chiarito come l'adozione delle misure di bilanciamento determini una compressione delle prerogative del giudice, tenuto ad autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva. A opinare diversamente, il giudice penale si arrogherebbe competenze proprie del giudice amministrativo, cui solo spetta di conoscere delle eventuali impugnazioni del provvedimento contenente tali misure.



3.2.- Nel merito, la questione relativa alla violazione dell'art. 25, primo comma, Cost. sarebbe manifestamente infondata.

L'individuazione del Tribunale di Roma come giudice competente a decidere sull'appello cautelare non discenderebbe dall'adozione delle misure di bilanciamento, né sarebbe rimessa a una scelta discrezionale del potere esecutivo, inserendosi piuttosto nel quadro della complessa e articolata disciplina prevista dai commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2 dell'art. 104-*bis*, di cui la dichiarazione di interesse strategico nazionale costituirebbe mero presupposto. La designazione del giudice competente avverrebbe, dunque, a opera di una previsione di legge di carattere generale e astratto.

In base al tenore letterale dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, che fa riferimento ai «casi disciplinati dal comma 1-*bis*.1», il radicamento della competenza a conoscere dell'appello cautelare presso il Tribunale di Roma abbraccerebbe sia l'ipotesi in cui il giudice precedente abbia negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva dopo l'adozione delle misure di bilanciamento di cui al quinto periodo del comma 1-*bis*.1, sia il caso in cui egli abbia espresso tale diniego ai sensi del quarto periodo, ossia in assenza di misure di bilanciamento e in base a un giudizio di concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabili con alcuna prescrizione.

L'erroneità del presupposto interpretativo del rimettente - secondo cui sarebbe l'adozione delle misure di bilanciamento a determinare uno «spostamento di competenza» presso il Tribunale di Roma - priverebbe di consistenza le doglianze di asserita violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., non essendo in alcun modo rimessa al Governo la decisione sul radicamento della competenza presso tale Tribunale.

3.3.- Quanto alla denunciata lesione dell'art. 3 Cost., essa sarebbe parimenti manifestamente insussistente, essendo erronei i presupposti interpretativi da cui muove il rimettente.

In particolare:

- i provvedimenti sulla prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento sequestrato non sarebbero stati impugnabili prima dell'introduzione del comma 1-*bis*.2 dell'art. 104-*bis*, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di cui sarebbero espressione anche le pronunce n. 39181 del 2014 e n. 261 del 2018 citate dal rimettente;

- secondo la stessa sentenza n. 105 del 2024, non occorrerebbe alcuna autorizzazione giudiziale perché possa riprendere l'attività produttiva dello stabilimento sequestrato dopo l'adozione delle misure governative di bilanciamento.

Dall'erroneità dei presupposti interpretativi del rimettente discenderebbe la manifesta infondatezza dei denunciati vulnera all'art. 3 Cost.


3.3.1.- Non sussisterebbe alcuna irragionevole differenziazione nel radicamento di competenza (tra il Tribunale di Roma e quello ordinariamente competente ex art. 322-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.), a seconda del contenuto (negativo o positivo) della decisione sull'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva, per la dirimente ragione che il provvedimento autorizzatorio non sarebbe appellabile, in quanto afferente alla mera gestione del bene sequestrato.

Anche a voler ritenere l'impugnabilità del provvedimento di segno positivo, poi, la diversità di disciplina non sarebbe irragionevole: il radicamento della competenza presso il Tribunale di Roma in relazione al solo appello avverso il provvedimento negativo si giustificerebbe in quanto quest'ultimo è «susceptibile di porre in pericolo (o addirittura di ledere) l'interesse strategico nazionale che costituisce il fondamento della disciplina».

Il profilo in questione sarebbe comunque irrilevante nel giudizio *a quo*, in cui non si discute dell'autorizzazione, ma del diniego della prosecuzione dell'attività produttiva.

3.3.2.- L'aporia denunciata dal rimettente - secondo cui, ove l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività sia richiesta unitamente alla revoca del sequestro, il medesimo provvedimento che statuisca sulle due istanze sarebbe soggetto a due regimi di impugnazione - potrebbe essere «corretta attraverso un'interpretazione sistematica che privilegia la competenza del Tribunale di Roma, che viene così ritenuta dotata di *vis attractiva*».

3.3.3.- Sarebbe infine basata su un «falso presupposto» la terza criticità evidenziata dal giudice *a quo* (il quale ipotizza che le misure di bilanciamento intervengano quando sia già stato proposto, presso il tribunale competente ex art. 322-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. un appello cautelare avverso il diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività adottato ai sensi del quarto periodo dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, e che quindi si verifichi la contemporanea pendenza di tale procedimento e di quello che si radichi innanzi al Tribunale di Roma in conseguenza dell'impugnazione del diniego di autorizzazione espresso dal giudice precedente pur a fronte delle misure di bilanciamento). Poiché, infatti, qualsiasi provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, anche adottato ai sensi del quarto periodo dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, sarebbe impugnabile innanzi al solo Tribunale di Roma, non sussisterebbe alcuna sovrapposizione di competenze.



3.3.4.- In definitiva, la disciplina censurata non esibirebbe alcun profilo di irragionevolezza, tantomeno in quel grado manifesto che solo legittima il sindacato di questa Corte sulla conformazione degli istituti processuali, inclusa la fissazione dei criteri attributivi della competenza (sono citate le sentenze n. 117 del 2012 e n. 304 del 2011).

4.- Si è altresì costituita in giudizio Sonatrach raffineria italiana srl, che - premessa la propria legittimazione quale parte del giudizio costituzionale, in quanto indagata ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 nel procedimento *a quo* e appellante avverso il provvedimento del 31 luglio 2024 con cui il GIP del Tribunale di Siracusa ha negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva del depuratore di Priolo Gargallo - chiede la declaratoria di infondatezza delle questioni.

4.1.- Anche Sonatrach raffineria italiana srl contesta la correttezza dei presupposti interpretativi del rimettente, osservando che, in assenza della disposizione censurata, il provvedimento di diniego della prosecuzione dell'attività produttiva dell'impianto sequestrato non sarebbe stato appellabile, avendo natura sostanzialmente amministrativa (sono citate Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 4-29 marzo 2022, n. 11585 e sentenza n. 45562 del 2015).

Tale conclusione troverebbe conferma sia sul piano logico - non comprendendosi come mai il legislatore avrebbe sentito il bisogno di precisare, nell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, che i provvedimenti in questione sono impugnabili ai sensi dell'art. 322-*bis* cod. proc. pen., se l'appellabilità fosse già stata prevista - sia nei lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n. 2 del 2023, che menzionano quali tratti qualificanti della nuova disciplina l'appellabilità dei provvedimenti di segno negativo e «inoltre» la legittimazione a impugnare della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, così comprovando come il comma 1-*bis*.2 persegua il duplice fine di ampliare la platea dei soggetti legittimati all'impugnazione e di assicurare l'impugnabilità di un provvedimento altrimenti non appellabile.

Sul piano sistematico, poi, il comma 1-*bis*.2 sarebbe collocato all'interno dell'art. 104-*bis*, la cui rubrica («Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio») confermerebbe la natura amministrativa dei provvedimenti previsti da tale disposizione, non autonomamente impugnabili in difetto della previsione in scrutinio.

Infine, la natura amministrativa del provvedimento del GIP sarebbe stata riscontrata dalla sentenza n. 105 del 2024, laddove ha rilevato come il giudice rimettente si dolesse «essenzialmente, del venir meno - per effetto della disposizione censurata - di ogni potere discrezionale dell'autorità giudiziaria nella gestione dello stabilimento sottoposto a sequestro».

La tesi dell'appellabilità del provvedimento di diniego della prosecuzione dell'attività produttiva già prima dell'introduzione della disposizione censurata non sarebbe supportata dai precedenti citati dal giudice *a quo* e sarebbe anzi smentita da plurime pronunce, anche recenti, della Corte di cassazione (sono citate Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 19 giugno-18 luglio 2024, n. 29131; sezione sesta penale, sentenza 11 aprile-16 maggio 2024, n. 19593 e sezione seconda penale, sentenza 29 settembre-6 ottobre 2015, n. 40130).

4.2.- La disciplina censurata non lederebbe l'art. 3 Cost., sotto nessuno dei profili denunciati dal rimettente.

4.2.1.- Non sarebbe configurabile un concorso di competenza tra il Tribunale di Roma e quello ordinariamente competente ex art. 322-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., a seconda che l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività sia negata o concessa; ciò in quanto il secondo provvedimento non sarebbe impugnabile da parte della procura della Repubblica (alla luce sia del tenore letterale dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, sia dell'impossibilità, per il giudice, di impedire la prosecuzione dell'attività a fronte delle misure governative di bilanciamento).

4.2.2.- Nemmeno si verificherebbe il paventato «affastellamento di competenze concorrenti», nel caso in cui il diniego alla prosecuzione dell'attività produttiva venga espresso dal giudice procedente in sede di esame dell'istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro. La diversa natura delle statuizioni (l'una relativa a un profilo amministrativo/gestionale, l'altra concernente il vincolo cautelare) giustificerebbe infatti due «binari paralleli» di impugnazione, l'uno innanzi al Tribunale di Roma ex art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, l'altro innanzi al giudice ordinariamente competente ex art. 322-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. Né ciò costituirebbe un elemento di incoerenza del sistema, essendo la possibilità che due giudici «prendano cognizione, in parallelo, di uno stesso provvedimento» espressamente prevista, ad esempio, dall'art. 579 cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di primo grado che contenga statuizioni relative al risarcimento del danno e applichi misure di sicurezza personali, e ammessa dalla giurisprudenza di legittimità quanto all'impugnazione dei capi penali della sentenza e di quelli che applichino misure di sicurezza (sono citate Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 29 settembre-30 novembre 2011, n. 44433; sezione prima penale, sentenza 22 giugno-13 luglio 2007, n. 28015).

L'eventualità che vengano presentate contestualmente un'istanza di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva e un'istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro sarebbe, peraltro, del tutto residuale «proprio



perché autorizzare l'attività costituisce un atto dovuto, che il giudice deve adottare anche d'ufficio, indipendentemente dalla presentazione di un'istanza».

4.2.3.- Ove poi il sequestro venisse revocato dal tribunale locale in pendenza dell'impugnazione del diniego di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva innanzi al Tribunale di Roma, il rientro del bene nella disponibilità del titolare comporterebbe il venir meno della necessità di autorizzare il prosieguo dell'attività. Ipotesi, questa, del tutto analoga a quanto si verifica ogni qualvolta sia revocato un provvedimento cautelare in pendenza di appello o riesame del medesimo, e che non pone alcun dubbio di legittimità costituzionale, essendo anzi considerata fisiologica dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del diverso obiettivo sotteso ai due procedimenti (è citata Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 11 marzo-4 maggio 2004, n. 20674). Nel caso di specie sussisterebbe peraltro un interesse al conseguimento della pronuncia del Tribunale di Roma, attesa la «precipua finalità sottesa all'intervento di quest'ultimo, consistente nel porre rimedio alla patologica negazione dell'autorizzazione a proseguire l'attività nonostante l'adozione delle misure governative di bilanciamento».

4.2.4.- La disciplina censurata non sarebbe affatto incoerente rispetto all'obiettivo, enunciato nei lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n. 2 del 2023, di garantire l'unitarietà di indirizzi interpretativi e la specializzazione dell'organo giudicante.

E invero, le impugnazioni di tutte le decisioni di diniego della prosecuzione dell'attività produttiva sarebbero devolute, «in assenza di alcuna competenza concorrente sul punto di altro organo giudicante», al Tribunale di Roma; Tribunale che dovrebbe limitarsi a verificare l'esistenza e la legittimità formale del decreto che adotta le misure di bilanciamento, senza poter sindacare «l'adeguatezza delle misure [...] ovvero del relativo iter procedimentale d'adozione».

L'«attribuzione centralizzata di competenza» al Tribunale di Roma sarebbe coerente con la natura delle misure di bilanciamento - che sono adottate dal Governo e coinvolgono interessi strategici nazionali - e funzionale alla verifica dell'effettiva attuazione di tali misure, che comporta l'annullamento delle decisioni dell'autorità giudiziaria «locale» di illegittimo diniego della prosecuzione dell'attività produttiva.

In quest'ottica, la complessità delle valutazioni demandate al Tribunale di Roma, tali da richiedere una «specializzazione», concernerebbe non già «[l']an della prosecuzione dell'attività produttiva», ma il vaglio di provvedimenti che «male interpretando una normativa articolata e di rara applicazione, ne abbiano fatto malgoverno, negando un'autorizzazione, invece, obbligata».

L'«originaria ed eccezionale» competenza radicata presso il Tribunale di Roma sarebbe coerente con il carattere eccezionale dei provvedimenti governativi, fondati sulla necessità di garantire la prosecuzione dell'attività di impianti di interesse strategico nazionale; carattere che giustificherebbe «il controllo centrale (i.e., del Tribunale di Roma) su eventuali provvedimenti locali che, perdendo di vista il quadro normativo complessivo, neghino il carattere tranciante delle misure di bilanciamento governative».

Questa Corte avrebbe già considerato costituzionalmente legittima la deroga «all'ordinario principio di territorialità» della competenza giurisdizionale, ove motivata da esigenze di interesse generale (sentenze n. 182 e n. 159 del 2014), in specie certamente ravvisabili, atteso che «la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Nazione è determinante ai fini della stabilità finanziaria, occupazionale ed internazionale del Paese oltre che nei suoi rapporti con gli altri attori della comunità internazionale».


4.3.- Insussistente sarebbe, infine, la denunciata violazione dell'art. 25, primo comma, Cost.

La disciplina censurata non avrebbe determinato alcuno «spostamento di competenza», poiché la competenza del Tribunale di Roma ex art. 104-bis, comma 1-bis.2, sarebbe «nuova ed originaria non spettando, antecedentemente all'introduzione di tale comma, ad alcun altro giudice del gravame».

Le misure di bilanciamento di cui al quinto periodo del comma 1-bis.1 dell'art. 104-bis, così come la dichiarazione di interesse strategico nazionale, costituirebbero meri presupposti di fatto per l'attivazione di «un meccanismo di impugnazione per nulla discrezionale o arbitrario, ma stabilito a priori per legge».

Non sarebbe dunque violata la garanzia di cui all'art. 25, primo comma, Cost., che è rispettata ogni qualvolta l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie (sentenze n. 217 del 1993 e n. 269 del 1992). La nozione di giudice naturale, infatti, «non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni, le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo» (sentenza n. 42 del 1996).

5.- Si è infine costituita in giudizio Versalis spa, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.



5.1.- Anche Versalis spa contesta la correttezza dei presupposti interpretativi da cui muove il rimettente, che:

- non avrebbe tenuto conto delle peculiarità dell'impugnazione prevista dal comma 1-*bis*.2, volta a «garantire che il diniego giudiziale [dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva] non sia frutto di una diversa definizione da parte del giudice dei criteri e dei limiti del bilanciamento (si risolva cioè in un riesame dell'atto adottato dall'Amministrazione) e che il giudice non vada al di là di una eventuale verifica della legittimità del provvedimento governativo, in conformità a quanto indicato da questa Corte [...] e cioè nei soli limiti della verifica dell'esistenza di un'adeguata istruttoria e di una congrua motivazione che ne sorregga e giustifichi l'adozione»;

- avrebbe errato nel ritenere appellabile, anche prima dell'introduzione del rimedio previsto dall'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, il diniego di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento sequestrato (Versalis spa svolge qui argomentazioni di carattere logico, testuale e sistematico sovrapponibili a quelle esposte da Sonatrach raffineria italiana srl nel proprio atto di costituzione); ciò in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (sono citate le sentenze n. 11585 del 2022, n. 45562 e n. 18777 del 2015 e n. 39181 del 2014, nonché Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 maggio-7 giugno 2005, n. 21334).


5.2.- Sarebbe insussistente l'allegata violazione dell'art. 3 Cost., avendo il giudice *a quo* prospettato una «concorrenza di diversi giudici potenzialmente competenti in relazione ai gravami avverso i provvedimenti emessi dalla stessa autorità giudiziaria ed aventi ad oggetto lo stesso *thema decidendum*», che però non potrebbe verificarsi perché fondata su un erroneo presupposto interpretativo.

5.2.1.- Confutato il presupposto in questione, sarebbe agevole verificare l'insussistenza, prima di tutto, dell'asserita differenziazione del giudice competente per l'appello, a seconda del contenuto (negativo o positivo) del provvedimento del GIP sulla prosecuzione dell'attività produttiva, posto che il provvedimento di segno positivo sarebbe inappellabile, avendo natura sostanzialmente amministrativa.

5.2.2.- Nemmeno sarebbe irragionevole che i provvedimenti che incidono effettivamente sul vincolo cautelare e quelli di diniego alla prosecuzione dell'attività produttiva siano impugnabili innanzi a giudici diversi (rispettivamente, il tribunale ordinariamente competente ex art. 322-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. e il Tribunale di Roma), atteso che i relativi giudizi riguarderebbero «profili giuridici tutt'affatto diversi», ossia in un caso «la sussistenza e il perimetro del vincolo cautelare», nell'altro i «profili 'amministrativi' oggetto del diniego». Si tratterebbe di «un sistema congegnato su due binari paralleli» che, in assenza della specifica previsione di cui all'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, avrebbe contemplato - quale unico rimedio esperibile avverso la decisione negativa del giudice attinente alla gestione del bene sequestrato - il promovimento dell'incidente di esecuzione (sono citate Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 11 luglio-9 ottobre 2023, n. 40953; sezione terza penale, sentenza 23 novembre 2022-22 marzo 2023, n. 12021; sezione prima penale, ordinanza 24 novembre 2020-2 marzo 2021, n. 8283; sezione seconda penale, sentenza 3 luglio-4 novembre 2015, n. 44504; sezione sesta penale, sentenza 2-11 aprile 2014, n. 16170; sezione terza penale, ordinanza 23 marzo-7 luglio 2011, n. 26729). L'introduzione del censurato comma 1-*bis*.2 avrebbe anzi colmato una lacuna, consentendo alle imprese di rilievo nazionale e strategico di rivolgersi a un giudice terzo e imparziale.

5.2.3.- Ove il provvedimento di mancata autorizzazione alla prosecuzione dell'attività sia stato adottato contestualmente alla decisione sull'istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro, oggetto dell'impugnazione innanzi al Tribunale di Roma sarebbe unicamente il diniego dell'autorizzazione a proseguire nell'attività, ancorché adottato in occasione della decisione su una più ampia istanza tesa a modificare il perimetro del vincolo cautelare; profilo, quest'ultimo, su cui permarrrebbe la competenza del tribunale di cui all'art. 322-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. Non vi sarebbe dunque alcuna duplicazione di cognizione, non essendovi sovrapposizione dei temi oggetto di giudizio.

Sarebbe peraltro del tutto teorica l'ipotesi che venga presentata al giudice procedente un'istanza di revoca o modifica del decreto di sequestro preventivo, contenente in via subordinata un'istanza di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività. Ciò in quanto, in presenza delle misure di bilanciamento di cui all'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, quinto periodo, l'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata dal giudice indipendentemente dalla presentazione di un'istanza di parte. In ogni caso, anche nello scenario prospettato dal rimettente, non sussisterebbe alcun profilo di irragionevolezza, né ove il tribunale del riesame ordinariamente competente accolga l'istanza di modifica del vincolo cautelare, ma non possa pronunciarsi sull'impugnazione del diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività (in quanto tale statuizione non avrebbe potuto essere adottata nemmeno in precedenza, visto che il diniego non avrebbe potuto essere oggetto di gravame, potendo al più essere contestato mediante incidente di esecuzione); né ove esso revochi il sequestro mentre sia pendente il giudizio ex art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, innanzi al Tribunale del riesame di Roma (trattandosi di evenienza del tutto fisiologica, ogni qualvolta il provvedimento di sequestro sia revocato in pendenza del giudizio di riesame o di appello cautelare).



5.2.4.- La disposizione censurata sarebbe poi atta a garantire l'unitarietà di indirizzi e la specializzazione della magistratura giudicante, avendo essa "centralizzato" tutte le impugnazioni avverso i provvedimenti di diniego della prosecuzione dell'attività produttiva, radicandole presso il Tribunale di Roma.

Tale coerenza sussisterebbe anche ponendosi nella prospettiva del rimettente, secondo cui il Tribunale di Roma dovrebbe verificare che le misure governative di bilanciamento siano state adottate nel rispetto dei requisiti procedurali delineati dalla sentenza n. 105 del 2024 di questa Corte. Proprio tale peculiare accertamento non potrebbe che rivestire una «connotazione fortemente specializzata» perché atto a verificare «non già il merito della specifica vicenda (ed il relativo bilanciamento di interessi), ma la sola correttezza dell'*iter* che ha preceduto l'adozione del provvedimento amministrativo».

L'attribuzione della competenza al Tribunale di Roma sarebbe altresì coerente con la natura di atto di alta amministrazione, promanante dalle Amministrazioni centrali dello Stato, del decreto interministeriale di individuazione delle misure di bilanciamento; con la circostanza che, come chiarito dalla sentenza n. 105 del 2024, sia preclusa al giudice ogni valutazione circa l'adeguatezza ed efficacia di tali misure, così da non porsi alcuna esigenza di «prossimità territoriale» del giudice rispetto alla realtà produttiva di volta in volta dichiarata di interesse strategico nazionale; e con l'eccezionalità delle circostanze (nel caso relativo al depuratore di Priolo Gargallo, il «carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica») che giustificano l'intervento dell'Amministrazione centrale, intervento sulla cui legittimità sarebbe coerente svolgere un controllo accentrato (nei limiti indicati dalla sentenza n. 105 del 2024).


E invero, l'individuazione di «una sede accentrata per la valutazione di atti amministrativi o giurisdizionali, che incidono su interessi costituzionalmente rilevanti, in grado di coinvolgere l'intera collettività nazionale» sarebbe principio che già trova applicazione nel processo amministrativo, ove è prevista la competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sulle impugnazioni degli atti adottati dalle Amministrazioni dello Stato, in quanto finalizzati al soddisfacimento di interessi non meramente locali, previsione che è già stata giudicata conforme a Costituzione (sono citate la sentenza di questa Corte n. 182 del 2014 e n. 237 del 2007). Nel caso di specie, si tratterebbe di atti che realizzano un «difficile e delicato bilanciamento tra i valori costituzionali che vengono in gioco con riferimento alla tutela dell'ambiente e della salute, da un lato, e gli interessi collegati all'economia nazionale e alla continuità dell'attività produttiva, dall'altro, che incidono su molteplici settori strategici che trascendono la scala locale». E sarebbe irrazionale che atti amministrativi di tale rilievo venissero sottoposti al sindacato di «un organo legato ad una scala locale».

Deroghe alle regole sulla competenza potrebbero giustificarsi in ragione dell'esigenza di garantire uniformità degli indirizzi giurisprudenziali, a salvaguardia di interessi razionalmente degni di tutela (è citata la sentenza di questa Corte n. 189 del 1992); interessi certamente ravvisabili nel caso di specie, in cui occorre garantire la «sicurezza energetica» del Paese. Del resto, la competenza giurisdizionale non sarebbe ancorata al luogo di consumazione del reato (è citata la sentenza di questa Corte n. 42 del 1996), né alla maggiore o minore idoneità o qualificazione dell'uno o dell'altro giudice (sono citate, di questa Corte, la sentenza n. 460 del 1994 e l'ordinanza n. 257 del 1995), ma potrebbe essere individuata dal legislatore in coerenza con ragioni di interesse pubblico. La scelta discrezionale del legislatore non potrebbe, poi, essere sindacata per il fatto che la specializzazione non sia preesistente all'attribuzione delle competenze, perché tale specializzazione si svilupperebbe e rafforzerebbe proprio attraverso l'attribuzione di competenza.

5.3.- Non sarebbe ravvisabile alcuna lesione della garanzia di cui all'art. 25, primo comma, Cost.

Erroneamente il rimettente assume che la disposizione censurata realizzi uno «spostamento di competenza» per le sole impugnazioni dei provvedimenti che neghino l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento o impianto sequestrato, mentre resterebbero di competenza del giudice individuato dall'art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. i provvedimenti che tale autorizzazione accordino. Il ragionamento sarebbe inficiato da un presupposto interpretativo scorretto, non essendo tale ultima tipologia di provvedimenti tout court impugnabile.

La non impugnabilità - in disparte l'ipotesi introdotta dall'art. 104-bis, comma 1-bis.2 - dei provvedimenti relativi alla prosecuzione dell'attività produttiva priverebbe di consistenza anche l'ulteriore doglianza del giudice *a quo*, laddove prefigura che l'autorità giudiziaria procedente abbia già dettato le proprie prescrizioni oppure negato l'autorizzazione alla prosecuzione, e lamenta che l'adozione, a questo punto, delle misure governative di bilanciamento determinerebbe uno «spostamento 'in corsa' della competenza [...] rimesso nella singola controversia ad un'autorità pubblica diversa da quella legislativa». E invero, non essendo i provvedimenti sulla prosecuzione dell'attività produttiva in precedenza impugnabili in nessun caso, l'intervento legislativo censurato non avrebbe realizzato alcuno «spostamento di competenza», ma, introducendo *ex novo* un mezzo di gravame prima non previsto, avrebbe creato una competenza «nuova ed 'originaria'», stabilita non in dipendenza dell'adozione delle misure di bilanciamento, ma sul mero presupposto di fatto dell'intervenuta dichiarazione di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, come convertito, di uno stabilimento o di parte di esso, e in forza di una norma codicistica generale e astratta.



La disposizione censurata sarebbe, dunque, del tutto conforme all'indirizzo costante della giurisprudenza costituzionale, che ritiene rispettato il principio della precostituzione del giudice allorché l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie (sentenze n. 217 del 1993 e n. 269 del 1992), e considera la nozione di giudice naturale comprensiva sia della determinazione legislativa di una competenza generale, sia delle disposizioni che vi derogano in base a criteri fondati sulla razionale valutazione degli interessi in gioco nel processo (sentenza n. 42 del 1996).

6.- In prossimità della pubblica udienza, Versalis spa ha depositato una memoria illustrativa, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza delle questioni e ribadendo le argomentazioni già svolte nell'atto di costituzione.

6.1.- Quanto alla prospettata violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., la società aggiunge che, in specie, la riserva di legge prevista dal parametro costituzionale è pienamente rispettata, poiché il comma 1-bis.2 dell'art. 104-bis è stato introdotto da una disposizione avente forza di legge (l'art. 6, comma 1, del d.l. n. 2 del 2023, come convertito) e individua la competenza territoriale del Tribunale di Roma «non [...] con riferimento alla singola controversia relativa al sito di Priolo, ma come criterio generale attributivo della competenza e, come tale, applicabile a tutte le controversie cautelari ricadenti nel perimetro applicativo del comma 1-bis.2».

L'emanazione del d.P.C.m. che individua gli impianti di interesse strategico nazionale e la decisione di adottare le misure di bilanciamento sarebbero atti contestuali e collegati, ed entrambi costituirebbero «il mero presupposto per l'operatività (successiva ed eventuale) della norma che attribuisce la competenza, che risulta perciò predisposta dal legislatore ex ante, in termini generali ed astratti e nel pieno rispetto della riserva di legge». E invero, tale requisito sarebbe riferito alle sole regole di individuazione del giudice competente a decidere e non potrebbe abbracciare anche i fatti che conducano all'applicazione delle regole stesse (è citata la sentenza di questa Corte n. 227 del 1999).


6.2.- Il prospettato vulnus all'art. 3 Cost. sarebbe insussistente, evidente essendo la coerenza della disciplina censurata rispetto alla *ratio* dell'intervento normativo operato con il d.l. n. 2 del 2023, come convertito, consistente nell'«esigenza di garantire la tutela dell'interesse dello Stato alla continuità dell'attività produttiva». Le censure del rimettente si fonderebbero peraltro sull'evocazione di scenari processuali del tutto ipotetici e irrilevanti nel giudizio *a quo*, nonché su un'erronea ricostruzione dell'istituto dell'appello cautelare.

7.- All'udienza del 26 febbraio 2025, il difensore di ISAB srl, nell'illustrare le proprie difese, ha altresì eccepito l'inammissibilità delle censure di violazione dell'art. 3 Cost., in ragione del loro carattere ipotetico, nonché di quelle riferite all'art. 25, primo comma, Cost., in ragione dell'erroneità del presupposto interpretativo del rimettente.

Considerato in diritto

1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma censura l'art. 104-bis, comma 1-bis.2, norme att. cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che siano appellabili innanzi a sé - e non al tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame - i provvedimenti con cui il giudice abbia escluso, revocato o negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale, ovvero di impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, sottoposti a sequestro preventivo, nonostante l'adozione delle misure governative di bilanciamento di cui all'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle medesime norme di attuazione.

Rinviando integralmente alla ricostruzione di recente effettuata da questa Corte (sentenza n. 105 del 2024, punto 3 del Considerato in diritto) del contesto normativo nel quale si inseriscono tanto il comma 1-bis.2 censurato quanto il precedente comma 1-bis.1 dell'art. 104-bis norme att. cod. proc. pen. - commi, entrambi, introdotti dal d.l. n. 2 del 2023, come convertito -, nonché alla più specifica esegesi in quella sede compiuta del comma 1-bis.1 (punto 4.3. del Considerato in diritto), conviene qui soltanto rammentare che quest'ultima disposizione prevede, al quinto periodo, la possibilità per il Governo di adottare - rispetto a stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale ovvero a impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva sottoposti a sequestro penale - misure di «bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi». Il medesimo quinto periodo dispone che, una volta che il Governo abbia adottato tali misure, il giudice precedente «autorizza la prosecuzione dell'attività». Il successivo sesto periodo prevede poi che il provvedimento di cui ai periodi precedenti, «anche se negativ[o]», sia trasmesso entro quarantotto ore alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.



Il comma 1-*bis*.2, ora censurato, testualmente dispone: «[n]ei casi disciplinati dal comma 1-*bis*.1, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-*bis* del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma».

Il rimettente censura il solo secondo periodo di questa disposizione, ritenendo che lo «spostamento di competenza» dal tribunale del riesame territorialmente competente al Tribunale di Roma determinato da questa disposizione da essa determinato violi la garanzia del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25, primo comma Cost., e risulti intrinsecamente irragionevole, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.

2.- Sull'ammissibilità delle questioni va osservato quanto segue.

2.1.- L'Avvocatura generale dello Stato e Versalis spa hanno eccepito l'inammissibilità delle questioni, in ragione dell'erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento e dell'erroneità dei presupposti interpretativi da cui muove il rimettente. Ciò essenzialmente sul rilievo che i provvedimenti (di segno negativo o positivo) riguardanti la prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti, impianti o infrastrutture sequestrati non sarebbero stati impugnabili prima dell'entrata in vigore dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, che dunque non avrebbe realizzato alcuno "spostamento" di competenza, ma avrebbe introdotto una competenza in radice nuova.

Nella discussione in udienza anche ISAB srl ha eccepito l'inammissibilità delle questioni riferite all'art. 25, primo comma, Cost., per erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice *a quo*.

Le eccezioni non sono fondate.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'analisi del quadro normativo pertinente rileva ai fini dell'ammissibilità delle questioni solo se carente e tale da inficiare la chiarezza dell'*iter* logico argomentativo (*ex multis*, sentenza n. 228 del 2023, punto 3.2.1. del Considerato in diritto e precedenti ivi citati).

Nel caso di specie, il giudice *a quo* si è ampiamente confrontato con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ritiene inammissibile l'appello avverso i provvedimenti di mera gestione dei beni in sequestro che non comportino una modifica del vincolo cautelare. Il rimettente ha tuttavia ritenuto che, in base a questa stessa giurisprudenza, ove il giudice procedente disponga il sequestro in funzione impeditiva dell'aggravamento delle conseguenze del reato o dell'agevolazione della commissione di altri reati, la determinazione delle concrete modalità di gestione del bene che ne è oggetto avrebbe «una oggettiva idoneità ad incidere sul vincolo reale, potendo depotenziarne e persino vanificarne l'efficacia in relazione al perseguimento delle finalità per le quali lo stesso è stato disposto». Sulla base di tale ricostruzione, ha quindi coerentemente argomentato le proprie censure in ordine alla violazione degli artt. 25, primo comma, e 3 Cost.

Ciò esclude ogni profilo di oscurità o illogicità tale da inficiare l'ammissibilità delle questioni. Se poi le premesse ermeneutiche da cui muove il rimettente siano corrette, è profilo che attiene al merito delle questioni (sentenza n. 36 del 2025, punto 4.3.1. del Considerato in diritto; sentenze n. 119 e n. 73 del 2023, in entrambe punto 5 del Considerato in diritto).


2.2.- Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, inoltre, le questioni relative alla violazione dell'art. 3 Cost. sarebbero del tutto ipotetiche, avendo il rimettente evocato una serie di scenari processuali non rilevanti nel giudizio *a quo*. A tale eccezione ha aderito ISAB srl nell'udienza pubblica.

Nemmeno questa eccezione è fondata.

La rilevanza delle questioni è determinata, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla necessità di fare applicazione della disposizione censurata nel giudizio *a quo* (*ex multis*, sentenza n. 116 del 2024, punto 3 del Considerato in diritto, e precedenti ivi citati).

Nel caso di specie, è indubitabile che il giudice *a quo* debba fare applicazione della disposizione censurata, che stabilisce la sua competenza a decidere, poiché «[l]a stessa instaurazione e successiva celebrazione del giudizio avanti a una determinata autorità giudiziaria, e non ad altra, costituisce momento integrante dell'"applicazione" della disciplina della competenza nel caso concreto» (sentenza n. 163 del 2024, punto 2.3.2. del Considerato in diritto; in senso analogo, sentenza n. 5 del 2025, punto 2 del Considerato in diritto). Tanto basta a ritenere rilevanti le questioni sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.

La prospettazione, da parte del rimettente, di scenari processuali di sovrapposizione o contrasto tra decisioni giudiziarie - asseritamente suscettibili di verificarsi, ancorché concretamente non verificatisi nel giudizio *a quo* - è meramente funzionale a illustrare i profili di irragionevolezza intrinseca da cui sarebbe affetta la disposizione censurata. La



verifica della plausibilità di tali scenari e la loro valutazione da parte di questa Corte attiene, dunque, al merito della questione, e non alla sua ammissibilità.

3.- Nel merito, il rimettente lamenta anzitutto la contrarietà della disposizione censurata al principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25, primo comma, Cost.

L'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, non conterrebbe, infatti, alcun criterio generale capace di indicare ex ante se a pronunciarsi sull'appello cautelare avverso la decisione del giudice precedente che comunque abbia negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento o dell'impianto sia competente il Tribunale di Roma ovvero quello del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. Lo spostamento di competenza dall'ufficio ordinariamente designato in base all'art. 322-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. al Tribunale di Roma sarebbe infatti ancorato all'adozione delle misure di bilanciamento di cui all'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, quinto periodo: e cioè a un atto discrezionale del Governo, la cui adozione sarebbe - secondo il rimettente - sostanzialmente determinata dal maggiore o minore apprezzamento delle decisioni già adottate nella singola controversia dall'autorità giudiziaria territorialmente competente secondo le regole ordinarie, circa la prosecuzione o meno dell'attività produttiva di stabilimenti, impianti o infrastrutture sottoposti a sequestro.

La questione non è fondata, per le ragioni qui sintetizzate e, di seguito, più distesamente argomentate.

Come correttamente rilevato dal rimettente, la disposizione censurata determina uno spostamento della competenza a decidere sull'appello cautelare contro il provvedimento del giudice che abbia comunque negato l'autorizzazione a proseguire l'attività, necessariamente incidendo su procedimenti cautelari già in corso (*infra*, 3.1.).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, uno spostamento di competenza con effetto anche sui procedimenti in corso è compatibile con la garanzia del giudice naturale precostituito per legge laddove tale spostamento sia (a) determinato da una disciplina legislativa di portata generale, (b) motivato da esigenze di rilievo costituzionale, e (c) ancorato a presupposti obiettivi stabiliti dalla legge stessa, così che il giudice che risulta competente possa dirsi anch'esso «precostituito per legge», e cioè sia chiaramente individuabile in base alle indicazioni fornite dalla legge (*infra*, 3.2.).

La disciplina censurata soddisfa tali condizioni, e non si pone pertanto in contrasto con la garanzia costituzionale evocata (*infra*, 3.3.).

3.1.- Il rimettente assume anzitutto che i provvedimenti sulla prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento o impianto sequestrato sarebbero stati impugnabili anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2, norme att. cod. proc. pen. In particolare, secondo la sua ricostruzione, essi sarebbero stati impugnabili mediante il rimedio dell'appello cautelare di cui all'art. 322-*bis* cod. proc. pen. Poiché giudice competente a provvedere su tale appello è, ai sensi del comma 1-*bis* dello stesso art. 322-*bis*, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame, la disposizione censurata avrebbe determinato uno spostamento di tale competenza in favore del Tribunale di Roma: spostamento che il rimettente ritiene, per l'appunto, incompatibile con la garanzia di cui all'art. 25, primo comma, Cost.

Tale presupposto ermeneutico è, tuttavia, contestato tanto dall'Avvocatura generale dello Stato, quanto da tutte le parti costituite in giudizio, le quali ritengono, invece, che la disposizione censurata abbia introdotto un nuovo mezzo di gravame contro un provvedimento di natura sostanzialmente amministrativa che non sarebbe stato altrimenti impugnabile con il rimedio dell'appello cautelare di cui all'art. 322-*bis* cod. proc. pen., e contro il quale sarebbe stato al più esperibile un mero incidente di esecuzione innanzi allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Questa Corte ritiene corretto il presupposto ermeneutico da cui muove il giudice rimettente.

3.1.1.- L'art. 322-*bis* cod. proc. pen. attribuisce al pubblico ministero, all'imputato e al suo difensore, nonché alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la facoltà di proporre appello, tra l'altro, contro le «ordinanze in materia di sequestro preventivo», al di fuori dei casi di riesame previsti dal precedente art. 322. Dal momento che la richiesta di riesame ha ad oggetto il provvedimento genetico che istituisce il vincolo cautelare, il rimedio dell'appello risulta esperibile dal pubblico ministero contro l'ordinanza del giudice che abbia rigettato o accolto soltanto parzialmente la propria istanza di sequestro, nonché da tutti i soggetti indicati nell'art. 322-*bis* contro ogni altro provvedimento del giudice che abbia modificato il vincolo cautelare disposto con il provvedimento genetico, ovvero abbia rigettato istanze di revoca o modifica di quest'ultimo.

La giurisprudenza di legittimità esclude, peraltro, l'appellabilità dei provvedimenti (del pubblico ministero e dello stesso giudice) aventi ad oggetto l'esecuzione del sequestro, ovvero i provvedimenti con cui il giudice detti disposizioni relative alla mera gestione del bene sequestrato: provvedimenti, tutti, rispetto ai quali è possibile soltanto un incidente di esecuzione innanzi allo stesso giudice del sequestro (Corte di cassazione, sezione prima penale, ordinanza n. 8283 del 2021; sezione sesta penale, ordinanza 26 aprile-22 maggio 2018, n. 22843; sezione seconda penale, sentenza n. 44504



del 2015; sezione quinta penale, sentenza 31 ottobre 2014-10 marzo 2015, n. 10105; sezione sesta penale, sentenza n. 16170 del 2014; sezione terza penale, ordinanza n. 26729 del 2011).

Il nodo esegetico che occorre in questa sede sciogliere - in quanto preliminare alla soluzione della questione di legittimità costituzionale così come prospettata - è, dunque, se un provvedimento del giudice che comporti l'interruzione dell'attività produttiva di un'azienda sequestrata esorbiti dalla mera gestione e comporti una modifica del vincolo cautelare a suo tempo disposto, risultando così soggetto ad appello ai sensi dell'art. 322-*bis* cod. proc. pen.; ovvero costituisca mero atto esecutivo di gestione del bene sequestrato, come tale impugnabile soltanto con incidente di esecuzione.

3.1.2.- Tanto l'ordinanza di rimessione, quanto l'interveniente e le parti hanno invocato, a sostegno delle rispettive tesi, pronunce di legittimità che ora hanno ammesso, ora hanno negato, l'esperibilità dell'appello cautelare contro provvedimenti che hanno in vario modo interessato beni sottoposti a sequestro, traendo da tali provvedimenti argomenti a sostegno della rispettiva posizione.

L'ordinanza di rimessione ha sottolineato come la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto esperibile l'appello cautelare, ad esempio, avverso il rigetto della richiesta di autorizzazione a praticare trattamenti agronomici e fitosanitari su delle viti in sequestro allo scopo di preservarle dall'attacco di parassiti (Cass. n. 261 del 2018), ovvero contro il rigetto della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di un'autovettura in sequestro (Cass. n. 45562 del 2015).

Per converso, l'Avvocatura generale dello Stato e le parti hanno citato precedenti in cui la Corte di cassazione ha ritenuto non esperibile l'appello avverso i provvedimenti di nomina o revoca del custode dei beni sequestrati (Cass. n. 18777 del 2015), o in relazione a profili di negligenza nella condotta dell'amministratore giudiziario (Cass. n. 39181 del 2014), o ancora avverso la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di macchinari industriali sequestrati (Cass. n. 40130 del 2015).

Nessuna delle pronunce menzionate costituisce, tuttavia, un precedente in termini in senso proprio, riferito alla specifica ipotesi - che qui rileva - di un provvedimento del giudice che imponga l'interruzione tout court dell'attività di uno stabilimento o di un impianto già sottoposto a sequestro.

3.1.3.- Ora, non pare dubbio a questa Corte che un provvedimento che escluda o revochi l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di qualsiasi impresa i cui beni siano già assoggettati a sequestro non possa essere considerato quale mero atto, di natura sostanzialmente amministrativa, di gestione del bene sequestrato; ma incida piuttosto, in misura macroscopica, sull'intero fascio dei diritti limitati dal provvedimento genetico, così determinando una modificazione dello stesso vincolo cautelare.


Ciò vale, anzitutto, per l'imprenditore titolare dello stabilimento o dell'impianto sequestrato, i cui diritti - di evidente rilievo costituzionale ai sensi degli artt. 41, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU - sono immediatamente incisi dal provvedimento che impedisca la prosecuzione delle attività produttive. Un ordine siffatto produce necessariamente, nell'immediato, un pregiudizio patrimoniale all'imprenditore, incidendo profondamente sulla stessa consistenza economica del diritto interessato dal vincolo cautelare. Ove poi la sua vigenza fosse protratta nel tempo, l'ordine in questione potrebbe addirittura compromettere la stessa sopravvivenza dell'impresa, con inevitabili conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori e i creditori.

Per altro verso, il provvedimento con il quale il giudice rigettasse l'eventuale richiesta del pubblico ministero di vietare la prosecuzione dell'attività produttiva, in presenza di evidenze che dimostrino la sua grave pericolosità per l'ambiente o la salute umana, rischierebbe di rendere inefficace il sequestro rispetto allo scopo di impedire che la prosecuzione dell'attività stessa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, determinando così ulteriori conseguenze pregiudizievoli per tali beni, anch'essi di evidente rilievo costituzionale.

Una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 322-*bis* cod. proc. pen. non può, dunque, non farsi carico della necessità di assicurare un rimedio giurisdizionale effettivo - avanti a un giudice diverso da quello che ha pronunciato la decisione contestata - contro provvedimenti che, in un senso o nell'altro, incidano così intensamente sullo stesso vincolo cautelare: nell'un caso determinando in via immediata gravi pregiudizi ai diritti delle persone titolari dell'impresa destinataria del sequestro (e in via mediata, a lavoratori e creditori); nell'altro caso frustrando, in ipotesi, la stessa idoneità del sequestro preventivo a conseguire gli scopi indicati nell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

Deve, pertanto, ritenersi che ogni provvedimento con cui il giudice disponga l'interruzione dell'attività di uno stabilimento o impianto sequestrato, ovvero disattenda una richiesta in tal senso del pubblico ministero, sia in via ordinaria impugnabile ai sensi dell'art. 322-*bis* cod. proc. pen. da tutti i soggetti ivi indicati.

3.1.4.- Conseguentemente, il rimedio previsto dalla disposizione censurata - lungi dal porsi come nuovo mezzo di impugnazione in precedenza non contemplato dall'ordinamento - costituisce *lex specialis* rispetto alla previsione generale di cui all'art. 322-*bis* cod. proc. pen., derogando alla comune disciplina dell'appello cautelare - nella sola ipotesi di



provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività - sotto il duplice specifico profilo (a) della legittimazione di ulteriori soggetti istituzionali all'impugnazione (la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), e (b) dell'individuazione del giudice competente a conoscere dell'impugnazione nel Tribunale di Roma.

L'interpretazione che precede, d'altronde, trova conferma nella stessa relazione al disegno di legge di conversione del d.l. n. 2 del 2023, ove si osserva che in base alla disposizione ora censurata il provvedimento del giudice che dispone l'interruzione dell'attività produttiva «può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-*bis* del codice di procedura penale, in ampliamento rispetto al suo tenore ordinario [corsivo aggiunto]: sono legittimati all'impugnazione (oltre alle parti processuali, al soggetto al quale le cose sono state sequestrate e all'avente diritto alla restituzione) anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica». Lo stesso legislatore muove, dunque, dal presupposto dell'ordinaria ricorribilità in appello del provvedimento; sì che il senso della nuova disposizione è semplicemente quello di ampliare il novero dei legittimati all'impugnazione, oltre che - per quanto qui più direttamente rileva - di radicare la competenza a decidere sull'appello presso il Tribunale di Roma, anziché presso il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, come previsto in via ordinaria dall'art. 322-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.

L'applicazione della disposizione speciale appare, infine, condizionata all'effettiva adozione, da parte del Governo, delle misure di bilanciamento previste dal quinto periodo del comma 1-*bis*.1 dell'art. 104-*bis* norme att. cod. proc. pen. La difesa di ISAB srl ha, invero, sostenuto che il riferimento del comma 1-*bis*.2 alla generalità dei «casi disciplinati dal comma 1-*bis*.1» dovrebbe indurre a ritenere che la disposizione speciale sia applicabile anche nell'ipotesi in cui il giudice del sequestro inibisca la prosecuzione dell'attività produttiva di un impianto o stabilimento dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi del quarto periodo del comma 1-*bis*.1: e dunque prima che il Governo abbia adottato proprie misure di bilanciamento, ai sensi del quinto periodo. La tesi è però smentita dal puntuale riferimento, compiuto dalla disposizione censurata, a quei (soli) provvedimenti di diniego della prosecuzione dell'attività emessi «nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale» [corsivo aggiunto]: espressione che richiama senza equivoci le «misure» di bilanciamento adottate dal Governo ai sensi, appunto, del quinto periodo del comma precedente.

Da tutto ciò deriva che: (a) prima dell'adozione, da parte del Governo, delle misure di cui al quinto periodo del comma 1-*bis*.1, contro ogni provvedimento del giudice che comunque inibisca la prosecuzione dell'attività produttiva è esperibile l'appello cautelare ai sensi dell'art. 322-*bis* cod. proc. pen., da parte di tutti i soggetti ivi indicati, avanti al tribunale territoriale; (b) dopo l'adozione di tali misure, il medesimo rimedio potrà invece essere esperito, anche da parte dei soggetti istituzionali indicati dal comma 1-*bis*.2, avanti il Tribunale di Roma.


3.1.5.- Trova, in definitiva, conferma il presupposto ermeneutico da cui muove il rimettente: la disposizione censurata stabilisce effettivamente uno «spostamento di competenza», rispetto ai provvedimenti di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva, dal tribunale territoriale al Tribunale di Roma, una volta che il Governo abbia adottato le misure di bilanciamento di cui al quinto periodo del comma 1-*bis*.1.

La disposizione produce così un effetto destinato a incidere su procedimenti cautelari già in corso. Ciò non solo con riferimento allo specifico procedimento relativo al sequestro del depuratore di Priolo Gargallo, avviato più di un anno e mezzo prima dell'entrata in vigore della disciplina censurata, e che ne ha costituito l'ocasio (sentenza n. 105 del 2024, punto 3.1. del Considerato in diritto); ma anche, più in generale, rispetto a ogni scenario in cui tale disciplina possa trovare applicazione.

Infatti, le misure di bilanciamento previste dal quinto periodo del comma 1-*bis*.1 dell'art. 104-*bis* norme att. cod. proc. pen. si riferiscono a stabilimenti o impianti oggetto di provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, e si inseriscono dunque necessariamente nell'ambito di procedimenti cautelari già avviati.

Uno spostamento di competenza può, anzi, verificarsi anche nella specifica ipotesi - sulla quale tra l'altro si sofferma l'ordinanza di rimessione - in cui sia già radicato un giudizio di appello contro un provvedimento del giudice concernente la prosecuzione o interruzione dell'attività produttiva innanzi al tribunale territoriale individuato dall'art. 322-*bis*, e nelle more di tale procedimento intervenga il decreto di bilanciamento adottato dal Governo. Una tale evenienza vincolerà, infatti, il giudice ad adottare un nuovo provvedimento ai sensi del quinto periodo del comma 1-*bis*.1 dell'art. 104-*bis* norme att. cod. proc. pen.: ciò che determinerà, a sua volta, lo spostamento della competenza a conoscere dell'impugnazione avverso tale provvedimento al Tribunale di Roma.

3.2.- La giurisprudenza di questa Corte ha spesso affrontato il quesito se una disciplina che determini uno spostamento di competenza con effetto anche sui procedimenti in corso sia compatibile con la garanzia del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25, primo comma, Cost.



Come questa Corte osservò sin dalla sentenza n. 29 del 1958, con l'espressione «giudice precostituito per legge» si intende «il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie». Tale principio, si aggiunse qualche anno più tardi, «tutela nel cittadino il diritto a una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere, o, ancor più nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto già verificatosi» (sentenza n. 88 del 1962, punto 4 del Considerato in diritto).

La costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha sempre ritenuto - a partire dalla sentenza n. 56 del 1967 - che la garanzia del giudice naturale precostituito per legge non sia necessariamente violata allorché una legge determini uno spostamento della competenza con effetto anche sui procedimenti in corso.

La violazione è stata esclusa, in particolare, in presenza di una serie di presupposti, necessari onde evitare ogni rischio di arbitrio nell'individuazione del nuovo giudice competente. Finalità, quest'ultima, che già la sentenza n. 56 del 1967 aveva ritenuto la ragion d'essere della garanzia del giudice naturale precostituito per legge, la quale mira non solo a tutelare il consociato contro la prospettiva di un giudice non imparziale, ma anche ad assicurare l'indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa, ponendolo al riparo dalla possibilità che il legislatore o altri giudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti già incardinati innanzi a sé.

3.2.1. - Anzitutto, è necessario che lo spostamento di competenza non sia disposto dalla legge in funzione della sua incidenza in una specifica controversia già insorta, ma avvenga in forza di una legge di portata generale, applicabile a una pluralità indefinita di casi futuri.


La menzionata sentenza n. 56 del 1967, in particolare, ritenne compatibile con l'art. 25, primo comma, Cost. una riforma legislativa delle circoscrizioni giudiziarie, immediatamente operativa anche con riferimento alla generalità dei processi in corso. Il precetto costituzionale in parola - si argomentò in quell'occasione - «tutela una esigenza fondamentale unitaria: quella, cioè, che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio. La illegittima sottrazione della regudicanda al giudice naturale precostituito si verifica, perciò, tutte le volte in cui il giudice venga designato a posteriori in relazione ad una determinata controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere al di là dei limiti che la riserva impone. Il principio costituzionale viene rispettato, invece, quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice "naturale" - che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente» (punto 2 del Considerato in diritto).

Tale criterio è stato mantenuto fermo da questa Corte in tutta la giurisprudenza posteriore relativa, in particolare, alle riforme ordinali che hanno introdotto regole sulla competenza, con effetto anche sui processi in corso (*ex multis*, sentenze n. 237 del 2007, n. 268 e n. 207 del 1987; ordinanze n. 112 e n. 63 del 2002 e n. 152 del 2001).

3.2.2.- In secondo luogo, la giurisprudenza costituzionale ha spesso posto l'accento - in particolare laddove la disciplina censurata deroghi rispetto alle regole vigenti in via generale in materia di competenza - sulla necessità che lo spostamento di competenza sia previsto dalla legge in funzione di esigenze esse stesse di rilievo costituzionale. Tali esigenze sono state identificate, ad esempio, nella tutela dell'indipendenza e imparzialità del giudice (sentenze n. 109 e n. 50 del 1963, rispettivamente punti 2 e 3 del Considerato in diritto), nell'obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il migliore accertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra procedimenti (sentenze n. 117 del 1972; n. 142 e n. 15 del 1970, entrambe punto 2 del Considerato in diritto; ordinanze n. 159 del 2000 e n. 508 del 1989), ovvero nell'opportunità di assicurare l'uniformità della giurisprudenza in relazione a determinate controversie (sentenza n. 117 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto).

3.2.3.- Infine, è necessario che lo spostamento di competenza avvenga in presenza di presupposti delineati in maniera chiara e precisa dalla legge, si da escludere margini di discrezionalità nell'individuazione del nuovo giudice competente (sentenze n. 168 del 1976, punto 3 del Considerato in diritto; n. 174 e n. 6 del 1975, entrambe punto 3 del Considerato in diritto; ordinanze n. 439 del 1998 e n. 508 del 1989) e da assicurare, in tal modo, che anche quest'ultimo giudice possa ritenersi «precostituito» per legge (sentenza n. 1 del 1965, punto 2 del Considerato in diritto).

Per contro, la garanzia in esame è violata da leggi, sia pure di portata generale, che attribuiscono a un organo giurisdizionale il potere di individuare con un proprio provvedimento discrezionale il giudice competente, in relazione a specifici procedimenti già incardinati (sentenze n. 82 del 1971, n. 117 del 1968, n. 110 del 1963 e n. 88 del 1962), o comunque di influire sulla composizione dell'organo giudicante in relazione, ancora, a specifiche controversie già insorte (sentenze n. 393 del 2002 e n. 83 del 1998).



3.3.- Questa Corte ritiene che la disciplina oggi censurata non si ponga in contrasto con le condizioni minime di compatibilità con l'art. 25, primo comma, Cost. desumibili dalla giurisprudenza costituzionale sin qui richiamata.

3.3.1.- Come poc'anzi sottolineato (*supra*, 3.1.5.), la disposizione censurata determina indubbiamente uno spostamento di competenza rispetto a procedimenti cautelari in corso.

Tale effetto discende, però, non già da una legge provvedimento che riguardi lo specifico procedimento cautelare concernente lo stabilimento oggetto del processo *a quo* - ciò che sarebbe senz'altro contrario alla garanzia costituzionale in esame -, ma da una «disciplina generale e astratta, e dunque potenzialmente applicabile a una pluralità indeterminata di casi analoghi» (sentenza n. 105 del 2024, punto 3.2. del Considerato in diritto), in presenza del presupposto costituito dalla dichiarazione dell'interesse strategico nazionale - ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, come convertito - dello stabilimento o dell'impianto sottoposto a sequestro.

In particolare, il comma 1-*bis*.2 ora censurato ricollega all'adozione delle misure di bilanciamento disciplinate dal quinto periodo del comma precedente l'effetto di spostamento della competenza al Tribunale di Roma per il giudizio di appello cautelare contro il provvedimento che, a valle di tali misure, abbia comunque negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento o dell'impianto. L'adozione delle misure da parte del Governo, e il successivo provvedimento negativo dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, costituiscono dunque i presupposti indicati in via generale e astratta dalla legge, in presenza dei quali si verifica lo spostamento di competenza dal tribunale territoriale al Tribunale di Roma.


3.3.2.- Tale disciplina - che deroga a quella ordinariamente disegnata dall'art. 322-*bis* cod. proc. pen. - è stata giustificata dalla relazione illustrativa alla legge n. 17 del 2023, di conversione del d.l. n. 2 del 2023, con riferimento alla necessità di «mantenere unitarietà di indirizzi applicativi su tutto il territorio nazionale, nonché [di] maturare una specializzazione nella gestione di un profilo di intervento di certo delicato e complesso», in relazione alla peculiare situazione in cui il provvedimento di sequestro abbia ad oggetto stabilimenti o impianti di interesse strategico nazionale, o comunque ad essi serventi.

Come già rammentato (*supra*, 3.2.2.), l'obiettivo di assicurare l'uniformità della giurisprudenza - di indubbio rilievo costituzionale, in relazione al principio di certezza del diritto (sul cui rilievo costituzionale si vedano le sentenze n. 7 del 2025, punto 2.2.3 del Considerato in diritto, n. 146 del 2024, punto 8 del Considerato in diritto, n. 147 del 2023, punti 4.4. e 4.5. del Considerato in diritto, n. 110 del 2023, punti 4.3.4. e seguenti del Considerato in diritto) e alla stessa tutela della parità di trattamento tra i consociati - è già stato ritenuto da questa Corte idoneo a giustificare deroghe, fissate in via generale dalla legge, alle regole generali sulla competenza (sentenza n. 117 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto).

Con la disposizione in esame il legislatore ha inteso dunque assicurare uniformità di orientamenti interpretativi, da parte del giudice dell'appello cautelare, in una materia che coinvolge interessi strategici di portata nazionale, allorché il Governo si sia assunto direttamente il compito di effettuare il bilanciamento con i contrapposti interessi alla tutela dell'ambiente e della salute, precludendo così ogni rivalutazione da parte del giudice sul merito di tale bilanciamento e l'adozione di soluzioni diverse da quelle stabilite dal Governo (sentenza n. 105 del 2024, punto 4.3. del Considerato in diritto).

Vero è che la disciplina censurata introduce una deroga all'ordinario criterio dell'allocatione del processo penale presso il locus commissi delicti - criterio già definito "fisiologico" da questa Corte, in quanto rispondente «ad esigenze di indubbio rilievo», tra le quali quella di assicurare l'accertamento del reato nel luogo in cui la raccolta del materiale probatorio è più agevole e rapida, «anche in ottica servente al diritto di difesa dell'imputato» (sentenze n. 92 del 2018, punto 4 del Considerato in diritto, e, con specifico riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., n. 168 del 2006, punto 4 del Considerato in diritto). Nondimeno, l'accentramento della competenza presso il Tribunale di Roma su controversie nelle quali sono direttamente coinvolti interessi strategici nazionali costituisce soluzione la cui logica riproduce - come sottolineato in particolare dalle difese di Sonatrach raffineria italiana srl e Versalis spa - quella di varie altre discipline processuali già passate indenni al vaglio di conformità all'art. 25, primo comma, Cost. (in particolare, sentenza n. 237 del 2007, relativa all'attribuzione al TAR Lazio della competenza a conoscere delle ordinanze e dei provvedimenti del Commissario alla protezione civile nelle situazioni di emergenza; in senso analogo, in relazione a esigenze di tutela della collettività contro la criminalità di tipo mafioso, sentenze n. 182 e n. 159 del 2014).

La plausibilità di tale soluzione esime questa Corte dal verificare la sostenibilità, al metro dell'art. 25, primo comma, Cost., della possibile *ratio* ulteriore - suggerita e puntualmente confutata dal rimettente, ma non risultante dai lavori preparatori - secondo cui l'intenzione del legislatore sarebbe stata quella di assicurare l'imparzialità e l'indipendenza dei giudici dell'appello rispetto a possibili condizionamenti locali, determinati dalla «vicinanza geografica» del tribunale territoriale al locus commissi delicti.



3.3.3.- Il profilo più delicato concerne, semmai, la verifica della sufficiente precisione dei presupposti definiti dalla legge, in presenza dei quali si verifica lo spostamento di competenza: requisito cruciale, come si è rammentato, per evitare il rischio che tale spostamento possa essere fatto dipendere dalla decisione discrezionale di un altro organo giudiziario o, a fortiori, di un organo del potere esecutivo.

Dal punto di vista formale, per la verità, i presupposti dello spostamento di competenza sono chiaramente definiti dalla disposizione censurata: esso avviene, come poc'anzi evidenziato (*supra*, 3 e 3.2.), allorché (a) il Governo abbia adottato le misure di bilanciamento, e (b) il giudice abbia, cionondimeno, comunque negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento o dell'impianto.

Il rimettente assume, tuttavia, che tale meccanismo consenta di fatto al Governo di determinare discrezionalmente lo spostamento della competenza a conoscere dell'appello cautelare, in spregio alla logica di tutela dell'art. 25, primo comma, Cost., attraverso la decisione di adottare le misure di bilanciamento: decisione che potrebbe essere assunta, in concreto, di volta in volta in relazione al «maggiore o minore apprezzamento» delle decisioni in proposito già adottate dal giudice della cautela.

Questa Corte non è persuasa da tale argomento.

La decisione del Governo di adottare le misure di bilanciamento non è una decisione “sulla” competenza del giudice (come invece quella prefigurata dall'art. 30, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, che conferiva al procuratore della Repubblica, in presenza di certi presupposti, la facoltà di rimettere al pretore procedimenti penali di competenza del tribunale: sentenza n. 88 del 1962), ma è semplicemente una decisione dalla quale deriva, in via riflessa e meramente eventuale, un effetto sulla competenza del giudice dell'appello cautelare. Un effetto, più in particolare, che si verifica nella sola ipotesi in cui il giudice del sequestro abbia disatteso tali misure, disponendo comunque l'interruzione dell'attività.

Una volta dunque che il Governo abbia esercitato il proprio potere di dettare regole cogenti sulla prosecuzione dell'attività degli stabilimenti o impianti sequestrati, la nuova regola sulla competenza - chiaramente definita dalla disposizione censurata - è che ogni successiva controversia, derivante dall'eventuale decisione del giudice che disattenda le indicazioni governative (assumendone, evidentemente, l'illegittimità, ogni sindacato sul merito di tali indicazioni essendogli ormai precluso), rientri nella competenza di un nuovo giudice “precostituito per legge”, ossia il Tribunale di Roma. Senza che, a valle del decreto governativo che stabilisce le misure, residui alcun potere discrezionale in capo a chicchessia per l'individuazione del giudice competente a giudicare dell'appello cautelare.

3.4.- Da tutte le considerazioni sin qui svolte discende, in conclusione, l'infondatezza della censura formulata in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.

4.- Resta a questo punto da esaminare la censura formulata dal rimettente in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza.


Al riguardo, conviene preliminarmente rammentare che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nella configurazione degli istituti processuali il legislatore gode di ampia discrezionalità, censurabile soltanto laddove la disciplina palesi profili di manifesta irragionevolezza (*ex multis*, sentenze n. 189 e n. 83 del 2024, rispettivamente punto 9 e punto 5.5. del Considerato in diritto; n. 67 del 2023, punto 6 del Considerato in diritto).

Ritiene questa Corte, per le ragioni di seguito illustrate, che le incongruenze denunciate dal rimettente - lungi dal poter essere derubricate a inconvenienti eventuali di mero fatto nell'applicazione della disposizione censurata - siano effettivamente sintomatiche di una manifesta irragionevolezza della disciplina così come allo stato strutturata.

4.1.- Il giudice *a quo* ritiene, in sintesi, che la disposizione censurata - introducendo una competenza del Tribunale di Roma derogatoria rispetto alla ordinaria competenza del tribunale territoriale per la sola ipotesi in cui il giudice del sequestro abbia comunque negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, dopo l'adozione da parte del Governo delle misure di bilanciamento - produca un «intreccio» e una «sovrapposizione di competenze» tra i due tribunali. Tale situazione sarebbe foriera di ricadute non coerenti con lo stesso obiettivo legislativo di assicurare unitarietà di indirizzi applicativi e specializzazione del giudice competente a valutare la prosecuzione dell'attività produttiva.

4.2.- Tanto l'Avvocatura generale dello Stato quanto le parti contestano tale assunto, essenzialmente sulla base dell'argomento che la disposizione censurata non avrebbe determinato alcuno spostamento di competenza per una parte soltanto del contenzioso successivo all'adozione delle misure di bilanciamento da parte del Governo, ma avrebbe semplicemente introdotto un nuovo rimedio - in precedenza non esistente - contro il provvedimento del giudice che, nonostante tali misure, abbia comunque disposto l'interruzione dell'attività dello stabilimento o dell'impianto.

Come poc'anzi distesamente argomentato (*supra*, 3.1.), tale argomento non può però essere condiviso. Contro il provvedimento di un giudice che escluda o revochi l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di qualunque impresa destinataria del sequestro, o che all'opposto - disattendo la richiesta del pubblico ministero - autorizzi la prosecuzione



dell'attività stessa, non può non ammettersi, in via generale, la possibilità di proporre appello ai sensi dell'art. 322-*bis* cod. proc. pen., da parte di tutti i soggetti ivi indicati.

4.3.- Una tale situazione produce, strutturalmente, le incongruenze denunciate nell'ordinanza di rimessione, quanto meno sotto un duplice concorrente profilo.

4.3.1.- In primo luogo, la disposizione censurata attribuisce la competenza al Tribunale di Roma a conoscere dell'appello soltanto contro il provvedimento del giudice che, a valle dell'adozione delle misure di bilanciamento, abbia negato l'autorizzazione a proseguire l'attività produttiva, ma non contro l'eventuale provvedimento che tale autorizzazione abbia invece rilasciato, in ottemperanza alle indicazioni governative.

Contro quest'ultimo provvedimento resta però ammissibile un appello del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 322-*bis* cod. proc. pen., sia pure per ragioni attinenti alla sola legittimità del decreto governativo di bilanciamento. In tale ipotesi, il testo della disposizione censurata - inequivocamente riferito ai soli casi in cui il giudice «abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto» - non consente di attrarre l'appello alla competenza del Tribunale di Roma; con la conseguenza che di esso dovrà continuare a conoscere il tribunale territoriale, ai sensi della *lex generalis* rappresentata dall'art. 322-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.

La disposizione censurata giunge così al risultato - affatto singolare dal punto di vista sistematico - di stabilire la competenza dell'uno o dell'altro tribunale in sede di appello *secundum eventum litis*, ossia secondo il tenore della decisione adottata dal giudice che ha disposto il sequestro: la competenza si radicherà innanzi al tribunale territoriale, nel caso di decisione conforme al decreto di bilanciamento adottato dal Governo; innanzi al Tribunale di Roma, nel caso di decisione che, all'opposto, disattenda tale decreto.

Ciò determina un risultato del tutto distonico rispetto a quello, dichiaratamente perseguito dal legislatore, di «maturare unitarietà di indirizzi applicativi su tutto il territorio nazionale» e di «mantenere una specializzazione» dell'organo giudicante in tutte le decisioni che attengono alla prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti o impianti in relazione ai quali il Governo abbia dettato specifiche misure di bilanciamento.

Ne consegue l'evidente incongruità della disciplina rispetto alla sua finalità: ciò che a sua volta si traduce in un vizio di irrazionalità, intesa quale *species* dell'irragionevolezza intrinseca, della legge (sentenze n. 197 del 2023, punto 5.5.4. del Considerato in diritto, n. 186 del 2020, punto 4.1. del Considerato in diritto, e n. 166 del 2018, punto 7 del Considerato in diritto).


4.3.2.- In secondo luogo, lo spostamento di competenza per il solo giudizio di appello contro il provvedimento che comunque abbia negato la prosecuzione dell'attività dello stabilimento o impianto sequestrato "a valle" del decreto governativo di bilanciamento crea strutturalmente le condizioni per lo svolgimento parallelo di diversi procedimenti di appello, innanzi a diversi tribunali, contro i provvedimenti del giudice della cautela aventi a oggetto i medesimi beni.

Quest'eventualità appare specialmente problematica nell'ipotesi in cui il provvedimento che vieta la prosecuzione dell'attività nonostante le misure di bilanciamento sia stato adottato dal giudice a seguito di una istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto. In tal caso, è giocoforza concludere che il provvedimento sia impugnabile presso il Tribunale di Roma nella sola parte in cui vieta la prosecuzione dell'attività e presso il tribunale locale - da parte di tutti i soggetti indicati dall'art. 322-*bis* cod. proc. pen., compreso il pubblico ministero - per la parte residua. Il che crea inevitabilmente il rischio di decisioni contrastanti, e comunque non coordinate, aventi a oggetto i medesimi stabilimenti o impianti.

Evidentemente nella consapevolezza di questo rischio, ISAB srl suggerisce di interpretare la disposizione censurata nel senso che essa eserciterebbe una «*vis attractiva*» alla competenza del Tribunale di Roma rispetto a ogni appello proposto contro le decisioni del giudice comunque attinenti al vincolo cautelare. La tesi, tuttavia, non persuade, in assenza di qualsiasi appiglio nel testo della disposizione: la quale è - anzi - chiarissima nel confinare la propria operatività alle ipotesi di provvedimenti che, nonostante l'adozione delle misure di bilanciamento da parte del Governo, abbiano comunque negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva.

Le difese di Sonatrach raffineria italiana srl e Versalis spa obiettano, invece, che lo scenario di due procedimenti di appello paralleli contro i provvedimenti del giudice della cautela - l'uno avente a oggetto «il profilo amministrativo-gestionale» concernente la prosecuzione o interruzione dell'attività, l'altro concernente il vincolo cautelare in sé considerato - non darebbe luogo a inconvenienti significativi, stante il diverso oggetto dello scrutinio svolto dai due tribunali; né rappresenterebbe un'anomalia nel sistema, dal momento che altre disposizioni prefigurerebbero diversi strumenti di impugnazione contro differenti statuizioni contenute nel medesimo provvedimento giudiziario.

A tali argomenti va però obiettato che, come poc'anzi osservato (*supra*, 3.1.3.), i due profili non sono affatto agevolmente distinguibili: un provvedimento che disponga l'interruzione dell'attività produttiva di uno stabilimento o



di un impianto sottoposto a sequestro incide in profondità sullo stesso vincolo cautelare, per ciò stesso modificandolo. Senza contare la possibilità che il provvedimento, anziché autorizzare in toto la prosecuzione dell'attività, la autorizzi soltanto parzialmente ovvero - come prospettato durante la discussione in udienza - con riferimento soltanto a taluni degli impianti o stabilimenti, e non ad altri. Ciò vale a marcare una chiara differenza dell'ipotesi ora all'esame rispetto a quella - menzionata da Sonatrach raffineria italiana srl nelle sue difese, e peraltro del tutto eccezionale nel sistema - in cui è ammessa impugnazione innanzi a diversi giudici contro le statuizioni relative alle misure di sicurezza personali e a quelle, affatto eterogenee, concernenti il risarcimento del danno.

In definitiva, la disposizione censurata consente che si svolgano giudizi di appello paralleli, innanzi a diversi tribunali, aventi a oggetto i medesimi stabilimenti o impianti di interesse strategico nazionale. Con conseguente pregiudizio non solo rispetto alla finalità, perseguita dal legislatore, di garantire l'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia e la specializzazione dell'organo giudicante, ma anche rispetto all'esigenza di garantire, nell'immediato, decisioni tra loro coerenti rispetto al singolo procedimento cautelare avviato con il sequestro di un determinato impianto o stabilimento.

Il che integra, ad avviso di questa Corte, un ulteriore vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata.

4.4.- Da tutto ciò consegue l'illegittimità costituzionale del secondo periodo della disposizione censurata («Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.»), per violazione dell'art. 3 Cost.

Resta pertanto in vigore il primo periodo, non censurato in questa sede, che estende la legittimazione attiva a proporre appello cautelare ai soggetti istituzionali ivi menzionati, in presenza delle condizioni indicate dalla disposizione all'esame.

Rientra altresì nella discrezionalità del legislatore la possibilità di accentrare la competenza nel rispetto dei principi sin qui richiamati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.»;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, norme att. cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione undicesima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, *Presidente*

Francesco VIGANÒ, *Redattore*


Igor DI BERNARDINI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

T_250038





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 15

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 marzo 2025
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Turismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 61 del 2024 – Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che, fino alla data del 31 dicembre 2025, coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della legge n. 61 del 2024 possono continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della legge regionale n. 86 del 2016.

- Legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 (Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla l.r. 61/2024), art. 2.

Ricorso ex art. 127 della Costituzione

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per mandato *ex lege* dall’Avvocatura generale dello Stato, (c.f. 80224030587), fax 06/96514000 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente

Contro Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore* (cod. fisc. 01386030488), nella sua sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati - piazza Duomo n. 10 - 50122 Firenze, regionetoscana@postacert.toscana.it - resistente

per la declaratoria della illegittimità costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 7 marzo 2025, dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 7 del 22 gennaio 2025, recante «Disposizioni correttiva in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e *bed and breakfast*. Modifiche alla legge regionale n. 61/2024(1) ».

Si riporta di seguito la disposizione della legge regionale impugnata che così dispone:

Art. 2 (*Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all’art. 144 della legge regionale n. 61/2024*). — «1. All’inizio del comma 2 dell’art. 144 della legge regionale n. 61/2024 sono inserite le seguenti parole: “Fino alla data del 31 dicembre 2025”».

L’art. 2 della legge regionale impugnata modifica l’art. 144, comma 2 della legge regionale Toscana n. 61/2024 che ha dettato in materia turistico ricettiva il regime transitorio per coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o *bed&breakfast* nell’ambito del medesimo edificio.

La citata disposizione che, ad avviso del Governo presenta diversi profili di illegittimità costituzionale, deve essere impugnata per i seguenti:

MOTIVI

Illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 per violazione degli articoli 3, 41, 42, 117, comma 2, lett. *l*), Costituzione, in relazione all’art. 832 del codice civile.

(1) Legge 31 dicembre 2024, n. 61 impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso iscritto al n. REG. RIC n. 14/2025.



L'art. 2 della legge regionale impugnata modifica l'art. 144, secondo comma della legge regionale n. 61/2024 recante «Testo unico del turismo» laddove ha stabilito che «Coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o *bed and breakfast* nell'ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della legge regionale n. 86/2016».

Con la novella introdotta dalla legge regionale impugnata la disposizione viene integrata con l'indicazione di un termine di vigenza del regime transitorio «fino alla data del 31 dicembre 2025».

La disposizione va censurata in quanto alla luce della menzionata integrazione la possibilità di esercitare in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o *bed&breakfast* nell'ambito del medesimo edificio — nel rispetto delle disposizioni della legge regionale Toscana n. 86/2016(2) — viene limitata fino al 31 dicembre 2025, rendendo di conseguenza obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'adeguamento alla nuova disciplina recata dalla disciplina regionale Toscana n. 61 del 2024(3).

La disposizione impugnata risulta dunque gravemente lesiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui agli articoli 42, comma 2 e 117, comma 2, lett. *l*), Costituzione, posto che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge «che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale [...]». La scelta, radicale e incomprensibile, di limitare l'applicabilità della previgente disciplina di cui alla legge regionale n. 86 del 2016 sino al 31 dicembre 2025, introduce limitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto di proprietà, inibendo ai proprietari la possibilità di disporre del proprio immobile, concedendone il godimento a terzi per fini turistici.

Il contenuto del diritto di proprietà, tra cui la scelta di sfruttare economicamente le potenzialità offerte da un bene rientra pacificamente nella materia dell'ordinamento civile, posto che l'art. 832 del codice civile stabilisce in termini generali che il proprietario «ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico».

L'art. 2 delinea inoltre un'irragionevole discriminazione e difetta di ragionevolezza atteso che la citata disposizione fissa la data del 31 dicembre 2025 per l'applicazione del regime previgente di cui alla legge regionale n. 86/2016 (che consentiva a coloro che svolgevano l'attività in forma imprenditoriale di *b&b* e degli affittacamere nell'ambito del medesimo edificio, di gestire al massimo due attività), imponendo dunque a decorrere dal 1° gennaio 2026 l'applicabilità delle limitazioni contenute nell'art. 41, comma 4 della legge regionale n. 61 del 2024 alla gestione di tali strutture nell'ambito del medesimo edificio, che «non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura»; disposizione che, come evidenziato nel ricorso *ex art.* 127 della Costituzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, risulta del tutto priva di ragionevolezza.

Il succedersi di plurime e frammentarie modifiche legislative del medesimo testo normativo rende la legislazione di difficile intelligibilità per i cittadini e gli operatori giuridici, determinando il denunciato *deficit* di ragionevolezza, anche alla luce delle ricadute concrete sugli operatori economici del settore turistico - ricettivo e, segnatamente, sul diritto di proprietà per come sopra delineato.


Infine, la disposizione censurata lede non solo il diritto dominicale ma si pone anche in aperto contrasto con la libertà di iniziativa economica, di cui all'art. 41 della Costituzione, posto che, nel fissare i limiti di applicabilità alla previgente disciplina, preclude alla ricettività svolta in forma imprenditoriale la possibilità di trovare l'assetto organizzativo e dimensionale ritenuto più confacente alla produzione di ricchezza.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'art. 2 della legge regionale impugnata, nella parte in cui modifica il termine di vigenza del regime transitorio di cui all'art. 144, comma 2 della legge regionale n. 61 del 2024, presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 41, 42, 117, comma 2, lett. *l*), della Costituzione, in relazione all'art. 832 del codice civile, perché, oltre ad essere gravemente lesive della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, introduce limitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto del proprietario di disporre del proprio immobile, oltre che alla libertà di iniziativa economica.

Per quanto evidenziato, la legge regionale, relativamente alla disposizione sopra indicata, deve essere impugnata ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

(2) Legge regionale in forza della quale veniva stabilito: - nell'art. 55, comma 3 che: «L'attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell'ambito del medesimo edificio»; - nell'art. 56, comma 3 che «L'attività di *bed and breakfast* svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di *bed and breakfast* nell'ambito del medesimo edificio»

(3) Ove è previsto, all'art. 44, comma 4 che «L'attività di affittacamere, o di *bed and breakfast*, o di residenza d'epoca svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell'ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura».



P.Q.M.

Per tutte le esposte ragioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso conclude affinché la Corte costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7, pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 7 del 22 gennaio 2025, recante «Disposizioni correttiva in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla legge regionale n. 61/2024» per le ragioni esposte nei motivi.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. attestazione della delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025 di impugnativa della legge regionale, con allegata relazione;

2. legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7, pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 7 in data 22 gennaio 2025, recante «Disposizioni correttiva in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla legge regionale n. 61/2024».

Roma, 20 marzo 2025

Vice avvocato generale dello Stato: MANGIA

L'Avvocato dello Stato: SANTINI

25C00075

N. 56

*Ordinanza del 6 marzo 2025 della Corte d'appello di Caltanissetta
nel procedimento penale a carico di G. G.*

Processo penale – Incompatibilità del giudice – Mancata previsione dell'incompatibilità alla funzione del giudice dell'udienza preliminare del giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato nell'ambito del procedimento incidentale *de libertate* di cui all'art. 310 cod. proc. pen.

– Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.

LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

COLLEGIO RICUSAZIONI

Così composta:

dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente;

dott. Emanuele De Gregorio - consigliere;


dott.ssa Maria Lucia Insinga - consigliere;

il secondo dei quali relatore ed estensore, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 5 marzo 2025, in riferimento al procedimento n. 1/2025 ric. promosso da G. G., nato a... il..., difeso dall'avv. Gaspare Lombardo del Foro di Agrigento;

esaminati gli atti e la documentazione allegata;

letta la dichiarazione di ricazione proposta il 15 febbraio 2025, nei confronti del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, dott.ssa Lorena Santacroce, dall'avv. Gaspare Lombardo, difensore e procuratore speciale di G. G., nato a I... il..., imputato nel procedimento RGNR 742/2018 DDA-27/2019 RG GIP Tribunale di Caltanissetta;

letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la inammissibilità dell'istanza di ricazione e. in subordine, nel caso in cui l'istanza sia ritenuta ammissibile, per il suo rigetto;



O S S E R V A

il ricusante espone che la dott.ssa Lorena Santacroce è giudice dell'udienza preliminare nel procedimento penale suindicato nei confronti di vari imputati e, tra essi, G. G.

Evidenzia che la dott.ssa Lorena Santacroce ha composto il collegio del Tribunale del riesame di Caltanissetta chiamato a decidere l'appello *ex art.* 310 c.p.p. proposto da G. G. avverso l'ordinanza che rigettava la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata al G. con altra meno afflittiva e che la richiesta di astensione, proposta dalla dott.ssa Lorena Santacroce per questa ragione, è stata rigettata dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta con provvedimento conosciuto dall'imputato G. all'udienza preliminare del 14 febbraio 2025.

Assume, il ricusante, che la dott.ssa Lorena Santacroce è ora incompatibile ad esercitare la funzione di giudice dell'udienza preliminare nell'indicato procedimento penale.

Tanto premesso, osserva il collegio che, dalla lettura dell'ordinanza in data 6 agosto 2024 (depositata il 7 agosto 2024) del Tribunale di Caltanissetta nel proc. n. 752/2018 R.G.N.R. e n. 303/2024 R.G.M.C.P., pronunciata in sede di appello *ex art.* 310 c.p.p. ed allegata alla dichiarazione di ricusazione, si evince che la dott.ssa Lorena Santacroce, quale componente del Tribunale di Caltanissetta - Sezione feriale, si è pronunciata sull'appello *ex art.* 310 c.p.p. proposto avverso l'ordinanza che ha provveduto in ordine alla misura cautelare personale applicata nei confronti del G. per i fatti descritti nell'imputazione, che hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio ed alla celebrazione dell'udienza preliminare che si svolge al suo cospetto, e che il giudice dell'appello *ex art.* 310 c.p.p. si è pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza oggetto del gravarne, vertente sulle esigenze cautelari.

La Corte costituzionale ha chiarito (*cf.* Corte costituzionale n. 224 del 2001) che, a seguito delle importanti innovazioni introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l'udienza preliminare non è più da ritenersi un mero momento di passaggio prima dell'apertura della fase del giudizio, momento centrale del processo, ma, per il sistema odierno, l'udienza preliminare è una delle sedi di valutazione della causa nel merito, così da essere rilevante anche nei termini della rilevazione di un pregiudizio, nei casi di sussistenza della incompatibilità.

Diversi sono, infatti i poteri attribuiti al G.U.P.: non solo può disporre l'integrazione delle indagini, ma può anche assumere prove d'ufficio, qualora emergessero come decisive ai fini della sentenza. Per questi motivi, mancherebbe quella caratteristica di sommarietà della fase, inizialmente attribuitele, e, di conseguenza, anche le decisioni che la concludono acquisiscono e devono interpretarsi aventi un valore differente. Dunque, l'art. 425 c.p.p. pone il giudice innanzi ad una valutazione di merito circa l'esistenza e consistenza dell'accusa che si traduce in una scelta dicotomica: non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio.


Il decreto che dispone il giudizio, a questa stregua, è un atto di natura giurisdizionale, a presidio della posizione dell'imputato che se ingiustificatamente fosse rinviato alla pubblica udienza, subirebbe un forte pregiudizio. Sia la sentenza di non luogo a procedere sia decreto che dispone il giudizio, quindi, sono pregiudicati da atti anteriori e, a loro volta, sono idonei a pregiudicare i successivi atti.

Il quadro normativo così delineato era già mutato rispetto a quello valutato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 290 del 1998, della quale appresso si dirà, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del Tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, e stante l'identità della funzione di giudizio in sede di riesame e in sede di appello sotto il profilo della loro forza pregiudicante il giudizio sul merito dell'ipotesi, anche l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali della predetta ordinanza.

El distinguo tra GUP del Tribunale ordinario (non incompatibile rispetto alla funzione del giudice dell'appello cautelare) e GUP minorile (incompatibile rispetto a detta funzione), posto dal Giudice delle leggi, si rifaceva ad un quadro normative) mutato, appunto, con la legge 16 dicembre 1999, n. 479.

I principi riferiti alla natura dell'udienza preliminare rimangono validi anche dopo la c.d. Riforma Cartabia (decreto legislativo n. 150/2022). Segnatamente, la nuova formulazione dell'art. 425 c.p.p. ha comportato un ampliamento dei poteri del giudice dell'udienza preliminare, rendendo questo momento processuale più funzionale a ridurre il numero di procedimenti che vanno a giudizio, in un'ottica deflattiva al pari dei riti «speciali».

La nuova regola di giudizio prevede che il proscioglimento venga emesso anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio e non consentono di for-



mulare una ragionevole previsione di condanna, sì che il giudice dell'udienza preliminare deve decidere alla luce dei contributi probatori a sua disposizione, consentendo l'accesso al dibattimento solo se ritiene che, ragionevolmente, sarà pronunciata una sentenza di condanna. Dopo la riforma, il giudice dell'udienza preliminare deve decidere sulla base degli elementi già acquisiti, escludendo la possibilità di colmare lacune probatorie durante il dibattimento.

La riforma Cartabia, dunque, rafforza il principio della necessaria completezza delle indagini, imponendo al Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale solo con un quadro probatorio completo, non portando a processo tutti quei procedimenti clic potrebbero completarsi solo a seguito di un'istruttoria dibattimentale troppo largamente farcita.

L'udienza preliminare diventa così una fase centrale nell'accertamento del fatto contestato, con un controllo rigoroso dell'operato del Pubblico Ministero.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 131 del 24 aprile 1996, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede: l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del Tribunale del riesame (art. 309 del codice di procedura penale) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 del codice di procedura penale) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.


Nella sentenza n. 131 del 1996, punto 3.1 del diritto, si legge: «Quanto all'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, esso è configurato dall'art. 310 del codice di procedura penale come strumento di controllo sulle ordinanze che provvedono al riguardo attivabile tanto dal pubblico quanto dall'imputato e dal suo difensore. A differenza del riesame - rimedio processuale dal significato «unidirezionale» in quanto previsto solo su iniziativa e nell'interesse dell'imputato - l'appello è accordato per far valere tanto le ragioni della libertà (su iniziativa dell'imputato e del suo difensore) le quali non abbiano avuto successo in prima istanza. Inoltre, mentre la richiesta di riesame conferisce al Tribunale la cognizione piena sul provvedimento cautelare, l'effetto devolutivo dell'appello è limitato dai motivi contestualmente enunciati (art. 310, primo comma, del codice di procedura penale).

Le suddette differenze tra il giudizio di riesame e il giudizio d'appello non escludono peraltro che, anche nel secondo caso, il tribunale competente (lo stesso del riesame, a norma del secondo comma dell'art. 310) possa essere investito, a seconda dei motivi dell'appello, della valutazione di profili di merito che attengono all'esistenza di «gravi indizi di colpevolezza» ovvero alla sussistenza di una o più esigenze cautelari, tra quelle indicate dall'art. 274 del codice di procedura penale, elementi tutti che costituiscono le condizioni in presenza delle quali la misura può essere legittimamente disposta. Pertanto, sotto questo profilo, anche nei confronti dei giudici che abbiano preso parte al collegio del tribunale che si è espresso in sede di appello contro ordinanze in tema di misure cautelari personali valgono le medesime sopraddette ragioni di incompatibilità alla partecipazione alla funzione di giudizio sul merito dell'accusa.

La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, che si rende dunque necessaria in relazione alla mancata previsione della incompatibilità alla partecipazione al giudizio del giudice che abbia partecipato al collegio investito dell'appello nei confronti delle ordinanze in materia di misure cautelari personali riguardanti chi si trovi a essere imputato in tale giudizio, deve essere tuttavia limitata, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata che esclude il sorgere dell'incompatibilità nel caso in cui il primo giudizio abbia riguardato aspetti solo formali della causa, al caso in cui il Tribunale dell'appello sia stato chiamato a sindacare valutazioni sostanziali, precedentemente compiute dal giudice che ha disposto sulla misura. Pertanto, non sussiste ragione di estendere l'incompatibilità ai casi in cui, in sede d'appello il tribunale si sia pronunciato soltanto su aspetti meramente formali dell'ordinanza che dispone sulla misura cautelare personale, senza influenza sull'esistenza degli indizi di colpevolezza ovvero sulla sussistenza delle esigenze cautelari le quali possono, comunque, riflettersi sulla posizione sostanziale dell'imputato nel giudizio. In tali eventualità, le valutazioni relative al merito dell'ipotesi accusatoria restano del tutto estranee al giudizio del tribunale e non vi è ragione di ritenere che il giudice si sia preformato un giudizio di merito capace di pregiudicare l'imparzialità della decisione conclusiva del processo».

Orbene, il giudice a cui si riferisce la sentenza n. 131 del 1996 è, come agevolmente si deduce dalla lettura della motivazione della stessa sentenza, il giudice del dibattimento.

La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 155 del 20 maggio 1996, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p.: a), nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale; b) nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica. La sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di



applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; c) nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; d) nella parte in cui non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del Tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nonché il giudice che, come componente del Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 290 del 18 luglio 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del Tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; e, inoltre, ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.


Come chiarito dalla stessa Corte costituzionale al punto 3 del considerato in diritto, «Anche nel giudizio di appello de libertate, nonostante le differenze di disciplina rispetto al riesame; possono compiersi quegli apprezzamenti sui profili di merito che determinano l'insorgere di una causa di incompatibilità al giudizio... peraltro, la simmetria tra i due mezzi di controllo dei provvedimenti in tema di misure cautelari vale, ai fini del regime dell'incompatibilità, solo in quanto attraverso l'appello il giudice sia chiamato a un sindacato su aspetti sostanziali e non puramente formali dell'ordinanza che ne è oggetto (sentenza n. 131 del 1996 citata, punto 3.4 del diritto; sentenza n. 155 del 1996, punto 4.3 del diritto)».

Il coordinamento tra le decisioni citate conduce alla prospettazione della questione di costituzionalità dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui esso non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale degli imputati maggiorenni, per il giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato nell'ambito del procedimento di appello ex art. 310 del codice di procedura penale, con il limite, per quest'ultimo rimedio, di una pronuncia resa non su aspetti puramente formali del provvedimento impugnato.

Il carattere tassativo delle ipotesi di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. è, d'altro canto, di ostacolo all'estensione in via analogica delle disposizioni che le contengono a casi diversi da quelli in esse considerati.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, le norme sulla incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento presidiano i valori costituzionali della terzietà e dell'imparzialità della giurisdizione, risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla «forza della prevenzione» - ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto - scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima *res iudicanda*. Il secondo termine della relazione di incompatibilità costituzionalmente rilevante, espressivo della sede «pregiudicata» dall'accennato effetto di «condizionamento», è stato identificato nel «giudizio» contenutisticamente inteso, e cioè in ogni sequenza procedimentale, anche diversa dal giudizio dibattimentale, la quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si è svolta l'attività «pregiudicante», implichi una valutazione sul merito dell'accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorché adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali.

La *ratio* argomentativa delle citate sentenze nn. 131 del 1996, 155 del 1996, e 290 del 1998, per l'ipotesi in cui il giudice abbia composto il collegio che si è pronunciato negli incidenti *de libertate* di cui agli articoli 309 e 310 c.p.p., in tale seconda ipotesi su profili non meramente formali del provvedimento impugnato, impone di considerare ravvisabile d'ufficio, nel caso specifico di cui all'odierno procedimento, una ulteriore ipotesi non manifestamente infondata di dubbia legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 c.p.p. in riferimento agli articoli 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, 27, comma secondo, e 111 della Costituzione, nella parte in cui detta norma non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati maggiorenni del giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato



nel procedimento incidentale *de libertate* di cui all'art. 310 c.p.p. (in tale ipotesi, come in concreto appare, su profili non meramente formali del provvedimento impugnato in quanto inerente la posizione soggettiva di interesse).

Questo collegio ritiene che la sopra enunciata questione di dubbia legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. nella sua attuale formulazione, prospettabile in relazione agli art. 3, comma primo, 24 comma secondo, 25 comma primo, 27 comma secondo, 111 della Costituzione e 34, comma 2, c.p.p., sia evidentemente rilevante per decidere la dichiarazione di ricusazione proposta dal difensore dell'imputato G. G.

Va considerato, infatti, che, con sentenza n. 37207 resa all'udienza del 16 luglio 2020 (depositata il 23 dicembre 2020), ric... le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno affermato che «il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare in pendenza della decisione definitiva sull'istanza di ricusazione, è, in caso di accoglimento di quest'ultima, affetto da nullità assoluta di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale, siccome attinente ai modi e ai limiti del potere giurisdizionale esercitabile nel relativo giudizio». (Rv. 280116-01).

Il *thema decidendum*, dunque, è la fondatezza o meno della dichiarazione di ricusazione proposta dal G. nei confronti del giudice dott.ssa Lorena Santacroce, da valutare avendo riguardo al fatto se quest'ultima sia compatibile o meno ex art. 34, comma 2, c.p.p. quale giudice-persona fisica dell'udienza preliminare nel procedimento penale a carico dell'imputato atteso che quello stesso giudice-persona fisica, quale componente del Tribunale di Caltanissetta, si è pronunciato, nell'ambito del suindicato procedimento incidentale *de libertate* di cui all'art. 310 c.p.p., per profili non meramente formali del provvedimento impugnato su fatti storici descritti nell'imputazione, decidendo il gravame sulla misura cautelare personale già applicata all'imputato G. G. (*cf.*, segnatamente, la pagina 7 della suindicata ordinanza del 6 agosto 2024 quanto alla affermazione di inadeguatezza di una misura cautelare personale meno afflittiva rispetto a quella applicata di massimo rigore in quanto poiché non vi sarebbe stata «... garanzia adeguata della recisione dei legami dell'indagato con l'ampio e radicato ambiente criminale di riferimento, anche considerate la prossimità al territorio gelese, base dell'associazione, e la possibilità di intrattenere contatti telefonici con soggetti che fanno parte di quest'ultima»).

P. Q. M.

Visti gli articoli 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, nonché 3, comma primo, 24 comma secondo, 25 comma primo, 27 comma secondo e 101 della Costituzione e 34, comma 2, c.p.p., così provvede:

dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 c.p.p. come in motivazione individuata;


sospende il giudizio di ricusazione proposto dal difensore dell'imputato G. G. iscritto al n. 1/2025 RIC, volto a fare dichiarare l'incompatibilità ex art. 34 c.p.p. del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, dott.ssa Lorena Santacroce, rispetto alla celebrazione dell'udienza preliminare, con tutti i suoi possibili sbocchi definitivi, nei confronti dell'imputato G. G., in premessa generalizzata, nel procedimento penale iscritto al n. 742/18 RGNR e n. 278/19 RG GIP per avere lo stesso giudice-persona fisica composto il collegio del Tribunale di Caltanissetta che ha deciso in data 6 agosto 2024 (provvedimento depositato in data 7 agosto 2024) l'appello de libertate ex art. 310 c.p.p. proposto dallo stesso imputato in relazione ai fatti che hanno portato alla richiesta del P.M. di rinvio a giudizio;

ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito di cui all'ultimo comma del citato art. 23.

Caltanissetta, 5 marzo 2025

Il Presidente: GIAMBERTONI



n. 57

Ordinanza del 17 marzo 2025 della Corte di cassazione sul ricorso proposto da A. A.

Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante prevista dall’art. 311 cod. pen., applicabile in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sulla recidiva aggravata ai sensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.

– Codice penale, art. 69, quarto comma.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

Giacomo Rocchi - Presidente;

Paola Masi - relatore;

Raffaello Magi;

Francesco Aliffi;

Fulvio Filocamo;

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da:

A. A. nato in ... il ... avverso l’ordinanza del 18 ottobre 2024 del Tribunale di Roma;

Udita la relazione svolta dal consigliere Paola Masi;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza emessa in data 18 ottobre 2024 il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha concesso a A. A. l’attenuante di cui all’art. 311 codice penale in relazione alla condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 30 maggio 2022 per il delitto di rapina aggravata di cui all’art. 628, comma 3, n. 1 e n. 3-ter, codice penale e per il delitto di cui all’art. 493-ter codice penale, attenuante divenuta applicabile a seguito della sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 della Corte costituzionale.

Il giudice della cognizione aveva calcolato la pena-base in relazione al delitto di rapina comprensivo dell’aumento previsto per l’aggravante privilegiata, quindi aveva concesso le attenuanti generiche, valutandole però solo equivalenti alla residua aggravante e alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, stante il divieto di prevalenza stabilito in relazione a quest’ultima. Secondo il giudice dell’esecuzione, perciò, la concessione dell’attenuante in questione non può portare ad un bilanciamento diverso e ad una riduzione della pena, perché l’avvenuto riconoscimento della sussistenza della recidiva qualificata, da parte del giudice di merito, impedisce in ogni caso la valutazione di prevalenza della ulteriore attenuante su tale aggravante; in applicazione del divieto stabilito dall’art. 69, comma 4, codice penale.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso A. A. per mezzo del suo difensore avv. Stefano Zoccano, articolando un unico motivo, con il quale deduce la sussistenza di una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata dell’art. 69, comma 4, codice penale quanto al divieto di prevalenza delle attenuanti sull’aggravante della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, codice penale.

La Corte costituzionale ha già più volte dichiarato l’incostituzionalità di tale norma, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, soprattutto nei casi in cui essa limita l’effetto di attenuanti concesse per la modesta gravità del reato commesso o per l’atteggiamento psicologico del *reo*, in quanto la sua applicazione, impedendo di commisurare la sanzione alla effettiva gravità del fatto, contrasta con la finalità rieducativa della pena ovvero con la necessità di sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell’offensività.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo il divieto di prevalenza delle attenuanti, anche delle mere attenuanti generiche, una scelta non irragionevole del legislatore.



Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato, e la richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, codice penale in relazione all'art. 311 codice penale deve essere accolta, per la sua rilevanza e non manifesta infondatezza.

2. Tale questione è, in primo luogo, rilevante.

Il giudice dell'esecuzione ha esplicitamente ritenuto applicabile l'attenuante di cui all'art. 311 codice penale al delitto per cui il ricorrente è stato condannato, per la minima gravità della violenza esercitata per commettere la rapina, consistita solo nel trattenere per le braccia la persona offesa al fine di sottrarle il portafogli a bordo di un autobus, e solo per la brevissima fase dello spossessamento. Peraltro ha necessariamente preso atto dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 99, comma 4, codice penale da parte del giudice di merito, decisione vincolante stante il principio di intangibilità del giudicato, concludendo perciò per l'impossibilità di modificare l'entità della pena inflitta dal giudice della cognizione perché tale attenuante, pur aggiungendosi alle attenuanti generiche già concesse, rimane «ininfluente sul giudizio di bilanciamento che ... non può comunque superare quello di mera equivalenza».

L'aggravante della recidiva è stata applicata sulla base dei molti e specifici precedenti penali del condannato, ma la decisione di ritenere le attenuanti generiche equivalenti e non prevalenti su di essa è stata motivata, dal giudice di merito, solo con il divieto di prevalenza stabilito dall'art. 69, comma 4, codice penale.

Deve sottolinearsi che l'attenuante di cui all'art. 311 codice penale, stabilita dal legislatore solo con riferimento ai delitti previsti dal Titolo I del Libro II del codice penale, è ritenuta applicabile alla fattispecie di reato di cui all'art. 628 codice penale in virtù della sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 della Corte costituzionale. Questa, mutuando i principi espressi nella sentenza n. 120 del 2023, con cui l'illegittimità costituzionale derivante dalla mancata previsione dell'applicabilità di tale attenuante è stata dichiarata con riferimento al delitto di estorsione, principi peraltro già posti alla base delle analoghe decisioni assunte con la sentenza n. 68 del 2012, relativa al sequestro di persona a scopo di estorsione, e con la sentenza n. 244 del 2022, relativa al sabotaggio militare, ha ritenuto che l'omessa previsione di applicabilità di tale attenuante al delitto di rapina fosse contraria ai principi costituzionali di uguale trattamento per situazioni analoghe, e di individualizzazione della pena e della sua finalità rieducativa. Nelle pronunce indicate, la Corte costituzionale ha rimarcato che la scelta legislativa di sanzionare con rilevante asprezza delle condotte di reato particolarmente gravi, in sé non sindacabile con riferimento alla fattispecie astratta in quanto involgente aspetti tipicamente politici, implica il rischio di irrogazione di una sanzione non proporzionata all'effettiva gravità del fatto, ove questo risulti immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire, per la fattispecie astratta, quel trattamento sanzionatorio particolarmente severo.

Questa valutazione risulta rilevante perché, di fatto, il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, codice penale comporta, nel caso di specie, che la pena per un fatto che il giudice dell'esecuzione ha motivatamente ritenuto essere di lieve entità, rimane eccezionalmente severa.

3. La questione risulta, altresì, non manifestamente infondata.

La norma di cui all'art. 69, comma 4, codice penale, come sostituita dall'art. 3 legge n. 251/2005, è stata già oggetto di diverse pronunce della Corte costituzionale, che ne hanno dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non consente la prevalenza di specifiche circostanze attenuanti rispetto all'aggravante di cui all'art. 99, comma 4, codice penale.

Con la sentenza n. 251 del 2012 è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 69, comma 4, codice penale nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990; con la sentenza n. 74 del 2016 la sua illegittimità è stata dichiarata anche nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, e con la sentenza n. 201 del 2023 è stata dichiarata con riferimento al divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990.

Con la sentenza n. 105 del 2014 è stata dichiarata l'illegittimità della norma nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, codice penale, e con la sentenza n. 188 del 2023 essa è stata dichiarata anche nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 648-ter.1, comma 2, codice penale.

Con la sentenza n. 106 del 2014 è stata dichiarata l'illegittimità della predetta norma nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, codice penale.

Con la sentenza n. 205 del 2017 la norma è stata dichiarata illegittima nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare.



Con la sentenza n. 73 del 2020 ne è stata dichiarata l'illegittimità nella parte in cui essa prevedeva il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 89 codice penale.

Con la sentenza n. 55 del 2021 l'illegittimità della norma è stata dichiarata nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 116 codice penale.

Con la sentenza n. 143 del 2021 la norma è stata dichiarata illegittima nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 311 codice penale in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Infine, con la sentenza n. 94 del 2023 tale illegittimità è stata dichiarata nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti, tra cui esplicitamente quella di cui all'art. 311 codice penale, per i delitti puniti con l'ergastolo.

Queste ultime pronunce sono rilevanti perché hanno ritenuto l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza posto dall'art. 69, comma 4, codice penale, con riferimento alle attenuanti comuni e, specificamente, a quella di cui all'art. 311 codice penale.

3.1. La *ratio decidendi* comune di tutte le predette sentenze è stata indicata, nella pronuncia n. 94 del 2023, in primo luogo nella necessità che, stante la rilevante divaricazione tra la pena base del reato non circostanziato e quella derivante dall'applicazione dell'attenuante, il giudice possa operare l'ordinario giudizio di bilanciamento al fine di irrogare una pena che rispetti i principi di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, di offensività della condotta di cui all'art. 25 della Costituzione, e di proporzionalità della pena tendente alla rieducazione del condannato, di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Una seconda *ratio decidendi*, di natura oggettiva, è stata individuata nella considerazione che alcune attenuanti hanno la specifica finalità, voluta dal legislatore, di bilanciare l'ampiezza del reato non circostanziato, che accomuna condotte marcatamente diverse, le quali necessitano perciò di una differenziazione nel trattamento sanzionatorio. Una terza *ratio decidendi*, di natura soggettiva, è alla base, invece, delle pronunce relative ad attenuanti legate non alla minore offensività del fatto, ma solo alla ridotta rimproverabilità dell'autore, che incide sul carattere personale della responsabilità penale.

La questione qui sollevata muove dalla *ratio decidendi* sopra indicata come seconda, e che è stata posta alla base della decisione di illegittimità costituzionale n. 143 del 2021, relativa al divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 311 codice penale in relazione al delitto di sequestro a scopo di estorsione. Con tale sentenza, la Corte costituzionale ha riconosciuto a detta attenuante la «funzione di necessario riequilibrio del trattamento sanzionatorio», cosicché, stante la rilevante pena edittale stabilita per il delitto di cui all'art. 630 codice penale, «la disciplina censurata, nel precludere al giudice, nel bilanciamento delle circostanze, la possibilità di prevalenza della diminvente del «fatto di lieve entità» sulla recidiva reiterata, finisce per disconoscere il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensività del fatto» e «vanifica la necessaria funzione mitigatrice della pena, che questa Corte, con la sentenza n. 68 del 2012, le ha riconosciuto».

3.2. Anche con riferimento al delitto di rapina, la sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale ha attribuito all'attenuante prevista dall'art. 311 codice penale la natura di «valvola di sicurezza» costituzionalmente necessaria, stante l'elevato minimo edittale previsto dall'art. 628 codice penale, affermando essere illegittimo il diverso trattamento previsto per il delitto di estorsione (come modificato a seguito dell'intervento della sentenza n. 120 del 2023), e illegittima, per violazione dei principi di individualizzazione e di finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27 della Costituzione, l'omessa previsione della sua applicabilità. Anche in relazione a questo reato, infatti, la predetta attenuante ha la finalità di adeguare la pena al concreto disvalore del fatto, adeguamento che risponde alla duplice funzione di rendere la responsabilità quanto più personale possibile, e di assicurare la finalità rieducativa della pena, che consegue anche alla proporzionalità tra la stessa e l'offesa arrecata.

Appare pertanto applicabile anche al delitto di rapina il dubbio di costituzionalità del divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 311 codice penale sulla recidiva reiterata aggravata, previsto dall'art. 69, comma 4, codice penale, per le ragioni esposte nella sentenza n. 143 del 2021 sopra richiamata: anche in relazione a questo reato, infatti, tale divieto, «nel precludere al giudice, nel bilanciamento delle circostanze, la possibilità di prevalenza della diminvente del «fatto di lieve entità» sulla recidiva reiterata; finisce per disconoscere il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensività del fatto» e «vanifica la necessaria funzione mitigatrice della pena» che la sentenza n. 86 del 2024 le ha riconosciuto. L'impossibilità di applicare al delitto di rapina, di fatto, l'attenuante prevista dall'art. 311 codice penale a causa del divieto della sua prevalenza sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, codice penale appare integrare, infatti, la violazione degli artt. 3, 25, comma 2, e 27 della Costituzione, così come richiamati ed applicati nelle sentenze della Corte costituzionale sopra citate.



4. La questione posta appare, pertanto, rilevante per la determinazione della pena nel giudizio di esecuzione penale, e non manifestamente infondata avuto riguardo ai principi costituzionali di cui agli artt. 3, 25 e 27, commi 1 e 3, della Costituzione.

P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 311 codice penale, applicabile in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sulla recidiva aggravata ai sensi dell'art. 99, comma 4, codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così è deciso, 28 gennaio 2025

Il Presidente: ROCCHI

Il consigliere-estensore: MASI

25C00077

N. 58

Ordinanza del 10 marzo 2025 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da A. N. contro Ministero dell'interno e Ufficio territoriale del Governo di Genova

Mafia e criminalità organizzata – Informazione antimafia interdittiva – Facoltà, per il prefetto che adotta il provvedimento, di escludere le decadenze e i divieti derivanti dalla misura, se incidenti sui mezzi di sostentamento per l'interessato e per la sua famiglia – Omessa previsione.

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 92.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA


(SEZIONE PRIMA)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 509 del 2024, proposto da A. N., in qualità di titolare dell'impresa individuale «...», rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Bertuccio, Simone Bringiotti e Marco Pedretti, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

Contro Ministero dell'interno e Ufficio territoriale del Governo di Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2;

Per l'annullamento:

del provvedimento del Prefetto di Genova prot. n. ... del ..., avente ad oggetto l'emissione di un'informazione antimafia interdittiva ai sensi degli articoli 84, 89-*bis* e 91 del decreto legislativo n. 159/2011;



di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi incluso il verbale di riunione del Gruppo interforze del ... ;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione dell'interno;

Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2024, la dott.ssa Liliana Felletti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

1. La signora A. N., in qualità di titolare dell'impresa individuale «...», ha impugnato l'informazione antimafia a carattere interdittivo adottata dal Prefetto di Genova il ..., ai sensi degli articoli 84, 89-bis e 91 del decreto legislativo n. 159/2011.


Il provvedimento gravato è motivato con riferimento a plurimi elementi sintomatici del tentativo di infiltrazione nell'impresa da parte della locale di 'ndrangheta ..., vale a dire: il rapporto di parentela che lega P. N. ed i suoi fratelli F. e A., rispettivamente capo e membri di spicco della cosca, tutti condannati ai sensi dell'art. 416-bis del codice penale, al marito della ricorrente L. P., che ella continua a frequentare, pur essendo i coniugi legalmente separati dal ...; l'impiego, quale unica dipendente, di D. M., condannata per aver agevolato gli affari illeciti del sodalizio criminale nonché moglie di F. A. R., componente del *clan* attualmente *in vinculis* e cugino della madre del P.; la recente scarcerazione per fine pena di F. N., sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, in quanto tuttora socialmente pericoloso.

2. Avverso l'informazione interdittiva la deducente ha articolato cinque motivi di ricorso, così sinteticamente riassumibili: *i*) l'amministrazione avrebbe contestato il potenziale contatto con F. N. soltanto nel provvedimento conclusivo e non anche nella comunicazione di avvio del procedimento; *ii*) non sarebbe stata apprezzata la memoria difensiva dell'esponente, nella parte in cui ha rappresentato l'irrelevanza dell'acquisto di un appartamento dal padre dei fratelli N., al prezzo di euro ..., nell'anno ...; *iii*) gli indizi del tentativo infiltrativo sarebbero risalenti e non attuali; *iv*) il quadro probatorio ricostruito dall'autorità di pubblica sicurezza risulterebbe insufficiente, perché non evidenzerebbe l'agevolazione del *clan* N./R., né il condizionamento dell'impresa da parte della consorteria mafiosa; *v*) gli elementi sintomatici indicati dalla Prefettura sarebbero privi di concretezza, per l'inidoneità dei meri legami parentali ad attestare la permeabilità all'organizzazione criminale e per la risoluzione del rapporto lavorativo con la M. dopo la notifica dell'interdittiva.

Le censure di illegittimità mosse dalla ricorrente non appaiono fondate, perché la decisione prefettizia si basa su elementi chiaramente rivelatori della sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa, con particolare riferimento al reclutamento nell'azienda della cugina acquisita D. M. imparentata con i membri della locale lavagnese (quale moglie di un intraneo e cognata del capo cosca) e direttamente coinvolta nelle vicende della cellula 'ndranghetista. Segnatamente, la signora M. è stata assunta nel ... in un momento di difficoltà, quando la società ... (fonte di cospicui guadagni per lei e per il coniuge) era stata colpita da interdittiva e posta sotto sequestro (per la ricostruzione dei fatti si veda la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 1219 del 26 giugno – 24 settembre 2020), ed è rimasta alle dipendenze della signora A. N. anche dopo la condanna definitiva a due anni di reclusione per il reato di intestazione fittizia di valori, con l'aggravante mafiosa, commesso al fine di impedire l'applicazione al marito delle misure preventive patrimoniali. Né l'atto di licenziamento, intervenuto solo dopo l'interdittiva, è di per sé sufficiente a fondare una prognosi di immunizzazione dall'influenza degli ambienti criminali (*cf.* in argomento Tribunale amministrativo regionale Liguria, sez. I, 24 aprile 2023, n. 456).

3. Nel ricorso la signora A. N. si duole, altresì, degli effetti fortemente pregiudizievoli della misura di prevenzione, che le preclude la prosecuzione della sua attività di lavanderia e stireria, con conseguente venir meno dei mezzi per il sostentamento proprio e del figlio invalido con lei convivente. Per tale ragione, con ordinanza cautelare n. 143 del 9 luglio 2024, questo Tribunale amministrativo regionale ha sospeso l'efficacia dell'atto gravato, ritenendo che l'inibizione dello svolgimento dell'attività commerciale, costituente conseguenza della cautela antimafia, sia suscettibile di arrecare all'interessata un danno grave e irreparabile.

In proposito, si rileva che l'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 non consente al prefetto di valutare l'impatto dell'informazione interdittiva sulle condizioni economiche del destinatario e, se del caso, di escluderne gli effetti, che incidono *funditus* sulle attività imprenditoriali (*cf.* art. 94 del decreto legislativo n. 159/2011, per cui le imprese attinte dall'interdittiva antimafia non possono ottenere o mantenere contratti con le amministrazioni, erogazioni pubbliche, nonché provvedimenti amministrativi legittimanti l'esercizio di attività economiche, quali licenze, autorizzazioni,



iscrizioni in elenchi e registri, etc.). Diversamente, l'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n. 159/2011 attribuisce al tribunale competente all'applicazione delle misure di prevenzione personali la facoltà di escludere le decadenze e i divieti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 67, che coincidono sostanzialmente con quelli derivanti dall'informazione antimafia interdittiva, «nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia».

4. Alla luce di ciò, il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 e, pertanto, ritiene di sollevare d'ufficio la relativa questione di costituzionalità, in relazione ai parametri e per le motivazioni di seguito esposti.

A - Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale

La questione di legittimità costituzionale è rilevante nella presente causa, perché l'impugnativa appare insuscettibile di accoglimento, per le ragioni sopra sinteticamente indicate (il provvedimento avverso si fonda su un adeguato quadro indiziario, non scalfito dal licenziamento della dipendente controindicata dopo l'emanazione della misura).

Tuttavia, se la norma censurata venisse riconosciuta incostituzionale, il giudizio avrebbe certamente un esito diverso: infatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 comporterebbe l'annullamento dell'informazione interdittiva, adottata dall'autorità prefettizia senza valutare le conseguenze sui mezzi di sostentamento della prevenuta A. N. e del figlio disabile. A tale riguardo la ricorrente ha dimostrato che l'esercizio commerciale di lavanderia e stireria costituisce la sua sola fonte di guadagno, dalla quale trae le risorse economiche per far fronte alle indispensabili esigenze di vita proprie (vitto, canone di locazione dell'abitazione, rate del mutuo per l'acquisto dei locali della lavanderia, rate del finanziamento «covid») e del figlio, totalmente invalido dalla nascita e bisognoso di costanti cure mediche.

B - Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale


B.1. Il Collegio ravvisa, anzitutto, un possibile contrasto tra l'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 e l'art. 3, comma 1, della Costituzione

Invero, la disparità di trattamento tra i soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari di prevenzione personale e quelli attinti da provvedimenti amministrativi di interdittiva antimafia appare irragionevole, trattandosi in entrambi i casi di misure anticipatorie in funzione di difesa della legalità: sicché, come espressamente riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 19 luglio 2022, gli elementi di differenziazione dei due istituti (*id est* l'autorità emanante ed i presupposti applicativi) non sono sufficienti a giustificare il fatto che la tutela dei bisogni primari di sostentamento economico sia assicurata solamente alle persone colpite dalla prima categoria di misure. La situazione di disuguaglianza si manifesta in modo particolarmente stridente nei casi in cui, come nella specie, il destinatario dell'interdittiva gestisca una microimpresa individuale, che rappresenti l'unica fonte di reddito per sé e per la propria famiglia.

Né l'onere dell'amministrazione di verificare la persistenza dei presupposti della misura dopo dodici mesi, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 159/2011, attenua il contrasto con il principio di uguaglianza, sia perché il prefetto potrebbe non ravvisare sopravvenienze tali da superare gli elementi che hanno portato alla prima informazione, sia, in ogni caso, in quanto l'interruzione dell'attività per un anno può sortire conseguenze irrimediabili sulla sopravvivenza dell'impresa.

La disparità non pare esclusa nemmeno dalla facoltà dell'imprenditore di accedere al controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 159/2011, che consente di proseguire l'attività nel rispetto di una serie di obblighi e sotto la vigilanza di un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente al giudice delegato e al pubblico ministero. Infatti, come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale nella pronuncia n. 180 del 2022, l'ammissione a tale istituto è rimessa alla valutazione del Tribunale della prevenzione, che, a rigore, dovrebbe concederla nelle sole situazioni di agevolazione occasionale dell'associazione malavitosa (*cfi*: art. 34-*bis*, comma 1). Inoltre, la misura non ha, di regola, efficacia retroattiva (anche se, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, legittima la partecipazione alle gare d'appalto se interviene entro la data dell'aggiudicazione). Ancora – e si tratta di profilo rilevante per le microimprese e le imprese in difficoltà – la retribuzione dell'amministratore giudiziario grava sul soggetto controllato: sicché le spese del controllo giudiziario potrebbero paradossalmente eliminare o, comunque, erodere il margine di utile occorrente all'imprenditore per sopperire alle necessità proprie e dei familiari a carico, dovendo egli, appunto, remunerare le prestazioni del professionista incaricato dal tribunale.

Infine, si evidenzia che, nonostante l'invito a porre rimedio alla riscontrata disparità, rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale con la citata pronuncia n. 180 del 2022 e, in precedenza, con la decisione n. 57 del 2020, il *vulnus* al principio di uguaglianza non è stato ad oggi sanato. Dunque, come affermato dalla sentenza n. 180/2022, una simile



inerzia nell'accordare protezione a fondamentali esigenze della persona può consentire al giudice delle leggi l'adozione di una pronuncia manipolativa, superando la difficoltà di attribuire all'autorità prefettizia nuovi poteri istruttori.

B.2. In secondo luogo, il Collegio reputa non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 4 e 41 della Costituzione

Infatti, nei casi di sostanziale sovrapposizione fra persona ed attività economica, quale quello in questione, il provvedimento interdittivo incide direttamente sul diritto al lavoro del prevenuto. Viene così fortemente compresso un diritto fondamentale di tutti i cittadini, tutelato persino in capo al detenuto a seguito di condanna (*cf.* Corte costituzionale 532 del 2002), che, *a fortiori*, dovrebbe essere garantito a fronte di una misura basata su un fatto (il tentativo di infiltrazione mafiosa) che, per quanto grave, non dà luogo di per sé alla responsabilità penale del soggetto esposto al condizionamento della malavita organizzata.

Inoltre, l'informazione antimafia interdittiva travolge anche i titoli abilitativi di attività imprenditoriali prettamente privatistiche, come nella fattispecie in esame (in cui il comune ha avviato il procedimento di revoca del titolo che legittima la ricorrente alla conduzione della lavanderia). In tal modo il destinatario della misura viene privato del diritto di esercitare l'iniziativa economica ed espunto dal circuito dell'economia legale, sebbene – come osservato sempre dalla sentenza n. 180/2022 – proprio in contesti interessati da infiltrazioni criminali la possibilità di trarre sostentamento da attività che potrebbero risultare «sane» costituisce non solo oggetto di un diritto individuale costituzionalmente tutelato, ma anche interesse pubblico essenziale, sottraendo spazi di intervento e di influenza alle organizzazioni mafiose.

5. In conclusione, va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 per violazione degli articoli 3, comma 1, 4 e 41 della Costituzione. Pertanto, il tribunale sospende il giudizio e solleva la predetta questione di legittimità costituzionale, riservando ogni ulteriore statuizione all'esito dell'incidente di costituzionalità.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (Sezione Prima):

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 4 e 41 della Costituzione;

sospende il giudizio, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di costituzionalità;

riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese.

Ordina che, a cura della Segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti citati.

Così deciso in Genova nella Camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:


Giuseppe Caruso, Presidente;

Liliana Felletti, primo referendario, estensore;

Marcello Bolognesi, referendario.

Il Presidente: CARUSO

L'estensore: FELLETTI



n. 59

Ordinanza del 14 marzo 2025 del Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di O. T. A. A. K.

Reati e pene – Furto con strappo – Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

– Codice penale, art. 624-*bis*, commi secondo e terzo.

TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-*bis*, comma 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena prevista possa essere diminuita in misura non eccedente un terzo qualora per la natura, la specie, i mezzi e le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, per violazione degli articoli 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione.

Letti gli atti del procedimento a carico di O. T. A. A. K. n. ... il ... — (l'imputato non parla e non comprende la lingua italiana) — attualmente sottoposto a misura non custodiale dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria — assistito e difeso dall'avvocato Achironpaola Cortazzo – imputato in ordine al reato di cui agli articoli 624-*bis*, comma 2 e 625, comma 1 n. 8 bis) del codice penale perché si impossessava della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la deteneva, strappandola di dosso alla persona. Segnatamente, a bordo del treno, durante la fase di arresto del convoglio — giunto alla stazione di proveniente dalla stazione di —, si impossessava di una catenina d'oro con ciوندolo in acquamarina, di proprietà di S. A., strappandogliela dal collo e dandosi alla fuga — prima all'interno del vagone adiacente a quello occupato dalla persona offesa, in attesa che il treno si fermasse completamente, e poi, scendendo dal treno ormai fermo, all'interno della stazione di... — fatto commesso in ... il ...;

Il Giudice dell'udienza preliminare di Milano dott.ssa Fiammetta Modica, innanzi al quale l'imputato ha avanzato istanza di ammissione al rito abbreviato con udienza già calendarizzata al 10 gennaio 2025, ritiene di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-*bis*, comma 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena prevista possa essere diminuita in misura non eccedente un terzo qualora per la natura, la specie, i mezzi e le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, per violazione degli articoli 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione. La questione prospettata, sottoposta alla deliberazione del Giudice da parte del difensore, appare rilevante in relazione al giudizio in corso e non manifestamente infondata.

Sullo svolgimento del processo


L'odierno imputato è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di furto con strappo aggravato, commesso su un mezzo di trasporto pubblico.

In particolare, in data ... l'imputato si avvicinava alla persona offesa nelle vicinanze della Stazione di ... mentre era seduta insieme alla figlia nella seconda carrozza di testa al piano superiore sul treno diretto a ... e le strappava con violenza dal collo una collana d'oro con ciوندolo in pietra acqua marina. Il pubblico ministero formulava la richiesta di convalida del fermo, nonché l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, pervenuta in data 11 settembre 2024. Il Giudice per le indagini preliminari convalidava il fermo ai sensi dell'art. 390 del codice di procedura penale e applicava nei confronti del K. la misura cautelare dell'obbligo di dimora in ... unitamente all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, confermando la qualificazione giuridica in termini di furto con strappo aggravato, come operata dal pubblico ministero.

Dal provvedimento cautelare si legge: «in considerazione della giovane età e della contenuta gravità del fatto (non essendo stata esercitata violenza sulla persona), si ritiene adeguata la misura dell'obbligo di dimora e unitamente all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il pubblico ministero esercitava l'azione penale con richiesta di giudizio immediato. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, sussistendo i presupposti di legge, emetteva decreto di giudizio immediato in data 23 settembre 2024.

L'imputato, a mezzo di procuratore speciale, chiedeva di procedersi nelle forme del rito abbreviato. La scrivente, in qualità di GUP, fissava l'udienza del 10 gennaio 2025 per l'ammissione del rito ed eventuale discussione.



In occasione della predetta udienza, conclusi gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, l'imputato, assistito dall'interprete di lingua araba, avanzava istanza di ammissione al rito abbreviato; il Giudice ammetteva il rito.

In quella stessa sede, il pubblico ministero rassegnava le sue conclusioni chiedendo la condanna dell'imputato alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla contestata aggravante, operata la riduzione per l'incidenza del rito. Il difensore dell'imputato, prima della sua arringa e delle conclusioni, avanzava questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-*bis* del codice penale in relazione al *quantum* di pena stabilito dal legislatore relativamente al minimo edittale, per violazione degli articoli 3, 27, commi 1 e 3 della Costituzione e depositava memoria scritta.

Il Giudice attesa la complessità della questione sottoposta al suo sindacato rinviava l'udienza in data 14 marzo 2025.

Nelle more il Giudice, su istanza del difensore dell'imputato formulata in udienza, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere (applicata a seguito di aggravamento della misura originaria) con la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nonché con la previsione dell'obbligo di dimora nel Comune di

All'udienza odierna è stata data lettura della presente ordinanza, con la quale la scrivente rimette la questione incidentale di legittimità costituzionale suddetta dinanzi al Giudice delle Leggi, ritenendola rilevante ai fini della definizione del procedimento *a quo* e non manifestamente infondata, per le ragioni che si illustreranno nel prosieguo.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale

Nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale prospettata risulta indubbiamente rilevante, vertendo sulla sproporzionalità e irragionevolezza della vigente disciplina normativa in materia di furto con strappo ai sensi dell'art. 624-*bis*, comma 2 e 3 c.p., per ritenuta violazione dei principi di uguaglianza sostanziale e razionalità di cui all'art. 3, comma 2 della Costituzione, nonché della personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa cui la pena deve sempre tendere, sancita dall'art. 27, commi 1 e 3, della legge fondamentale, come meglio si illustrerà nel prosieguo. La soluzione della questione di costituzionalità è pregiudiziale e influisce direttamente sulla celebrazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, laddove la scrivente addivenga alla determinazione di condannare l'imputato per le condotte in contestazione. La condotta dell'imputato è stata correttamente qualificata dal pubblico ministero, atteso come l'imputato avrebbe strappato la collanina dal collo della persona offesa, che viaggiava a bordo di un treno. La condotta, laddove ritenuta sussistente, integrerebbe chiaramente la fattispecie di furto con strappo di cui all'art. 624-*bis*, comma 2 e 3 c.p., aggravato dall'aver commesso il fatto su un mezzo di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 625, comma 1 n. 8-*bis* codice penale. Il Giudice delle leggi ha ben perimetrato il delitto di furto con strappo, distinguendolo da quello di rapina, in ragione del bene giuridico protetto dalle due fattispecie di reato: «La distinzione tra la fattispecie incriminatrice del furto con strappo (art. 624-*bis*, secondo comma, codice penale) e quella della rapina (art. 628 del codice penale) risiede nella diversa direzione della violenza esplicita dall'agente. Sussiste un furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa, e solo indirettamente verso la persona che la detiene; costituisce invece una rapina l'impossessamento della cosa mobile altrui mediante una violenza diretta sulla persona.

Nel furto con strappo la vittima può risentire della violenza solamente in modo riflesso, come effetto della violenza impiegata sulla cosa per strapparla di mano o di dosso alla persona, mentre nella rapina la violenza alla persona costituisce il mezzo attraverso il quale avviene la sottrazione. Così, se lo strappo non basta per ottenere l'impossessamento e viene di conseguenza esercitata una violenza sulla persona, è ravvisabile una rapina.

Non sono rari i casi in cui, nel progredire dell'azione delittuosa, il furto con strappo si trasforma in una rapina, per la necessità di vincere la resistenza della vittima, o anche in una rapina impropria, per la necessità di contrastare la reazione della vittima dopo la sottrazione della cosa. In questi casi, tra il furto con strappo e la rapina si verifica una progressione nell'offesa, in quanto la lesione si estende dal patrimonio alla persona, giungendo a metterne in pericolo anche l'integrità fisica, ed è incongrua la normativa che, pur prevedendo per la rapina una pena assai più grave, riconosce a chi ne è autore un trattamento più vantaggioso in sede di esecuzione della pena.» (Corte cost., sentenza 6 aprile 2016 n. 125, Considerato in diritto, § 2).

Nel caso concreto, il pubblico ministero contestava al K. di avere sottratto la cosa con una manovra rivolta unicamente verso il bene, senza avere posto in essere alcun atto lesivo dell'integrità fisica della persona offesa né nella fase dell'impossessamento e neppure per garantirsi la fuga.

La pena detentiva astrattamente prevista per la condotta contestata all'imputato, in considerazione del concorso con la circostanza di cui all'art. *ex art.* 625, comma 1 n. 8-*bis* c.p., risulta compresa *ex art.* 624-*bis*, comma 3 del codice penale nella forbice edittale tra cinque anni e dieci anni di reclusione.



Prima di pronunciarsi in ordine alla sussistenza della responsabilità penale, la scrivente ritiene di sospendere il processo e sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Preliminarmente si osserva come non appaiano percorribili interpretazioni costituzionalmente orientate della norma.

La pena detentiva che, in ipotesi di condanna, dovrebbe essere applicata all'imputato a seguito delle riforme legislative è individuata, nel suo minimo edittale, in cinque anni di reclusione. Tale minimo edittale è parificato dal legislatore a quello previsto per i delitti di rapina ed estorsione, ipotesi di reato che si ritengono sicuramente connotate da maggiore offensività, attingendo il bene giuridico dell'integrità psicofisica e non la sola sfera patrimoniale come accade nel furto con strappo. Difatti, la legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, che ha innalzato il minimo edittale per le ipotesi di furto in abitazione e furto con strappo dalla pena della reclusione da 3 a 10 anni e successivamente elevata ancora dalla legge n. 36 del 26 aprile 2019 alla pena della reclusione dai 5 ai 10 anni. Inoltre, sempre la legge n. 36 del 2019 ha modificato il primo comma dell'art. 624-*bis* del codice penale innalzando la pena del furto in abitazione alla pena della reclusione da tre a sei anni a quattro a sette anni. Tale disciplina si applica al caso di specie, essendosi il fatto verificatosi nel 2024. Per questo, si ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione del giudizio pendente dinanzi alla scrivente.

Né può ritenersi percorribile la via della mitigazione del trattamento sanzionatorio attraverso il ricorso alla concessione di istituti premiali come le circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-*bis* c.p., atteso come le attenuanti non possano assolvere alla funzione di correggere l'eventuale sproporzione dei limiti edittali stabiliti dal legislatore. A ciò aggiungasi come le circostanze attenuanti generiche siano, peraltro, eventuali e rilevino solo ai fini dei parametri di commisurazione della pena *ex art.* 133 del codice penale. Inoltre, il rigoroso trattamento sanzionatorio discendente dal riconoscimento delle citate aggravanti non può neppure trovare un temperamento nel giudizio di bilanciamento (erroneamente ritenuto dalla pubblica accusa), trattandosi di aggravanti *cd. privilegiate*, rispetto alle quali è precluso ravvisare una prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche.

Parimenti gravosa appare la preclusione all'accesso al beneficio della sospensione condizionale che deriverebbe, partendo dalla pena base anche orientata nel minimo pari ad anni cinque, se si pensi che per il delitto in esame in origine l'art. 656, comma 9, lettera *a*) impediva al pubblico ministero di sospendere l'ordine di carcerazione, senza alcun distinguo rispetto alle ipotesi connotate da minore offensività, come quella in esame (vedasi Corte costituzionale n. 125/2016).

Inoltre, si deve tener conto che la condotta contestata a O. T. A. corrisponde ai parametri descritti dalla Consulta nella sentenza n. 120 del 2023 e ribaditi nella sentenza n. 86 del 2024: estemporaneità della condotta, scarsità dell'offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi. Nel caso concreto, il K., appena diciannovenne al momento del fatto, formalmente incensurato, avrebbe strappato la collana dal collo della persona offesa con una mossa fulminea, senza alcuna organizzazione del delitto. L'azione lesiva è stata pacificamente rivolta con violenza nei confronti di un oggetto e solo mediatamente diretta verso la vittima, la quale ha comunque dichiarato di essere stata risarcita.


Sulla non manifesta infondatezza

Tenuto conto delle argomentazioni illustrate dalla difesa dell'imputato all'udienza del 10 gennaio 2025 e all'interno di apposita memoria depositata agli atti, questo Giudice reputa la questione di legittimità costituzionale della norma oggetto non manifestamente infondata in relazione ai parametri rappresentati dagli articoli 3, 27, commi 1 e 3.

La Corte costituzionale ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 629 e 628, comma 1-2 del codice penale per violazione dei principi di cui agli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione e ha introdotto, con due pronunce di natura additiva, due ipotesi di minore gravità cui consegue la corrispondente riduzione di pena in misura non eccedente un terzo, ossia per le ipotesi di estorsione (sentenza n. 120 del 2023) e della rapina (sentenza n. 86 del 2024) nelle quali, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Infatti, la Consulta con la pronuncia n. 86 del 2024 ha riconosciuto che la *ratio decidendi* della sentenza n. 120 del 2023 in materia di estorsione è sussumibile anche nell'ipotesi della rapina di cui all'art. 628, comma 1-2 del codice penale (*cf.* Corte costituzionale, sentenza n. 86/2024, Considerato in diritto, § 5.4).

Questo Giudice ritiene che la stessa *ratio* sussista anche per le ipotesi di furto con strappo e le ipotesi di furto con strappo aggravato.



In tal modo, si ritiene, è stata introdotta, nell'ordinamento, una irragionevole discriminazione, in palese contrasto con i principi di uguaglianza sostanziale e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, ma anche con l'individuazione della finalità rieducativa che la pena, ai sensi dell'art. 27, commi 1-3, della Costituzione, deve assumere, per i motivi che si vanno ad illustrare.

Violazione dell'art. 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione

La scrivente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, comma 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per natura, specie, mezzi e modalità o circostanze dell'azione, ovvero per particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, per violazione degli articoli 3 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione.

L'attuale sistema normativo prevede una disciplina contrastante con i principi suddetti a seguito delle riforme normative che si sono verificate negli ultimi anni al fine di inasprire le pene e disincentivare la commissione di tali condotte. Alla scrivente appare irragionevole e sproporzionata l'equiparazione del furto con strappo con il furto in abitazione, essendo la seconda una fattispecie più connotata da maggiore offensiva, atteso come la norma tuteli anche la sfera del domicilio come luogo ove si esplica la sfera personale delle personali. Parimenti irragionevole appare la parificazione nel trattamento sanzionatorio e segnatamente nel minimo edittale delle ipotesi di furto con strappo aggravato a quelli di rapina ed estorsione, caratterizzate da violenza alla persona, se solo si pensi che nel caso del furto con strappo la violenza mediata dall'aderenza della cosa al corpo della persona offesa appaia solo eventuale.


Nel caso in esame, al pari di quanto originariamente avvenuto per le ipotesi della rapina e dell'estorsione, è stato innalzato il limite minimo edittale senza introdurre una «valvola di sicurezza», che «permetta al giudice di temperare la sanzione quando l'offensività concreta del fatto di reato non ne giustifichi una punizione così severa» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 86/2024, Considerato in diritto, § 5.2).

Da questo punto di vista, non può negarsi che la nuova norma di cui all'art. 624-bis, comma 2-3, nel non prevedere un congruo limite edittale o quantomeno la riduzione di pena fino a un terzo e preclude il giudizio di bilanciamento, realizzi un'irragionevole disparità di trattamento tra situazioni omogenee e, contemporaneamente, parifichi ingiustificatamente situazioni assolutamente eterogenee, erodendo la discrezionalità del giudice e la possibilità di valorizzare le peculiarità del caso concreto.

Atteso anche quanto già esposto sull'applicabilità eventuale delle circostanze attenuanti, che non possono comunque svolgere la funzione di mitigare un limite edittale sproporzionato, sull'impossibilità di ritenere equivalenti o prevalenti le attenuanti sulle aggravanti ex art. 624-bis, ultimo comma del codice penale e sull'impossibilità di accedere alla sospensione condizionale anche per i minori di anni ventuno ex art. 163, comma 3 c.p., come l'odierno imputato. La stessa Corte costituzionale (Corte cost., sentenza 6 aprile 2016 (dep. 1° giugno 2016), n. 125, Pres. Grossi, Rel. Lattanzi) dichiarava, prima delle riforme legislative del 2017 e del 2019, l'illegittimità costituzionale del comma 9, lettera a), dell'art. 656 c.p.p., nella parte in cui stabiliva che non potesse essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo, ritenendo, pertanto, ragionevole l'applicazione di questo istituto alle ipotesi di furto con strappo.

Peraltro l'impossibilità di graduare la pena al caso concreto costituisce violazione non solo dell'art. 3 della Costituzione ma altresì dell'art. 27 della Carta costituzionale. La prospettiva di esecuzione di una pena eccessivamente gravosa, come nel caso di specie, è inoltre suscettibile di ingenerare nel condannato la convinzione di essere vittima di un ingiusto sopruso sperequativo, sentimento che vanifica qualunque efficace percorso rieducativo, cui le pene — e pertanto anche la pena pecuniaria — devono sempre tendere, secondo il disposto dell'art. 27, comma 3, della Carta costituzionale. Difatti, con gli interventi legislativi che hanno riformato la disciplina dell'art. 624-bis c.p., sono stati innalzati anche i limiti della pena della multa, oltre che della reclusione.

Si rileva come il giudizio pendente non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità proprio per la peculiarità del caso concreto che imporrebbe di accedere all'applicazione di una circostanza che consentirebbe di mitigare l'eventuale risposta punitiva. Si ritiene, ancora, che il criterio di ragionevolezza ed il principio di uguaglianza sostanziale, oltre all'individualizzazione della pena e alla salvaguardia della finalità rieducativa cui le pene devono sempre tendere, impongano la previsione di una fattispecie di lieve entità e la conseguente riduzione fino a un terzo della pena quando per natura, specie, mezzi e modalità o circostanze dell'azione, ovvero per particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.



P.Q.M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, comma 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per natura, specie, mezzi e modalità o circostanze dell'azione, ovvero per particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, con riferimento agli articoli 3, 27 commi 1 e 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Dà atto che la presente ordinanza è stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ai sensi dell'art. 148, comma 5, codice di procedura penale.

Milano, 14 marzo 2025

Il Giudice: MODICA

25C00079

N. 60

Ordinanza del 29 gennaio 2025 della Corte d'appello di Lecce nel procedimento penale a carico di V. A. Reati e pene – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – Trattamento sanzionatorio – Denunciata previsione per il “capo-promotore” di un’associazione finalizzata al narcotraffico, avente disponibilità di armi e con un numero di associati superiore a dieci, di una pena fissa di ventiquattro anni di reclusione.

- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 74, commi 1 e 4.

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE UNICA PENALE

La Corte di appello di Lecce, Sezione unica penale, composta dai magistrati:

dott.ssa Teresa Liuni - Presidente;

dott. Francesco Cacucci - consigliere rel.;

dott.ssa Adriana Almiento - consigliere;

letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato nei confronti di A. V. , nato a ... il difeso di fiducia dall'avv. L. Massari;

letta la memoria depositata dall'avv. Ladislao Massari;

sentite le parti all'udienza del 2 ottobre 2024;



OSSERVA

Premesso in fatto.

Con sentenza del 9 luglio 2019, resa all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha condannato A. V. alla pena di anni venti di reclusione in relazione ai delitti di cui agli articoli 74, commi 1°, 2°, 3° e 4° del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (Capo G), nonché 81 e 110 del codice penale, 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (Capo G27); in particolare, l'A. è stato ritenuto responsabile, in qualità di «promotore» e «dirigente», di un'associazione a delinquere finalizzata a commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, «anche mediante disponibilità di armi, associazione costituita da più di dieci persone», operante nella Provincia di ... dal ..., «con permanenza»; in relazione al suddetto procedimento l'A. si trova in stato di libertà.

Avverso la sentenza ha proposto rituale appello il difensore dell'A. con richiesta, in via principale, di assoluzione, ed in subordine: di esclusione della qualifica di «capo-promotore»; di qualificazione della condotta nella fattispecie di cui al comma 6° dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990; di riduzione della pena anche previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il processo di appello è attualmente in corso di svolgimento.

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 2 ottobre 2024, letta la memoria depositata dall'avv. L. Massari, ritiene questa Corte di appello doversi sollevare questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 74, commi 1° e 4° del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui, con specifico riferimento alla pena per il «capo-promotore» di un'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico avente disponibilità di armi e con un numero di associati superiore a dieci, prevede la pena fissa di 24 anni di reclusione; infatti, se è vero che la norma richiamata prevede una pena «non inferiore ad anni 24 di reclusione», l'art. 23 c.p. prescrive che la pena della reclusione non possa essere superiore a 24 anni di reclusione.

In punto di rilevanza della questione, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 74, commi 1° e 4° del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990; infatti:


A. V. è stato condannato alla pena di anni venti di reclusione, oltre alle pene accessorie, in relazione al delitto di cui all'art. 74, commi 1°, 2°, 3° e 4° del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, in qualità di «capo-promotore» di un'associazione a delinquere dedita al narcotraffico, avente disponibilità di armi e con numero di associati superiore a dieci; il Giudice dell'udienza preliminare ha determinato il trattamento sanzionatorio nei termini che seguono (pag. 163 della motivazione): «partendo da una p.b. di cui all'art. 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, aggravato come in contestazione, pari ad anni 24, ritenuta la contestata recidiva (16 anni), calcolato l'aumento per l'aggravante di cui al comma 3°, pari a sei mesi e per l'aggravante di cui al comma 4°, pari a sei mesi, si giungerebbe ad una pena di anni 36 che, contenuta nei limiti di cui all'art. 78 c.p., diviene di anni 30, ridotta per la scelta del rito a 20 anni di reclusione;

il GUP ha, quindi, ritenuto integrata a carico dell'imputato la partecipazione al delitto associativo con la qualifica di «capo-promotore», unitamente alle circostanze aggravanti della «disponibilità di armi» e della presenza di un numero di associati superiore a dieci; conseguentemente ha determinato la p.b. nella misura di anni 24 di reclusione, ai sensi dell'art. 74, comma 4° del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;

nell'eventualità del rigetto di tutti i motivi di gravame proposti dalla difesa, questa Corte di appello si troverebbe nella condizione di confermare anche il trattamento sanzionatorio comminato all'imputato dal GUP, dovendo fare applicazione della disposizione censurata senza possibilità di operare un'eventuale graduazione della pena rispetto al disvalore del fatto ed alla personalità dell'imputato.

Osservato, in punto di non manifesta infondatezza della questione.

1. L'art. 74, comma 4°, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 prevede, per il «capo e promotore» di un'associazione a delinquere dedita al narcotraffico avente disponibilità di armi e con numero di associati di dieci e più, una pena che può qualificarsi come «fissa», in quanto «non inferiore a ventiquattro anni di reclusione», a fronte del limite massimo di tale pena detentiva stabilito, nell'art. 23 c.p., sempre in ventiquattro anni.



Il trattamento sanzionatorio previsto nella norma censurata, in quanto rigido e non modulabile secondo i criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., non appare compatibile con i principi costituzionali di proporzionalità e necessaria individualizzazione della pena.

1.1. L'art. 25, comma 2° Cost. assegna alla discrezionalità del legislatore la determinazione del trattamento sanzionatorio per i fatti previsti come reato; tuttavia, come più volte evidenziato dalla Corte costituzionale, tale discrezionalità incontra il proprio limite nella manifesta irragionevolezza delle scelte legislative, limite che è superato allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato.

In tal caso si realizza una violazione congiunta degli articoli 3 e 27 Cost., poiché una pena non proporzionata alla gravità del fatto e non percepita come tale dal condannato, si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa (si richiamano le sentenze n. 313 del 1990, n. 341 del 1994, n. 68 del 2012 e n. 236 del 2016, n. 222 del 2018, n. 197 del 2023).


La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente sottolineato che il principio di proporzionalità della pena, desunto dagli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost. esige «che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo», il quale a sua volta «dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile» (sentenza n. 197 del 2023).

1.2. Come evidenziato da autorevole dottrina, la Corte costituzionale ha in alcune occasioni esteso il sindacato sulla proporzionalità della pena anche al profilo della necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in ossequio al principio della «personalità della responsabilità penale» sancito dall'art. 27, comma 1° Cost.

Si richiama, in primo luogo, la sentenza n. 50 del 1980, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 nella parte in cui, sostituendo il terzo comma dell'art. 121 del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, prevedeva la pena, in misura fissa, di lire 800.000 di ammenda e 15 giorni d'arresto per chiunque circolasse con un veicolo che superava il peso complessivo a pieno carico consentito di oltre 30 quintali, in tal modo ponendosi in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto equiparava rigidamente *quoad poenam* situazioni diverse, come comportamenti dolosi e colposi, ed in genere violazioni di diversa gravità, sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo, della medesima norma. Nell'occasione, pur avendo come principale parametro di riferimento il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., il giudice delle leggi ha affermato che «l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti — in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento — contribuisce da un lato, a rendere quanto più possibile “personale” la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27, primo comma; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione della pena quanto più possibile “finalizzata”, nella prospettiva dell'art. 27, terzo comma, Cost. Il principio d'uguaglianza trova in tal modo dei concreti punti di riferimento, in materia penale, nei presupposti e nei fini (e nel collegamento fra gli uni e gli altri) espressamente assegnati alla pena nello stesso sistema costituzionale. L'uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, “proporzione” della pena rispetto alle “personali” responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguono, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale».

1.3. Con la sentenza n. 222 del 2018 (con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa - nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni») è stato richiamato il parametro di riferimento rappresentato dal principio della «personalità» della responsabilità penale previsto dall'art. 27 comma 1° Cost. Tale principio richiede che la pena applicata a ciascun autore di reato costituisca «una risposta — oltre che non sproporzionata — il più possibile «individualizzata», e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato», così da assolvere pienamente alla sua funzione rieducativa.

1.4. Nella sentenza n. 112 del 2019 (relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 187-*sexies* del decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera a, della legge 18 aprile 2005, n. 62 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità



europee. Legge comunitaria 2004 — nella parte in cui esso assoggetta a confisca per equivalente non soltanto il profitto dell'illecito ma anche i mezzi impiegati per commetterlo, ossia l'intero prodotto dell'illecito), la Corte ha ribadito che «La considerazione, accanto all'art. 3 Cost., del principio di personalità della responsabilità penale sancito dal primo comma dell'art. 27 Cost. — da leggersi anch'esso alla luce della necessaria funzione rieducativa della pena di cui al terzo comma dello stesso art. 27 Cost. — è inoltre alla base dell'ulteriore canone della necessaria individualizzazione della pena, pure enucleato da una risalente giurisprudenza di questa Corte, che si oppone in linea di principio alla previsione di pene fisse nel loro ammontare (sentenza n. 222 del 2018, che richiama in senso conforme le sentenze n. 50 del 1980, n. 104 del 1968 e n. 67 del 1963). Tale canone esige che — nel passaggio dalla comminatoria astratta operata dal legislatore alla sua concreta inflazione da parte del giudice — la pena si atteggi come risposta proporzionata anche alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del singolo fatto di reato; il che comporta, almeno di regola, la necessità dell'attribuzione al giudice di un potere discrezionale nella determinazione della pena nel caso concreto, entro un minimo e un massimo predeterminati dal legislatore».

1.5. In conclusione, l'esigenza di «mobilità» (sentenza n. 67 del 1963), o «individualizzazione» (sentenza n. 104 del 1968), della pena — e la conseguente attribuzione al giudice, nella sua determinazione in concreto, di una certa discrezionalità nella commisurazione tra il minimo e il massimo previsti dalla legge — costituisce secondo il giudice delle leggi «naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale» (sentenza n. 50 del 1980), rispetto ai quali «l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l'uniformità» (così, ancora, la sentenza n. 104 del 1968). Con la conseguenza, espressamente tratta dalla citata sentenza n. 50 del 1980 e ribadita nella sentenza n. 222 del 2018, che «in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il “volto costituzionale” del sistema penale; ed il dubbio d'illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato».

Pertanto, come si legge sempre nella sentenza n. 222 del 2018, «se la “regola” è rappresentata dalla “discrezionalità”, ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) è per ciò solo “indiziata” di illegittimità; e tale indizio potrà essere smentito soltanto in seguito a un controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione, attraverso la puntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda “proporzionata” all'intera gamma dei comportamenti tipizzati».


2. La norma censurata si pone, altresì, in contrasto con l'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, secondo cui «le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».

Infatti la decisione-quadro 2004/757/GAI — che prevede «norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti» — all'art. 4 ribadisce il doveroso rispetto del principio di proporzione nella determinazione del trattamento sanzionatorio (art. 4: «Ciascuno stato membro provvede affinché i reati... ..siano soggetti a pene detentive effettive, proporzionate e dissuasive»), da ritenersi non compatibile con la previsione di pene fisse nel loro ammontare.

3. La Corte costituzionale ha esteso il divieto di pene sproporzionate anche a sanzioni amministrative di carattere «punitivo», seppure avendo come parametro di riferimento il solo principio di uguaglianza sancito dall'art. 3.

Con sentenza n. 185 del 2021 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, secondo periodo, decreto-legge n. 158 del 2012, conv., con modificazioni, nella legge n. 189 del 2012. È stato, infatti, affermato che l'attribuzione al giudice di un margine di discrezionalità nella commisurazione della sanzione — non solo penale, ma anche amministrativa — tra un minimo e un massimo, così da adeguarla alla specificità del singolo caso, rappresenta la naturale attuazione di principi costituzionali, a cominciare da quello di eguaglianza. Nella specie, la fissità della sanzione amministrativa a carico dei concessionari del gioco e dei titolari di sale giochi e scommesse per la violazione degli obblighi di avvertimento sui rischi di dipendenza dal gioco d'azzardo, impedisce di tener conto della diversa gravità dei singoli illeciti, che dipende dall'ampiezza dell'offerta di gioco e dal tipo di violazione commessa. Ciò comporta che la sanzione fissa può risultare manifestamente sproporzionata rispetto all'illecito commesso e, quindi, costituzionalmente illegittima.

Nello stesso senso si richiama la sentenza n. 40 del 2023, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, primo periodo, decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «di euro cinquantamila», anziché «da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro».



Per quanto in questa sede rileva si richiama, infine, anche la recente sentenza n. 51 del 5 marzo 2024 (dep. 28 marzo 2024, *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2024), con cui la Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento all'art. 3 Cost., costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 5, decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 in tema di procedimento disciplinare dei magistrati, eliminando dalla disposizione la parte in cui stabilisce l'automatica rimozione dalla magistratura del magistrato che abbia riportato condanna a pena detentiva non sospesa per delitto non colposo non inferiore ad un anno.

Anche in questo caso il giudice di legittimità ha evidenziato che, quanto alla proporzionalità della sanzione disciplinare, il requisito può essere soddisfatto soltanto da una «valutazione individualizzata della gravità dell'illecito, alla quale la risposta sanzionatoria deve essere calibrata»; tanto sul rilievo che «le sanzioni fisse sono tendenzialmente in contrasto con questo principio».

4. Tutto ciò premesso, la pena rigida di ventiquattro anni di reclusione per il «capo-promotore» di un'associazione a delinquere armata dedita al narcotraffico non può ritenersi «ragionevolmente proporzionata» rispetto all'intera gamma dei comportamenti riconducibili al tipo di reato, che si presta a ricomprendere fenomeni associativi dalle caratteristiche estremamente eterogenee e con ben diverso grado di pericolosità per i beni giuridici tutelati.

In primo luogo occorre rilevare che, con riguardo alla pena prevista dall'art. 74, comma 4° del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, per il capo-promotore di un'associazione armata dedita al narcotraffico non è possibile operare la diversificazione della risposta punitiva per le associazioni dedite al traffico di droghe «leggere», rispetto ai sodalizi finalizzati al traffico di stupefacenti previsti nella prima e terza tabella. La fattispecie, dunque, ingloba condotte che hanno un diverso disvalore e che non potrebbero essere punite tutte allo stesso modo, come del resto si desume dalla diversità del trattamento sanzionatorio previsto per le ipotesi di cui all'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 31909/90 a seconda che si riferiscano a «droghe pesanti» o a «droghe leggere».


Ed ancora, l'allarme sociale determinato da condotte organizzate di narcotraffico, nonché la gravità dei fatti concreti riconducibili all'associazione armata organizzata e diretta dal «promotore» possono declinarsi in maniera differente, a seconda della struttura organizzativa del sodalizio (la giurisprudenza di legittimità afferma, con orientamento consolidato, che per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati), del numero complessivo degli associati, dell'ambito territoriale di estensione e della durata di operatività del sodalizio.

L'espunzione dal testo dell'art. 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 della circostanza aggravante di cui al comma 4° con riferimento alla posizione del «capo-promotore» consentirebbe al giudice di commisurare la pena nella forbice tra un minimo di venti anni (previsto dall'art. 74, comma 1°) ed un massimo di ventiquattro di reclusione (art. 23 c.p.) in presenza di un'associazione armata e con un numero di associati superiore a dieci, tenendo conto in particolare della vasta gamma di circostanze indicate nell'art. 133 c.p., così da commisurare la pena al caso concreto ed alla personalità dell'autore, avendo la possibilità di graduare la sanzione secondo i criteri di proporzionalità e di adeguatezza; in tal guisa la pena apparirebbe una risposta — oltre che non sproporzionata — il più possibile «individualizzata», e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, «capo-promotore» del sodalizio, «in attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost.» (così sentenza n. 222 del 2018).

Come insegna la Corte costituzionale, questa conclusione non potrebbe essere revocata in dubbio sulla base dell'argomento per cui la cornice edittale prevista dal comma 4 dell'art. 74 T.U. sugli stupefacenti potrebbe essere comunque «neutralizzata» in caso di equivalenza o prevalenza di eventuali attenuanti, e in particolare delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-*bis* del codice penale.

Al riguardo è stato affermato che «l'applicazione di circostanze attenuanti è soltanto eventuale, e non è in grado pertanto di sanare il *vulnus* costituzionale insito nella comminatoria di una pena manifestamente eccessiva nel minimo» (sentenza n. 22 del 2023).

Ciò vale anche rispetto alle circostanze attenuanti generiche, «la cui funzione “naturale” è quella di adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori (oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto all'esame del giudice rispetto alla gravità ordinaria dei fatti riconducibili alla fattispecie base di reato; e non già quella di correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal legislatore rispetto a un fatto il cui disvalore sia conforme a quello che ordinariamente caratterizza la fattispecie criminosa» (sentenza n. 63 del 2022).



P.Q.M.

visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 74, commi 1° e 4°, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui, con specifico riferimento alla pena prevista dall'art. 74, comma 4°, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, per il «capo-promotore» di un'associazione finalizzata al narcotraffico avente disponibilità di armi e con un numero di associati superiore a dieci, prevede la pena fissa di 24 anni di reclusione.

Dispone la sospensione del processo e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al sig. Presidente del Senato ed al sig. Presidente della Camera dei deputati.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Lecce, 29 gennaio 2025

La Presidente: LIUNI

Il consigliere estensore: CACUCCI

25C00080

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUR-015) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 4,00

